DISCORSO
DEL S. D. GIROLAMO BRANCI

Sindico della Città di PALERMO, *intorno alla difesa d'alcuni priuilegi d'essa Città.*

All'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. CONTE D'ALBA D'ALISTE Vicere, e Capitan Generale per sua Maestà nel Regno di Sicilia.



IN PALERMO,

FELICISSIMÆ

STEMMATA REGIONVM

VRBIS PANORMI.



Aurea cum detur volucrum Regina Panhorme,
Stemma tibi, regni te docet eſſe caput.
Quo verè caput eſſe queas, bene proſpice membris,
Vt quod ſignificant ſtemmata, facta probent.

ALL'ILLVSTRE
SIG. DON FRANCESCO
DEL CAMPO

Baron di Campo Franco, Caualier di San Giacomo, Pretore,

Ed a'molto Spett. Signori Don Pietro Agliata, Saluatore lo Carauello, Paolo Parisi, Antonino Lombardo, Michel Saladino, Alfonso Madrigali, Giurati della felicissima Città di PALERMO, miei Signori osseruandissimi.

HAVENDO io più volte in questo illustre, e felicissimo SENATO da che fui promosso all'vfficio di Sindico di questa Città, con ogni dili-

genza possibile nell'occorrenze giornali, i priuilegi, e l'antiche vsanze di essa difeso, e particolarmente quando fù necessario; che l'Eccellentissimo Sig. Marc'Antonio Colonna Vicerè dichiarasse, che le sue Constitutioni non recassero à priuilegi sudetti pregiudicio veruno, come dapoi chiaramente espresse nel fine delle medesime Constitutioni; ed in altre vrgentissime occasioni, delle quali come à bastanza dir non posso, nè à bastanza dolermi della turbolenza di què tempi, per essermi la libertà impedita dalla grauità del carico, ch'io tengo, così non posso ragioneuolmente restare di non rendere VV. SS. certissime dell'industria, e della prudenza di què valorosi Padri, che meco sostennero all'hora il timone d'vn tanto gouerno nel camino d'vn così tempestoso mare: stimo nondimeno esser cosa molto necessaria

cessaria

cessaria per la conseruatione de' sudetti priuilegi, à commun beneficio de' Cittadini; che si veggano almeno alcune di quelle più efficaci ragioni, che s'allegarono in protettione di essa Città; affinche n'habbia altresì alcun distinto ragguaglio perpetuamente il SENATO*, ed insieme tutti que' Principi, che sarannno al reggimento di questo Regno da Sua Maestà promossi: Sì come in conformità di questo vedranno le SS. VV. il mio breue ragionamento indrizzato all'Eccellenza Illustrißima del Signor Conte d'*ALBA *d'Aliste, sì per la cagion sudetta, ed accioche quando altri per auentura preuenga con distorta informatione non procuri offuscare la verità di questo fatto, come anche per dimostrarsi egli, e con le parole, e con l'opere inchinatißimo in protegger' i priuilegi di questa fedelißima Città; secondo la pia men-*

te di ſua Catolica Maeſtà, dalla cui potente, e giuſta mano ſi vede già riſorta la ſperanza caduta da gli animi di tutti i Cittadini, i quali vniuerſalmente giudicauano, che doueſſero per la maluagità de' tempi i priuilegi noſtri, inſieme con la dignità del S. E- N A T O reſtar' eternamente negletti. E tanto più s'è viſta da ogni parte raſſerenata la fortuna noſtra, quanto più veggiamo con diuina prouidenza nell'anno preſente eſſere ſtate le SS. VV. promoſſe al gouerno di eſſa Città, perſone di tanto merito, di tanto valore, e di tanta prudenza dotate, che dal reggimento loro non ſolo ſi vedrà continouata la medeſima incominciata felicità, ma diſteſa in modo ne' lor ſucceſſori, che per intiero compimento della ſperanza, che'l mondo hà conceputa, rimarrà glorioſamente perpetuata. Il perche mi parrebbe d'eſſere ſom-

mamente

mamente ingrato, se publicando il presente mio discorso, non lo consecrassi à gli honoratissimi nomi di VV. SS., lequali degnaranno aggradirlo come precursore d'vna opera molto maggiore da me scritta in latino, e gia che 'n breue (con la diuina gratia) verrà in luce sotto la medesima protettione, la quale spero, che debba apportare auttorità al SENATO, fauore alla Città, ed vtile a' Cittadini. Nè però sia alcuno, che creda, che queste mie vigilie si diano in luce con animo di dare alle SS. VV. instruttione intorno al Zelo, che si dee hauere della difesa de' priuilegi, che con publiche, e segnalatissime attioni acquistarono i valorosi nostri antichi padri, de' quali la Fama (sè non sarà ingrata) farà sempre fede al mondo quanto sieno degni di perpetua gloria, e di gloriosa commendatione: mà accioche hauendo

VV.

VV. SS. (come già è notißimo) ottenuto da Sua Maestà Catolica diuersi officij, e magistrati; dalle loro lodeuolißime operationi ciascun pigli l'essempio, e la norma di gouernar'i popoli, e di mantenere con riputatione l'inuecchiate leggitime, e degne prerogatiue della Patria, che famosa, ed illustre la rendono in ogni parte del mondo. Per tutte queste addunque, e molte altre loro celebratißime virtù hò giudicato, che nè più sicura, nè più gagliarda difesa, nè più conueniente al soggetto di eßi miei scritti potea ritrouare, che' sudetti nomi di VV. SS., le quali supplico, che con quella natia humanità, che vsar sogliono verso i veri, ed amoreuoli Cittadini, accettino questa mia non inutil fatica insieme con la sincerità dell'animo, ed interna affettione, con che lor viene presentata, talche fatta sicura sotto l'ombra

bra dello ſcudo impenetrabile del chiaro, ed illuſtre nome di queſto SENATO, poſſa in ogni luogo andarſene ſenza temer punto i maligni, e rabbioſi morſi altrui. E con tal fine, baciando alle SS. VV. le mani, priego loro dal Cielo felicità, e grandezza maggiore. Di Palermo à gli viij. di Nouembre. M. D. LXXXV.

Di VV. SS. Illuſtre, e molto Spett.

Certo Seruitore.

Girolamo Branci.

A' LETTORI.

SCVSIMI appreſſo i begl'ingegni, ſe nel preſente diſcorſo, non troueranno quella pura lingua, e quel perfetto ſtile ch'eſſi ricercano; oltre alla moltitudine de gl'impacci che queſt'vfficio di Sindico m'apporta; la profeſſion delle leggi; e la materia che ſecondo il coſtume de'legiſti, è biſognato trattare: ò (doue pur le ſcuſe non vagliano) con la lor benignità, ſuppliſcano il mio difetto.

TYPOGRAPHI.

Tutus prodeat aureus libellus
In lucem, veniat ſuomet alto
Tutus præſidio, labore, & arte:
Mordaces procul hinc abite liuguæ,
Ignoti procul hinc, procul faceſſant.



PHILIPPVS PARVTA
De Hieronymi Brancij Stemmatæ.

Quæ circũ radiant clarißima stemmata Auorũ,
Sunt satis egregiæ Nobilitatis honos:
Quæq́; caput supra est Sphynx, ignorãtia victa est,
Eximiè doctis digna trophæa viris:
At manus in medio generosum insigne, leonis
Denotat illustris robora militiæ.
Sic quodcunq́; vides, rerum rarum ista tabella
Quod mireris habet, lector amice, decus.

ALTERIVS AMICI

Aspicis ò Patriæ decus immortale tuorum
Quàm benè condecoret stemmata prisca leo?
Fallor? An inuicto deducis ab Hercule Branci,
Spectandum antiqua nobilitate genus?
Sola nec immeritò pars est delecta leonis:
Scilicet hæc vires fortior vna refert.
At quoniã illustras Patriæ decora abdita chartis
Obscura in tenebris, quæ latuere diù;
Addita Sphynx auro fulgens feliciter addit
Illustre inuictis viribus ingenium.
Viue diù felix, nam quod longæua vetustas
Concesßit genti nobile stemma tuæ,
Hoc toties defensa, atq́; illustrata fatetur,
Deberi meritis Patria cara tuis.

CAESARIS AQVAE VIVAE
Ad auctorem operis Exastichon.

Cæsarei dum iuris opus, describis in illo
Ingenij monstras Ingeniosus opes
Branci iuris honos, rerum fœcunda Panormus
Et columen sentit, te decus esse suum:
Te duce sudatus labor est, cum nubilus Auster
Felicem patriam non sinit esse meam.

AD EVNDEM
Tetrastichon.

Quod non ficta breui cohibes diplomata libro
Qui multum publicæ commoditatis habet
Ambiguum cunctis, vtrum plus debeat, Vrbs hæc
An potius Regni machina tota tibi.

IN LIVOREM.

Desine liuor edax scabro diplomata dente.
Carpere, Zoileum pone supercilium:
Non fert hoc Regum maiestas inclyta, non fert
Scriptoris, nosti quam bene summa fides.

DEL

DEL SIGNOR BARTOLO SIRILLIO

Questo di vaghi intagli e d'or fregiato
Riguardeuole scudo, opra immortale
D'alta officina, à quell'antico eguale
In cui scolpio Vulcan d'Italia il fato,
Diede alla patria cara vn figlio grato;
Perche sicura il velenoso strale
Schernir potesse, oue talhor l'assale
Inuido spirto, e di fallacie armato.
Cosi disse la fama, e l'aureo detto
BRANCI, e'l bel nome tuo smaltato, e scritto
Risplende hor nell'acciar lucido, e netto.
Vantisi pur le sue gran moli Egitto,
Ch'all'opre sol d'vn sacro almo intelletto,
L'infinito hà per fine il Ciel prescritto.

DEL SIGNOR FILIPPO PARVTA

Saggio ſcrittor de'glorioſi pregi
De la tua Patria, memorabil pegno
Di pietà, di valore, altero ſegno
D'honorati penſier, di fatti egregi:
Com'ella ottenne i più ſolenni fregi,
La maggioranza, e'l titolo più degno
Frà le Città del Siciliano Regno
Da'ben amati, & ben ſeruiti Regi:
Così poiche hoggi nel tuo chiaro ſtile
Ammira il Mondo il di lei merto, e'l nome,
Qual ſempre in mille impreſe inclito fue;
Di nobil quercia tù cinto le chiome
Ben chiamar ti potrai ſpirto gentile,
Conſeruator de l'alte glorie ſue.

DEL SIGNOR ANTONIO VENETIANI MAGGIORE

Tu che quand'io talhor turbato il ciglio
Prendo d empi rebelli aspra vendetta
Più d'vna porgi in danno lor saetta
Pronta ministra d'alto mio consiglio:
Con l'ali, e'l rostro, e l'vno, e l'altro artiglio
Qual già vn coruo il Roman, poiche te aspetta
A la Città, che per tuo nido hò eletta
Salua ogni mio fedel suo dolce figlio.
E perche chiaro sia de le tue piume
Dà al Branci la migliore, acciò ch'ei in carte
Descriua il tuo valore, e'l voler mio.
Così à l'Aquila disse il maggior Dio,
Indi tonando questa, e quella parte
Del mondo, vdi presente il santo nume.

DEL SIG. DON IPPOLITO
D'IPPOLITO.

Sante figlie di Gioue, ch'il primero
Secolo d'or d'alme virtuti ornaste,
Perche vile, ed informe indi il lasciaste
Tornando al vostro Ciel lucente altero?
Forse, che per turbar l'antico impero
Vostro, dagli atri abissi orrende, e vaste
Arpie, Furie, Piton, Scille, e Ceraste
Occupar questo, e quell'altro Emisfero?
S'altra cagion nel Ciel non vi ritiene
Deh ritornate à illuminar la terra,
E stabil soglio à voi sia Oreto regio.
Hor d'eterni piropi, ch'il Ciel serra
Fate corona à BRANCI spirto egregio,
Ch'al gran Palermo, e fama, e gloria ottiene.

DEL SIG. D. LEONARDO ORLANDINI, DEL GRECO

Ricchi doni ti dan Pomona, e Flora
Felice Oreto e più d'ogn'altro chiaro,
E Anfiteatro, e molo al mondo raro
Malgrado di Nereo t'han fatto ancora.
Tuoi Mausolei la viua fama onora,
E fonti, e strade, e torri, onde sei caro,
Nè fero fato, ò crudel tempo auaro
Faran, che tu non viua eterno ogn'hora.
Ecco BRANCI gentil dal cieco oblio
Hà guidato alla luce i mille, e mille
Onori, che ti dier gli antichi Regi.
Perche l'inuidia altrui ne paghi'l fio,
E s'odan l'onorate, e chiare squille
Degli amplißimi, e sacri priuilegi.

DEL R. S. D. BENEDETTO DELL'VVA.

Chi brama di saper certo, che sia
Publica dignità ch'il mondo honora,
E come langue, e come s'aualora,
Qui scienza gliel mostra, e leggiadria.
L'error del volgo, che non scerne il vero,
E'l vero prezzo suo quiui si legge,
E con somma dolcezza si tenzona.
Congiunte insieme, ed eloquenza, e legge
Si come fur nel secolo primero
Sol potean dar di ciò sentenza buona.
Cetera così dolce non risuona
Come di BRANCI la faconda lingua,
La qual PALERMO impingua,
E gloria, e nobiltà v'accresce, e cria.

DEL S. GIO. DOMENICO BEVILACQVA.

Qual Donna illustre, à cui diede natura
Qanto può dar di bello, e di perfetto;
Che'l crin di ricche gemme ornata, e'l petto;
Di ben mill'altre intorno il pregio oscura;
In questa de' tuoi fregi ampia testura,
Onde al supremo grado fosti eretto,
Sembra PALERMO il tuo splẽdido aspetto,
Co' doni, onde t'ornò l'eterna cura.
Di questi abondi sì, che più non lice
Bramar; nè più diffonde in altra parte
Il Ciel, fra quanto bagna il salso regno.
Quei, di che già ti fer tuoi Regi degno,
Vedrai, mentre'l tuo BRANCI in queste carte
Fa te stesso specchiar. O te felice.

DEL R. S. D. NICOLAO DE GLI ODDI PADOANO ALL'AVTORE.

Come potrà frà sì gradito stuolo
D'alti Cigni, e Canori
Roco, e palustre augel leuarsi à volo?
E se de' vostri honori
Corron ben mille il glorioso campo,
Io, che tutt'ardo, e auampo
D'entrar à sì famoso corso, e degno,
Tempro'l mio van desio;
Che d'appressarsi al segno
Spera indarno Cursor pigro, e restio.

DEL R. S. DON LEONARDO ORLANDINI DEL GRECO

O degli ingegni altero, e raro moſtro
E della noſtra età chiaro ſplendore;
Onde la vera gloria, e'l vero honore
Ritornan viui, e'n pregio al ſecol noſtro.
Qual de' Toſchi miglior purgato inchioſtro,
O di Grecia, ò di Roma alto ſcrittore,
O qual d'immortal grido acceſo core,
Potria agguagliarſi in parte al voler voſtro?
FRANCI, per voi la Patria hoggi immortale
Si moſtra, (e aggogni pur la turba vile)
Per voi all'età preſente, e alla futura:
Opporſi inuidia, ò tempo, à voi non vale,
Che Fama; con più ardente cura
Vi porta chiaro ogn'hor da Battro, à Tile.

DEL SIGNOR GASPARE DI REGIO, RATIONALE DELLA CITTA DI PALERMO.

Mentre, che gloriosa alma, e lucente;
ALBA diuina, al nostro Ciel riluce,
E tanti honori, e tante glorie adduce,
Che lieta rende questa, e quella gente:
Mentre, che dall'Occaso, all'Oriente,
Qual viuo fonte di perpetua Luce
Risplende il nome d'Alba, altero Duce;
A farsi eterno ancora, il Ciel consente:
Poi che non sol, l'alto valor, ne l'armi,
Nè de gli Illustri fatti archi, e trofei,
Troncan i vanni al Tempo ingordo, e auaro:
Ma de' purgati inchiostri, i dotti carmi,
E'l don di Branci, all'ALBA, in stil si chiaro,
Empie d'eternità gli immensi varchi.

DEL SIGNOR SEBASTIANO ANSALONE.

Mentre con tromba sì famosa, e chiara,
In dotte carte, in stil leggiadro, e adorno
A cui l'hore già mai non faran scorno,
Nè inuidia del ben d'altri tanto auara;
Il dotto, e nobil tuo BRANCI dichiara
I tuoi gran fregi, e qual la Patria intorno
Dee pien d'amor mostrarsi notte, e giorno
Cui desio inalza à gloria eccelsa, e rara;
Corran di puro latte le chiare onde
Oreto, e le tue Ninfe, i più bei fiori
Spargan con lieti accenti, e dolci carmi;
Da voi spirti gentil cui gratie infonde
Questo felice Ciel, s'essalti, e onori,
Con alto stil, con sacri bronzi, e marmi.

DEL MEDESIMO.

Queste son vere lode, e veri fregi,
C'hoggi spiega il tuo BRANCI in dotte carte,
Hor per lui si vedranno in ogni parte
I tuoi gran merti, onde t'inalzi, e fregi.
E come ti fer capo, i primi Regi
Del bel Regno, oue'l Sol manda senz'arte
Cerere, e Bacco, u'l Ciel lieto comparte
L'alte sue gratie ogn'hor, i suoi gran pregi;
Palermo ancor vedrai per che t'adorni
Di così chiari, e alteri doni, e sleghi
Da le calunnie; hor tien lieta la faccia,
Che più non temi 'l tempo; e già ritorni
Al felice primier tuo stato; hor spieghi
Le tue grandezze inuida lingua, ò taccia.

Aqu

DEL SIG. DON GASPARE VENTIMIGLIA.

All'apparir dell'ALBA
Ritenne il corso il vago Oreto all'onde,
E spargendo di fior l'amene sponde;
Con le sue Ninfe intorno
E'n lieto, e bel soggiorno
Con dolce suon, così cantando disse.
Hor, che gia il nostro ciel tutto s'inalba,
Ed apre il Sol chiaro perpetuo giorno,
Che con vergogna, e scorno
All'atra Notte vn termine prescrisse,
Che co'suoi neri vanni
Non mai l'albor de'santi raggi appanni;
Di sì beata luce,
Ch'à mezzo il ciel sempre fiammeggia, e luce.
Spirti gentil, felice alme ben nate,
A cui di gloria cale,
Ite col Branci à gara, è consecrate

A quest'

A quest'ALBA immortale
Dell'immortalità ne' tempi vostri
Le dotte penne, e gli honorati inchiostri.

DISCOR-

DISCORSO
DEL S. D. GIROLAMO
BRANCI

Sindico della Città di PALERMO, intorno alla difesa d'alcuni priuilegi d'essa Città.

All'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor CONTE D'ALBA D'ALISTE Vicere, e Capitan Generale per sua Maestà nel Regno di SICILIA.

NON è dubbio alcuno (Principe Eccellentissimo (che se 1
gli huomini volessero nel corso della lor vita reggersi con le regole della virtù, e caminare per la quasi smarrita strada di quella, ed anco ad altri con opere, e con parole dimostrarla, non

bisognerebbono loro molte leggi per ridursi egli-
no al sommo della felicità: nè meno i saui, ed ot-
timi principi, che più de gli altri amar deono il giu-
sto, ed hauer l'occhio alla conseruatione della Re-
publica, s'affaticarebbono ogn'hora tanto nello sta
bilire nuoue leggi, ed ordinare nuoui magistrati;
i quali raffrenino il corso, e facciano conoscere
l'errore à quegli, che trauiando il retto sentiero
2 della via naturale, ad altro non attendono, ch'à
3 preuaricare le santissime leggi della giustitia: la
quale (come dice Anselmo) altro non è ch'vna di-
rittura di voluntà, per se medesima osseruata (e
secondo altri Santi) che più gli altri, che se stessa
gioua, e pel ben commune lascia la propria vtilità,
e per la quale ad ogn'vno si danno le cose sue, sen
za eccettione, ò distintione di persone, secondo
il suo grado: cioè à Dio la religione, al padre, ed
alla madre l'vbidienza, a'maggiori la riuerenza,
à gli vguali la concordia, a'minori la disciplina, à
se stessi la castimonia, ed a'poueri la compassione,
e l'opera pietosa. Ma perche questa nostra natura
4 mortale, caduca, e corruttibile per lo peccato
diuenuta, ci hà malgrado nostro fatti abomine-
uoli in modo, ch'oscurato il chiaro lume dell'intel-
letto, confusa la memoria, ed infermata la vo-
luntà, riscaldato il cuore di mala concupiscenza,
ed ogni bell'ordine in noi dissipato, siamo già da
quell'incommutabile bene alle mutabili, mortali,
Io. 7. 20. e vane creature conuertiti, fatti al male proni,
5 e pronti; ed al bene difficili, e ritrosi, e fin dal-

la

la fanciullezza alla torta via inchinati, e da quel velenoſo ſtimolo, e contagioſo fomite moleſtati, e contaminati, e poi anco dalla noſtra malitia, e mala vſanza così grauati, ed accecati, che nel folle, e brieue ſogno di queſta vita della ſola ombra, e vanità nutricandoci, andiamo nel meriggio della verità, come nelle tenebre palpando, però gli Imperadori, i Rè, i principi del mondo, Iſa. 59.
e' Giudici, che per diuina diſpenſatione à gli al- 6
tri huomini ſon fatti ſuperiori (perche da Dio è ogni poteſtà) han ſempre di tempo in tempo, e Rom, 13.
di età in età, atteſo à ſtabilire molte leggi, alle 7 Exo. 31.
genti publicandole: accioche al meno per timor † della pena, l'humana preſontione riſtretta, e l'innocenza de' buoni frà i maluagi huomini foſſe difeſa, e ridotti quelli à caminare per la ſmarrita via della virtù inſieme co' buoni, per amor del bene ſi conſeruino nel tranquillo ſtato della concordia, e della giuſtitia, con pace, e con amore.

Deuter. 9.

† l. 1. C. ad leg. iul repetuu. c. ſicut de iureiuran.

QVINDI crediamo, che s'habbia moſſa la mente dell'Eccellētiſſimo Marc' Antonio Colonna l'anno di noſtra ſalute M. D. LXXXIII. 8
à mandar in luce la prima, e la ſeconda delle cinque parti delle ſue conſtitutioni, nelle quali con ben ordinata ſapienza trattando, d'ogni materia pertinente à reggimēto di Regno apriua camino; affinche queſti popoli à Sua Maeſtà Catolica fedeliſſimi, ed à V. Eccellenza come à tutti gli altri ſuoi

Real miniſtri non men deuoti, che vbidientiſſimi
godeſſero quella felicità eſtrema, ch eſperimentar
9 ſi può ſotto leggitimo gouerno di vn giuſto, e be-
nigniſſimo Principe * il quale ſia formato di quel
le tre parti eſſentiali, che ſono all'ottimo Principe
neceſſarie, e che ſono capi principali, ſopra i
quali s'appoggia tutta la machina dello ſtato:
cioè conſiglio, forze, e riputatione, chiamia-
mo per hora conſiglio quel lume della ragione,
che moſtra al Principe gli inſtrumenti del regna-
re, li quali ſono gli ordini di fondar la militia,
l'arte d'amminiſtrar la guerra, l'induſtria di man-
tenerſi la pace, la diligenza di regger gli accidenti,
le forme d'ampliar l'imperio, il giudicio di bi-
lanciar gli ſtati, la deſtrezza di temporeggiar con
gli inconuenienti, la maturità nel diliberare, la
celerità nell'eſſeguire, la coſtanza nelle coſe dili-
10 berate, la fortezza nelle ſiniſtre, la moderatione
nelle proſpere, la cognitione così certa delle coſe
11 diuine, che la ſuperſtitione non faccia timido,
la licenza non renda precipitoſo, e finalmente
l'intelligenza da penetrare la natura de ſudditi, †
e la prudenza di dar loro leggi conuenienti. Im-
peroche non baſta (come dice Iſodoro) che la
12 legge ſia buona, honeſta, giuſta, poſſibile, accom-
modata al tempo conueneuole, vtile, neceſſaria,
manifeſta, non per priuato commodo, mà per vni-
uerſal bene ſtabilita, ſcritta, publicata debitamen-
te à ſudditi; mà etiandio è neceſſario, che ſia
conforme alla natura, ed alle conſuetudini, à gli
ſtatuti,

* Latè caſſan. in catha. glor. mũdi parte. 5. per conſiderationes, & Lancelot. Conrad. in templo iudi. in tit. de impa. Rege. & de Principe. Sot⁹ de iuſt. & iur. lib. 1. quæſt. 2. col. 5.

† Sot⁹ de iuſt. & iur. lib. 1. q. 2. col. 5. ar. 2

ſtatuti, e priuilegi di que'luoghi, doue ella vien perpetuamente ſtabilita.

DI queſta vltima qualità cioè di eſſere accommodate alle conſuetudini, e priuilegi di queſta Patria parea, che mancaſſero alcune delle conſtitutioni di quel buon Principe, e crederemo perche egli non potea hauer piena, e diſtinta informatione di tutti que'priuilegi, che ne'Teſori del SENATO ſon riposti, e dicono i Dottori * priuilegi non ſolo quell'antiche, e preſcritte oſſeruanze, che fin da molti, e molti ſecoli ſi ſono nelle Città da'popoli inuiolabilmente mantenute, e coſtumate, mà etiandio tutte quelle conſuetudini, che lungamente s'hanno da tutti Cittadini oſſeruate, ſi come ſono quelle, che nell'archiuio del SENATO di queſta Città ſi veggono rigiſtrate, e publicate anco nelle ſtampe con l'autorità regia, e da tutti gli altri Princ'pi predeceſſori di V. Eccellenza cuſtodite, e nello ſtato loro conſeruate, alla forma, ed oſſeruato coſtume delle quali oponendoſi la legge, che di ſopra dicemmo ſeguiua ſucceſſo veramente aſſai contrario alla nobil mente di quel chiaro, e benigniſſimo Principe, delli cui infiniti, e ſegnalatiſſimi fauori fatti à queſta Patria, rimane, e rimarrà perpetua, grata, e glorioſa memoria) Imperoche cadendo l'immunità de'priuilegi ſotto il giuſto diſtributiuo per eſſer ricompenſa, e prezzo di ſeruigi preſtati al Principe, deue egli ſempre † hauer

13 14 15 16 17

* in l. hoc iure §. ductus aquæ ff. de aqu. quoti. & eſtiu. & in c. ſuper quibuſdã. §. præterea de verbo. ſigni.

† Sot. de iuſt. & iur. lib 1. q. 2. col. 2. art. primo.

hauer cura, che la giustitia sia bene vsata, così nelle diuisioni de gli vtili, nella distributione de gli honori, nella proportione delle grauezze, come anco nell'osseruanza inuiolabile dell'immunità, e de'priuilegi, sendo questo vno de'mezi più efficace, che possa adoperare il Principe per mantenersi l'amore vniuersale con li suoi.

18 19 HA similmente da presupporre V. Eccellenza illustrissima, che tutte l'immunità, le consuetudini, e tutti i priuilegi di questa Patria fidelissima sono stati conceduti in ricompensa di segnalati seruigi fatti à gli augustissimi predecessori di Sua Maestà Catolica, ed acquistati con fatiche intollerabili, e con ispargimento di sangue de'proprij Cittadini, per seruitio, propagatione, ed aumento della sua Real Corona, e per tal cagione, come rimuneratorij hanno vigore di contratto, e sono già diuenuti irreuocabili, all'osseruanza de'quali non solo i primi concedenti sono efficacemente obligati, ma etiandio tutti i successori nel Regno, nè quelli possono mai più senza giusta, e leggitima causa, che sia nel giuditio dedotta, e prouata riuocare, * non solo di potestà ordinata, e regolata secõdo le leggi, ma nè anco di potestà assoluta, secondo la vera, e più commune risolutione di tutti così Leggisti, come Canonisti.

* Magis commu. roland. aual. con. 13. nu. 30. lib. 3. bolog. con. 1.. num. 149. & cõ. 2. nu. 49. Io. Vinc. anna allega. 69. nu. 15. & seq. li. 1. bort. con. 16. n. 47. lib. 2. & cõ. 200. n. 130. in 2 vol. ceph. con. 149. nu. 86. lib. 4. decian. resp. 25. n. 21. lib. 1. & con. 51. nu. li. 3.

20 E La ragione è, ch'obligandosi il Principe
21 pel contratto, vsa la ragione del priuato, il

quale

quale non hà ampiezza alcuna di poteſtà. il che procede anco quando il Principe riuoca le gratie per via di legge vniuerſale, atteſo, che non può quella torre la ragione acquiſtata alle parti per 22
virtù di contratto, ſendo maſſime quello confir- 23
mato col giuramento, ſi come ſono tutti i priuilegi di PALERMO, imperoche ſenza eſpreſ-
ſa mentione del giuramento (come dice il Natta) † 24
la riuocatione non tiene. Ed auenga, ch'il Princi- 25
pe regolarmente ſia ſciolto d'ogni legge, nondimeno ſi lega indiſſolubilmente con la conuentione, che egli fa nel contratto, per la forza della ragione, che naſce dalla ſteſſa poſitiua legge da lui ſtabilita, laquale ſi domanda principe, del principe, il che tanto più gli ſi conuiene, quanto più ſappiamo, che l'iſteſſo Dio * inuiolabilmente oſſerua le ſue promeſſe, ſi come per le ſcritture ſacre leggiamo eſſerſi obligato ad Abrahamo, ed à gli altri Patriarchi: onde dicono tutti i Dottori concordemente ſeguendo Baldo in vn ſuo Conſiglio, † che l'attioni del Principe deono eſſere lontaniſſime d'ogni incoſtanza, e volubiltà, douendo egli eſſer immobile, come vna pietra angolare, e come vn polo al Cielo, perche ſendo egli imagine d'Iddio, e quaſi vn viceDio interra principalmente gli ſi conuiene hauer vna lingua ſola ed vna ſola penna, ramentandoſi di quel detto. Semel loquutus eſt Deus. E di quel, che ſi legge nel ſalmo ottanteſimo ottauo: Quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita. E di quell'altro anco: Quod ſcripſi

ſcripſi

† Cō.368 nu. 6. lib. 2.c.conſti tutus.; & ibi glo.de reſcrip.

Omnes præcicati ſupra.

* Bal.in l. 1.ſ prin.referens magiſtrū ſeu tétiarum. ff.de pact. Deci.con. 48.col. 3. & cō.600. nu. 2. & ſeq.Decia reſp.2.nu. 100.lib.1. & reſp.35 nu.2.in 2. beci. con. 56. nu. 8. plo.cō.11 nu.1.& 4.

† Cō.326 nu. 23. & bologne. con.2.nu. 42. rimina.Iunior con. 136. nu.22.lib. 1.menoc. cō.103.n. 62. in 1.

ſcripſi . non eſſendo coſa più abomineuole nel
26 27 Principe dell'incoſtanza della quale ſommamente
28 vien ripreſo Papa Celeſtino, perche le gratie, che
29 concedea il giorno riuocaua la notte, onde fù giu-
Omnes ſuperius dicti. dicato incoſtante, ed irragioneuole, che benche il
Papa habbia l'ampiezza della poteſtà, è nondime-
30 no huomo, e però ſuddito alla ragion naturale,
ed eſſendo egli fonte di giuſtitia, laquale è coſtan-
31 te, e perpetua voluntà, deè più, ch'in ogn'altro
riſedere nel petto del Principe. Che s'altrimēti aue
niſſe ſarebbe ad vn certo modo priuato del commertio humano, onde non gli deè eſſer lecito tutto quel, che può, ma ſolo quello, che con ragione, ed honeſtà deue potere, moſtrandoſi ſtabile nell'oſſeruare la promeſſa fede, come coſa conuenientiſſima ad vn'animo religioſo di Principe Chriſtiano, che ſe ciò inuiolabilmente oſſeruarono i Gentili, come ſi legge di Numa Pompilio, d'Hercole, d'Aleſſandro, e d'altri molti, i quali con ſi fatto mezo legarono coſi gli animi de' ſoggetti, che furono non ſolamente amati, ed honorati, ma per Dei terreni tenuti, e reputati, quanto maggiormente deono queſto fare i Principi catolici, i quali in modo alcuno non deono eſſer violatori delle promeſſe, e de' giuramenti loro, percioche quante volte auiene, che quelli rompono con l'aſſoluta poteſtà, all hora come traſgreſſori della propria fede oltre, che più grauemente de gli altri priuati peccano * ſi dimoſtrano al coſpetto del mondo ingiuſti, adoperatori di

* Bal. con. 324. ad fin. in primo & co. 343. col. 1 ad fin. co.

pienezza

 32

pienezza d'iniquità, e di tempestà, come ben disse vn Cardinale, † soggiugnendo, che quella clausola, che ne'rescritti de'principi si suol mettere di ampiezza di potestà, si deè sempre intendere di quella, ch'è conforme a'giusti termini della legge, e ch'è lodeuole, e non violenta ò dannabile: quindi altresì dicono i Dottori, * che per non si mostrar contaminata la riputatione del Principe di questa macchia di volubiltà, trouandosi per auentura alcun suo decreto contrario 33
alla concessione da lui fatta s'hà da presumere 34
essere stato egli ingannato, e per tal cagione cotal decreto esser nullo ed in osseruabile, ed altrimenti 35
ti succedendo, ch'ei con violenza, ed assolutamente comandi l'essecutione di quello, che tal precetto si deè annouerare tra'casi insoliti, fortuiti, ed impensati.

NE si conturbino però le conscienze troppo scrupolose, mentre diciamo, che'l Re non possa far questo, percioche questa impotenza 36
za è onnipotenza, che tanto vogliam dire, † 37
quanto se dicessimo il Re nõ puo far cosa indegna di se, nè puo mancare d'esser Re, si come ancora i sacri Teologi affermano mentre dicono Dio non puo peccare, * poiche quest'atto di peccare è d'imperfettione, la quale non cade in sua Diuina Maestà, nè pero è punto scemata l'onnipotenza in Dio, il qual se peccar potesse non sarebbe Dio. † Sendo dun que i priuilegi della Città

† Zabarel. i clem. pastoralis de re iudica. Socin. cõ. 164. nu. in 2. crau. cõ. 241. subn. 20. hippol. riminal. con. 45. nu. 53. lib. ptimo

* Oēs relati docto.

† Bal. cõ. 326. nu. 2. in fin. & n. 3. in 1. vol.

* Crauet. con. 241. nu. 20. menoch. con. 75. nu. 41. lib. primo

† C. vlt. & pœnit. Diuus Tho. in 3. parte sum. quolibet 5. q. 2. ar. 3. Zaba. con. 142. col. 2. meno. con. 158. nu. 22. &

seq.lib.2. di PALERMO rimuneratorij de'seruigi fatti
& con.75 a'predecessori di sua Maestà, anzi all'istesso Re no-
nu.37.38. stro signore, certa cosa è, che quelli sono pas-
39.& seq. sati in donagione, ed in contratto efficacissimo',
lib.primo per cause (come i dottori dicono) onerose, e
non gratuite, e conseguentemente son fatti irre-
uocabili in modo, che non può il Principe già mai
nè pregiudicarli, nè derogarli per mezo delle
38 Constitutioni da lui fatte, quantunque sieno leg-
gi vniuersali al Regno date per commun bene-
ficio: perche all'osseruanza inuiolabile di quelli si
39 ritroua Sua Maestà per legge di natura, di Gente,
e ciuile, e anco Diuina obligata, e conseguen-
temente Vostra Eccellenza Illustrissima, che
la sua Real persona degnamente in questo Regno
40 rappresenta. Sendo ella massime vn Principe, che
con l'attioni sue prudentissime, e religiose ac-
compagnate d'alto valore, e di virtù incompa-
rabile, e di grandezza d'animo, hà così stabil-
mente impresso vna efficace opinione nelle men-
ti di questi sudditi fedelissimi à Sua Maestà, di far
certi pronostici qual debba essere la futura con-
ditione del suo dominare, ch'ogn'vn giudica esser
questo grado a'suoi meriti poco, e che resta in
lei luogo capacissimo per qualsiuoglia aumento
di gouerno molto maggiore, hauendosi in cosi
breue spatio fatto conoscere per così religiosa,
ed osseruante delle cose Diuine, e per prudente
nelle humane, che bisogna ciascheduno confessa-
41 re, che tutte l'altre virtù rilucano nella sua perso-
na

na Eccellentissima, come seguaci necessarie della sua perfetta religione, laquale stando come guardia di quella porta,† donde sogliono entrare gli inconuenienti più pericolosi à gli imperij, e più dannosi a Principi, ed a'sudditi gli assicura di gouerno violento, dimostrando la bilancia della giustitia, e l'osseruanza delle sue antiche leggi per la finestra dell'equità, e della clemenza, segni indubitati, ed argomenti infallibili, che non sol debba l'Eccellenza V. ne'maneggi de gli stati superar col suo valore la gloria de gli huomini di questa età, ma ancora le memorie dell'antichità; oltre che la santità de costumi suoi particolari saranno gli originali, donde i sudditi copieranno le forme del viuer loro; non essendo cosa, che più presto, e più efficacemente passi in essempio, che'costumi della Corte,* da'quali nasce in buona parte il regolato, ò lo scorretto viuere dello stato, la quiete, ò'l disturbo de'popoli, la fama, ò l'infamia dell'istesso Principe: anzi da questi, come fondati su l'ottima educatione fonte, ed origine di tutti gli habiti ò buoni, ò rei, e fondamento principalissimo d'ogni felicità humana, si caua lo stabilimento, e la rouina de gli stati, il dominare, e'l seruire delle nationi, il nascere, ed il cadere de gli Imperij. Ed essendo ella ben ordinata partorisce quegli ottimi, ed heroici costumi, che in V. Eccellẽza Illustrissima si veggono, i quali oltre le sudette cose sono anco le radici delle buone leggi, che fondate ne buoni costumi sono le fucine dell'armi potẽti; è

† Liui. Deca. 1. li. 5.

42

43

* Plat. in repu. Michael. vlcurru. in tract. de regi. mundi. par. 2. q. 2. princ. n. 84. cassa. in cata log. glo. mũdi par. 5. cõl. 14.

44

doue sono i costumi, le leggi, e l'armi † in gra-
do d'eccellenza, di necessità conuiene, che sia
gran potenza nello stato, gran felicità ne' sudditi,
e gran Maestà nel Principe, il quale con si buona,
e diligente coltura dell'animo, con la quale si da
lume all'intelletto, imperio alla ragione, termine
alla volontà, e freno à gli affetti; regola l'attioni sue
in maniera nel suo gouerno, che non solamente
osseruerà l'immunità a' sudditi, mà come religioso
osseruatore della propria fede haurà sempre oc-
45 casioni prontissime, onde possa ampliarle, e pro-
46 teggerle, obligando gli animi di quelli non che ad
47 amarlo, e come giusto temerlo, mà etiandio co-
48 me essempio di santità, di religione, e di fede ad
vn certo modo adoralo.

IL secondo principal presupposto, che si fa nel presẽte caso, è che meriti di questa Città d'ogn'altra del Regno prima, e fedelissima, sono non solo pienamente prouati con l'autorità di grauissimi Istorici, *(a' quali si da piena, ed indubitata fede) mà etiandio col testimonio di molti Imperadori, e Rè, nelle narrationi stesse de' priuilegi conceduti à questa nobilissima Patria. Ed accioche non si stimi forse, che' priuilegi nostri sieno fondati ne sogni, ò nelle fauole de' romanzi, ò pure nel grido, e nell'opinione della sciocca plebe, hò giudicato necessario addurne alcuni pochi principij, perche con verita ogn'un conosca quali, e quanti sieno i meriti di essa Città, e come degnissima si mostra d'esser ornata

† Michael vlcur. de regi. mundi cepol. de impar. milit. delig. Lancelot. Cõradus in tẽplo ind. de impar. §. 1. q. 4. vers. gladium & vers. Arma.

* Glos. & ibi doct. in c. placuit 16. dist. & in c. quãuis 21. distin. Bart. in l. 1. nu. 21. & seq. ff. si cert. peta. vbi etiam Alex. Deci. Ias. & alij. abba. & omnes in c. cum causa de proba. de ...ian. resp. 19. nu. 80. ib. 3. & resp. 21. ...29. li. 1.

ser'ornata di tanti chiari, ed illustri titoli, e di così amplissime essentioni, ed immunità; Sendo verissima conchiusione de'legisti, ch'al † Principe, che narra gli altrui meriti nel priuilegio da lui conceduto si dia piena fede; e che cotal narratione habbia virtù, ed efficacia di legare, ed obligare non solo il concedente all'osseruanza del priuilegio, * ma etiandio tutti gli heredi, e successori di esso nello stato, come di sopra dicemmo nel primo presupposto.

49 † Bar. in l. ambitiosa col. 11. de decret. ab oad. facié. Deci. con. 191. col. 3 notāt oēs. in clem. 1 de proba. natta. cō. 367. n. 16. in 2. & cō. 522. n. 31. lib. 3. hip-pol. ri-min. con. 171. n. 37. lib. 2. * Magis com. Lau ren. chie-ro. cōmu. opin. cēt. 3. conclu. 87. Bors. con. 16. n. 55. lib. 1. ceph. con. 168. num. 44. lib. 2. Osaf. decis. peda. 155. in prin. man. dosi. ad Ro. cō. 56. num. 7.

ENTRANDO dunque à dimostrar'all'Eccellenza V. Illustrissima i moltissimi meriti di questa Illustre, e famosissima Città si darà principio dal testimonio di Federico Imperadore, tralasciando infinitissime cose, che dir si potrebbono intorno alle gratie, ed alle immunità cōcedute dal Conte Roggiero, e dal Rè suo figlio primo coronato in questa Città, nellaquale pe'gran meriti che in essa conobbe, constituì il Solio Reale perpetuamente per tutti i Rè successori, ed ordinò, ch'i Rè di Sicilia Principi di quella parte d'Italia, che si chiama il Ducato di Puglia, ed il Principato di Capua, e ch'erano per coronarsi Rè, non si potessero coronare altroue, ch'in PALERMO come capo del Regno, e quiui fossero inuestiti della corona, e del dominio Reale, come appare per vn suo priuilegio dato nella detta Città l'anno di nostra salute 1129. a'15. di Magio: e cosi anco si legge di Guglielmo 50
Primo in vn suo Priuilegio cōceduto al Clero Pa- 51
lermitano, 52

lermitano, dato in Messina l'ãno 1155. e di Gugliel mo Secondo, di Tancredi, e d'Arrigo sesto Impera dore in vn'altro priuilegio dato nella sudetta Città l'ãno 1195. nel mese di Giugno, con queste parole.

NOS attendentes deuotionem dilecti fidelis nostri Bartholomei venerabilis Panormitani Archiepiscopi, & omnium Canonicorũ Panormitanæ Ecclesiæ; considerantes etiã dignitatẽ, et prærogatiuã ipsius ECCLESIAE PANORMITANAE, QVAE
53 *SEDES EST, ET CAPVT REGNI nostri Siciliæ, & in qua ipsius Regni Coronã primo portauimus &c.*

E Finalmente da tutti gli altri loro serenissimi successori, per non essere per auentura con troppo lũgo discorso molesto all'orecchie dell'Eccellenza V. Illustrisima, laquale e con segni, e con opre, si è dà che venne dimostrata inchinatissima ad anteporre l'autorità di questo Illustre SENATO, e la dignità publica a vani affetti, ed alle radicate pasioni de gli altrui animi inuidiosi, i quali s'ingegnano sempre mai di corrompere la verità con infinite bugie. Leggonsi dunque nel priuilegio

priuilegio cinquantesimo quinto di Federico sudetto le seguenti parole.

FRIDERICVS Dei gratia &c. Regnantibus gloria tunc extollitur, suæq; liberalitatis, & munificentiæ claritas dignæ laudis præconijs sublimatur, cum dignis, & benemeritis non solùm in speciali, verùm etiã in generali grata meritorum retributione respondet. Nam licèt Principis largitas gratias fieri suadeat, obsequiorum tamen fideliter præstitorum gratitudo compellit. præsentis itaq; priuilegij serie notum fieri volumus vniuersis, tàm præsẽtibus, quàm futuris: Quòd considerantes felicem Panormitanam Vrbem, quam progenitores nostri diuæ memoriæ, tanquam amœnitate naturali conspicuam, & deuota fidelitate, ac fideli deuotione pollentem in REGNI CAPVT, & meritò, eligere decreuerunt quamquam dignis gratijs, & gratiosis immunitatibus dotaue- 54

runt,

runt, ne dum concessis, verum etiam, & alijs concedendis largitionibus fore dignã: ac volentes propterea intuitu præsertim innatæ deuotionis, & fidei, quam Ciues dictæ felicis Vrbis constantibus animis erga progenitores nostros prædictos, nos, & regales nostros continuè gesserunt, & gerunt, id semper ostendendo manifestè, per operas personarum laboribus nõ parcendo, nec mortis pericula formidando Vrbem ipsam gratiosis communire fauoribus, ac dignis præmijs, & gratiarum, ac immunitatibus, largitionibus decorare, præfatæ Vrbi, ac eius ciuibus immunitates, libertates, & gratias infrascriptas de mera, & spetiali gratia in perpetuum concedendas duximus, ac etiam confirmandas.

E quel che siegue. In oltre l'istesso Imperadore nel suo primo priuilegio, trattando de' meriti di questa Patria così disse.

REGIÆ

REGIAE ſerenitatis reſpicit 56
gloriam, ampliat laudem, ſu-
ſtollit altius dignitatem, Cum
fidelium ſuorum fidem conſiderat, deuo-
tionem accendit, & digna ſeruitia æqua
retributionis lance compenſat. Conſide-
rantes igitur expertam fidem, & grata
ſeruitia, quæ vos Ciues Panormi fideles
noſtri prædeceſſoribus noſtris felicis memo-
riæ, & noſtræ celſitudini deuotè ſatis, &
fideliter ſemper exhibere curaſtis, & quæ
in antea poteritis exhibere: attendentes
etiam qualiter pro fidelitate noſtra ſeruan
da, eo videlicet neceſſitatis articulo quan-
do præ turbatione Siciliæ RARA FI- 57
DES ERAT in alijs, & ferè ſinguli
titubabant non ſolum rerum veſtrarum
diſpendium, verum etiam perſonarum
pericula, & fideliter pertuliſtis, &c.

SIMILMENTE Federico terzo di queſto nome Re di Sicilia così teſtimonia de'meriti della Città di PALERMO.

F FRIDE-

38 *FRIDERICVS tertius Dei gratia Rex &c. Solida laus est regiæ dignitatis, & constans præheminentia sedis eius dum suis fidelibus, & subiectis præcipuè benemeritis & condignis ea liberalitate, & benignè concedit, per quæ status, & conditiones eorum de bono in melius augeantur. Attendentes itaq; fidem puram, & deuotionem sinceram, quam omnes, & singuli homines Ciuitatis PANORMI experti fideles nostri, ergà serenissimos dominos felices Reges Siciliæ progenitores nostros diuæ memoriæ dominum Iacobum Aragonum, & olim Siciliæ Regem Illustrem reuerendum, & carissimum fratrem nostrum dum Regno Siciliæ præfuit, atq; nos deniq; prompto Zelo, totaq; animorum constantia semper gesserunt, & erga celsitudinem nostram gerere dignoscuntur, nec minus grata satis, & accepta seruitia per eos ipsis dominis, atq; nobis deuotè, fi-*

deliter.

deliter, & indefessè collata, & quæ nobis conferunt, nullis PARCENDO LABORIBVS, nulla vetando dispendia, personas, & bona eorum liberaliter, & intrepidè exponendo pro nostri exaltatione dominij, nominis, & honoris; ac conferre poterunt in antea (dante domino) gratiora, dum deceat excellentiam nostram, vt sicut hæc talia, tantaq; sentimus ab eis fore nostris prædecessoribus, & nobis impensa ea non absq; remuneratione ad gratiarum recompensationē sinamus nuper, &c.

E nel priuilegio quartodecimo del medesimo, nel quale si conferma vn priuilegio di Corrado si leggono queste parole.

CORRADVS Dei gratia Ro-
manorum in Regem electus sem 59
per Augustus, Hierusalem, &
Siciliæ, Rex, &c.

Culmini nostro cedit ad gloriam, & subiectorum animos deuotius in gratitudi-

ne obsequiorum adducimus si eis congruis, & successiuis beneficijs prosequentes illas sibi libertates concedimus per quas fortunas suas diuersimodè valeant ampliare, ea propter præsenti Priuilegio notum facimus vniuersis fidelibus nostris præsentibus videlicet, & futuris: Quòd nos attendentes fidem puram, & deuotionem sinceram hominum PANORMI nostrorum fidelium grata, & accepta seruitia, quæ Diuo Augusto quondam Domino patri nostro recolendæ memoriæ, & nobis post eius obitum præstiterunt, præstant ad præsens, & præstare poterunt in futurum.

CON quel che siegue, e procedendo in oltre nel Priuilegio vndecimo del medesimo Rè così leggiamo.

CONSIDERANTES expertam fidem, & deuotionem sinceram Ciuium prædictorũ, necnon attendentes grata seruitia per eos prædeces-

prædecessoribus nostris collata, & quæ nobis satis deuotè conferunt, & conferre poterunt gratiora, ipsis Ciuibus nostris fidelibus tanquam benemeritis prædicta priuilegia dictorum diuorum dominorum perpetuo robore confirmamus.

DI più nell'istesso priuilegio si legge vn priuilegio di Federico Imperadore, per lo quale si concede l'immunità, ed essentione, che fù conceduta a' Messinesi, e della quale essi tanto si gloriano. 60

NOS considerantes integritatem deuotionis, & fidei, quam prædicta vniuersitas erga nostram celsitudinem promptè, humiliter, & indefessè gessit, & gerit, necnon fidelia, & grata satis obsequia, per eam illustribus dominis prædecessoribus nostris claræ memoriæ, & nobis constanter fideliter, & deuotè collata, & quæ in futurum nostro culmini auctore domino conferre poterit gratiora, dum inter alia regiæ dignitati

expediat

expediat benemeritos, & fideles; & præcipuè quos constat personas, & omnia bona eorum pro regnantis gloria liberaliter, & intrepidè exposuisse, & per omnia esse paratos exponere immunitatibus, gratijs, honoribus ampliare Ciuibus prædictæ Ciuitatis PANORMI, & eorum hæredibus in perpetuum prædictam libertatem, & immunitatem, quæ prædictis Messanensibus per nos concessa, & confirmata extitit, sicut in prædicto priuilegio prædictis Messanensibus per nos propterea facto plenius continetur, &c.

E per dimostrare all'Eccellenza V. Illustrissima meriti d'attioni singolari, e segnalatissime de' nostri Cittadini verso le Maestà de' loro Padroni, e come e di valore, e di fede non che s'agguaglino à tutti gli altri Regnicoli, ma di gran lunga gli auanzano, potrà V. Eccellenza sentire quel che ne dice l'istesso Federico nel suo priuilegio trentesimoquinto à questa fedelissima Patria conceduto.

FRIDE-

FRIDERICVS Dei gratia Rex Siciliæ &c. Regalis exposcit benignitas illos gratijs, & beneficijs ampliare, quos fidei decorat integritas, & seruitiorum experientiæ approbant, & commendant, per præsens igitur priuilegiū notum fieri volumus vniuersis, tàm præsentibus, quàm futuris. Quòd cum vniuersi homines nostræ felicis Vrbis PANORMI fideles nostri, qui pridem infra proximè præteritum mensem Aprilis præsentis quartadecimæ indictionis ad obsidionem nostrā, nostrorumq; fidelium Castri ad mare de gulfo, in quo tunc hostes nostri in offensionem nostram, nostrorumq; fidelium receptati manebant, communiter, & vnanimiter accedentes in expugnando, debellando, & capiendo Castrum ipsum cum nostris alijs fidelibus Regni nostri animosis insultibus certauerunt, personas eorum, morti exponere non verendo, quinimo se necis periculis lætan- 61

ter,

ter, & voluntariè ſubmictendo promptè, ac prouidè laborarunt, & præ labore nimio inſudarunt.

AGGIVNGASI alle ſudette coſe quanto l'iſteſſo Re dice nel priuilegio conceduto à queſta Città, cinquanteſimo quinto, doue con-
62 ferma il titolo di Capo di Regno giuntamente e tutte quelle gratie, libertà, prerogatiue, ed eſſentioni, che da gli altri paſſati Principi furono concedute, e particolarmente quelle dell'Imperador Federico, la cui lunga narratione per breuità tralaſciamo, paſſando al teſtimonio di Re Pietro di glorioſa memoria, di queſto nome ſecondo, il quale nella ſeguente maniera dice.

63 *PETRVS Secundus Dei gratia Rex Siciliæ &c. Si Panormitanam Vrbẽ felicitatis titulo ſuæ fidelitatis meritis inſignitam, in qua prædeceſſorum noſtrorum Sedes, & glorioſa Cunabula claruerunt, & ipſi prædeceſſores noſtri Reges, & Principes, priuilegijs, immunitatibus, & gratijs plurimis decorarunt. Nos etiam, qui Dei nutu ab illis*

Regibus,

Regibus, atq; Principibus originem trahimus, atq; in eadem Vrbe ortum habuimus, & Sceptrum Regni suscepimus, sicut ipsam veri amoris, & fidelitatis actibus vidемus excrescere, sic eam debemus, & cumulatis honoribus, & notabilibus gratijs perpetuò insignire. Præsentis itaq; priuilegij serie notum fieri volumus vniuersis tàm præsentibus, quàm futuris, Quòd attendentes grata satis notabilia, & plurima fidelitatis obsequia, quæ PANORMITANI Ciues ab illo tempore, quo Gallorum communium hostium importabile iugum surrepti, prædecessoribus nostris dominij abiecerunt; à quibus redeundi ad naturalis matris gremium à cunctis Siculis exemplum laudabile assumptum est, & prædecessoribus nostris, & nobis continuò præstiterunt, & præstare non cessant duris obsidionibus, bellicis calamitatibus, vastationibus, incendijs, alijsq; aduersitatibus plurimis pro gloriosæ 64

Virginis obseruantia non cedentes, vt tàm ipsi, quàm eorum posteritas euidenter intelligant, ex virtute gloriosum illis honoris præmium contigisse: PANORMITANOS ipsos, & quoscunq; alios habitatores Vrbis eiusdem; ab onere suscipiendi hospites, & dandi robbam nobis; nostrisq; regalibus Curialibus, & quibuscunq; personis alijs cuiuscunq; gradus, & conditionis existant, pro quacunq; causa de spetiali gratia, & speciali scientia ex nunc in antea in perpetuum duximus eximendos.

65 ED il medesimo Re nel seguẽte priuilegio conferma tutti i priuilegi, le consuetudini, è buoni costumi della Città di PALERMO, con parole efficacissime, ed honorate, lequali per passare inanzi à quel, che dicono gli altri Re tralasciamo. Nel priuilegio dunq; centesimo duodecimo così dice il serenissimo Re Lodouico.

LVDO-

LVDOVICVS Dei gratia Rex Siciliæ, &c. Noua felicis nostræ coronationis festiuitas, & ad regium fastigium nostra noua elatio gloriosa, meritò nos inuitat, (quam quam etiam hoc nostræ clementiæ sit innatum) vt nouas gratias, atq; præmia cunctis nostris fidelibus, & præsertim benemeritis conferamus. Per præsens itaq; priuilegium notum fieri volumus vniuersis tàm præsentibus, quàm futuris, Quòd attendentes antiqua fidelia obsequia per dilectam nobis vniuersitatem felicis Vrbis PANORMI, diuæ memoriæ gloriosis principibus dominis, Auo, & Patri nostris Regibus, ac eorum prædecessoribus tota meritis, & animi puritate collata, quæ nobis confert, & conferre poterit (dante domino) gratiora, necnon fidem puram, & dilectionem sinceram, quas eisdem dominis Regibus semper gessit, & nobis gerit. Ad supplicationem nuper nostro culmi

ni humiliter factam pro parte vniuersitatis Vrbis eiusdem per Ioannem de Caluellis militem, Manfridum de Albaneto iuris ciuilis professorem, Andream de Falcilia, & Henricum de Bandino de Panormo fideles nostros Sindicos eiusdem vniuersitatis ad nostram præsentiam destinatos. Eidem vniuersitati tanquam benemeritæ in perpetuum à primo Septembris proximo futuræ duodecimæ inditionis in antea gratiose concedimus. Quòd renuntiatio, &c.

E Per dimostrare più distintamente à V. Eccellenza Illustrissima non solo i meriti di questa antica, e nobilissima Città, ma etiandio le prerogatiue del suo primato in questo Regno l'addurrò in testimone l'vno, e l'altro Re Martino d'Aragona, e la Regina Maria, i quali giuntamente in vn priuilegio dato a' PALERMITANI così dicono.

MAR-

MARTINVS Dei gratia Rex Aragoniæ, & Martinus eadem gratia Rex Siciliæ, ac ducatuum Athenarum, & Neopatriæ dux, & eiuſdem Regni Aragonum primogenitus gubernator generalis, & Maria eadem gratia dicti Regni Siciliæ, & ducatuum prædictorum Regina, & Ducißa, & in dicti Regni Siciliæ, & ducatuum eorundem regimine, & ſolio, omnes tres conſedentes, conregentes, & conregnantes. Et ſi innata benignitas regia, ſubiectorũ præces libenter exaudit, multo fortius angitur cum ab his ſuſcipit plurimum obſequioſa ſeruitia, eorum ſupplicationibus inclinati, præſentis itaq; reſcripti ſerie cunctis eſſe volumus manifeſtum. Quod pridie, &c. 67

E Poco dopo queſto ſi legge nel medeſimo priuilegio il ſeguente capitolo, il quale auenga che ſia con parole Siciliane antiche formato, è nondimeno tutto pieno di ſoſtanza. Ne io l'an- 68
derò

Decian. in apolo. cō contra Alcia. ca. 16. num. 7. Michael Alcurrū. in tract. d regimine mūdi par. 4. 3. q. princi. num. 1 in fine.

derò punto alterando, già che le parole antiche oltre che hanno in se molto del venerando, e per ciò si dimostrano à primo aspetto non solamente degne di fede ma di riuerenza ancora, esprimono con efficacia maggiore il concetto dell'animo di que' padri, i quali più ch'alla politezza delle parole attendendo alla qualità del negotio; così inornatamente, e più volte le medesime voci replicando espressero il giusto desiderio loro.

ITEM supplica la preditta vostra vniuersitati di PALERMV, che intra li altri priuilegi dila ditta Citati, & Catridali Ecclesia dila ditta Citati le sia accettatu, & approbatu, & si necesse fuerit de nouo concessu, che li preditti serenissimi Signuri Re, & Regina, & tutti li altri successuri loru (sequitandu li vestigij di loru serenissimi predecessuri) si digianu coronari, & recipiri loru sacru diadema in la ditta Citati di PALERMV in lu locu vsatu, & consuetu, nihilominus la curuna prindiri per manu di lu Reuerendu Arcipiscupu di PALERMV lu quali sarrà per lu tempu, cusì comu è statu vsatu, & consuetu per li priuilegi dila ditta Citati, & à consolationi dila ditta Citati, & vniuersitati, dignetur la serenitati di ditti Signuri Re mettiri in executioni la ditta coronationi.

PLACET

PLACET regijs maiestatibus; Quòd coronatio regalium fiat in VRBE PANORMI; prout fieri debet, & hactenus fuit consuetum, quam coronationem dictæ maiestates celebrabunt, quàm citius poterunt ad totius Regni consolationem. 69

ED il medesimo Re nel priuilegio centesimo decim'ottauo nella seguente maniera parlò di questa Città felicissima.

MARTINVS Dei gratia Rex Aragonum, &c. Et si prædecessorum nostrorum gloriosæ memoriæ principum immunitates, & gratias nostris hactenus concessas subditis clementia suggerente tenemur ex debito confirmare, quanto benignius eis, & nostra ducimur ampliare. Tronus nanq; princi- 70

pis

pis ſublimatur, cum gratijs, & immunitatibus fideles, & ſubditos ad obſequia attrahit, & amorem, illos potiſſimè, qui pro regijs ſeruitijs perſonas, & bona quælibet varijs ſubmittere periculis non formidant. Cum itaq; vniuerſitas hominum felicis VRBIS PANORMI, qui & felicis recordationis illiſtriſſimis principibus Siciliæ Regibus, & nobis multifariè, multiſq; modis feruenti animo ſeruierunt, per dilectos fideles noſtros Nicolaum de Lombardo militem, Nicolaum
71 *Subtilem legum doctorem, Calcerandum de Cartellano, & notarium Lucam Pullaſtra Sindicos dictæ vniuerſitatis, per eam noſtris culminibus nuperrimè deſtinatos certa capitula ſupplicatoria noſtris humiliter præſentauerint maieſtatibus, quorum tenor inferius eſt inſertus &c.*

E Succeſſiuamente il ſereniſſimo Re Alfonſo per vn ſuo priuilegio centeſimo venteſimo primo conferma tutti i priuilegi, e le conſuetudini

ni di essa Città, e di nuouo le concede molte gratie, come à benemerita, del che ne rendono infallibil testimonianza le seguenti parole.

ALFONSVS Dei gratia &c. 72
Præsentis priuilegij serie notum fieri volumus vniuersis tàm præsentibus, quàm futuris, Quòd in nostræ maiestatis conspectu comparentes nobiles Leonardus de Bartholomeo legum Doctor, & nostri Regni Siciliæ prothonotarius, & logotheta, Ioannes de Abbatellis miles, & Franciscus de Vigintimilijs ambaxiatores nostræ felicis Vrbis PANORMI nobis infrascripta capitula obtulerunt, humili supplicatione postulantes, vt dignaremur dictæ Vrbis capitula confirmare, & rathificare. Quorum supplicationibus benignius deflexi, ac attentis seruitijs tàm retro Regibus prædecessoribus nostris diui recordij, quàm nobis præstitis, & præstare non desunt quotidie animo libe-

rali tàm ipsa vniuersitas, quàm singuli Ciues, quæq; confert ad præsens, & præbere poterit in futurum (volente Domino) meliora, in vnoquoq; dictorum capitulorum responsiones fecimus, &c.

ED in oltre l'istesso Re nel priuilegio centesimo ventesimo secōdo, entrando in cose particolari intorno à' segnalati seruigi fatti alla sua real' corona da questa Città, dice nella seguente maniera.

73 *NOS verò consideratis obsequijs, iugibus, fructuosis per vniuersitatem eandem & eius singulares homines ab olim præstitis diuæ recordationis retro principibus Regibus Aragonum, & Siciliæ nostris progenitoribus, & nostræ excellentiæ quæq; præstant indesinenter maximè subueniendo serenitati nostræ in arduis necessitatibus nostræ Classis de proprio dictæ vniuersitatis peculio in bona pecuniæ quantitate, super petitis*

in

in eisdem capitulis nonnullas gratias, & concessiones fecimus prout in fine cuiuslibet capituli nostræ responsiones ostendunt, quorum series talis est, &c.

E parimente il medesimo Re Alfonso nel priuilegio centesimo ventesimo settimo nel seguente modo parlò di questa nostra, sopra ogn'altra degna e fedelissima Città.

ET si cunctos nostro subiectos imperio liberali, quadam benignitate suis temporibus condignis prosequimur fauoribus illos tamen attentiori consideratione fouemus, quorum innata fidelitas notanda, & fructuosa seruitia nostro conspectui multiformiter grata sunt, sanè considerantes pro parte vniuersitatis felicis Vrbis PANORMI oblata fuisse nobis capitula huiusmodi seriei, &c. 74

COSI anco potrebbono addursi molte altre, e quasi innumerabili autorità del serenissimo

Rè Giouanni, e d'altri successori, che à bello studio tralasciamo per ritornare ad vn priuilegio quarto di Re Federico, del quale ci erauamo scordati, poiche sendo di molta importanza conuiene, che sene faccia debita memoria, confermandosi per quello vna importantissima Constitutione di questa Città, ed essendole stato conceduto per segnalatissime attioni de'nostri Cittadini; e le parole de la Maestà di Federico con la solita fedeltà qui sotto da noi si riferiscono.

3. Panormitani Cines.

75 *CVM felix Ciuitas nostra PANORMI PRIMA REGNI NOSTRI SEDES EXISTAT, & à progenitoribus nostris priscis Regibus multis approbatis consuetudinibus fuerit honorata, quæ tàm vtilitati regnantium dominorum, quàm opportunitati Ciuium dignoscuntur, dignum duxit nostra serenitas specialem vobis gratiam indulgere vniuersitati vestræ liberaliter concedendo, quatenus illa vestra consuetudine, per quam nullus Ciuis PANORMI cogi debet exire de Ciuitate*

tate ipsa pro aliquo negotio publico, vel priuato, ciuili, vel etiam criminali ad causandum ob aliquam citationem officialium curiæ nostræ illa etiam consuetudine, per quam dicti officiales per modum inquisitionis generalis, vel specialis, aut alium extraordinarium modum, in priuatis, & publicis criminibus quibuscunq; contra vnum vel plures de iam dicta Ciuitate non debent procedere ex eorum officio, vel ad denuntiationem etiam alicuius, & præcipuè quando patratores criminum nequeunt inueniri; ad penam personalem, vel pecuniariam infligendam. Necnon omnibus antiquis, & approbatis consuetudinibus vestris, quibus ab eorundem progenitorum temporibus, & præcipuè à tempore .VV. iunioris consobrini nostri vsq; ad hæc felicia tempora nostra vsi, & gauisi estis, vtamini, & eas absq; contraditione qualibet, non obstantibus nouis constitutionibus nostris, loquentibus specialiter tan-

quam

quam priuilegia à nobis, aut prædeceſſoribus noſtris indulta, & conſuetudines, per qua, & quas citati à curia noſtra vel iudiciaijs regionum à locis eorum exire nullatenus tenebantur, quam ſuper exigenda pœna ab vniuerſis, &c.

76 DA queſta conſuetudine per lo ſudetto priuilegio particolarmente confermata, da tempo immemorabile preſcritta, e fin'al preſente oſſeruata, naſce che' Cittadini di PALERMO (come altra volta habbiamo dauanti all'iſteſſo Eccellentiſſimo Marc'Antonio conteſo) non poſſono ſotto alcun preteſto eſtrarſi da queſta Città, etiandio che foſſero per real ſeruitio di ſua Maeſtà chiamati, ſe prima non vien chiaramente dal Re dichiarata la cauſa dell'eſtratione, come nel tempo del Re Catolico auuenne, il quale ad inſtanza del SENATO rilaſciò due Nobili Cittadini, che per ſuo real ſeruigio chiamato hauea, ſolo per conformarſi à quell'oſſeruanza inuiolabile, che naſce dalla virtù del priuilegio, e conſuetudine predetta, e queſto non già perche i Cittadini ricuſaſſero di voler ſeruire con prontezza il ſuo Re, poiche altro mai non han bramato, che ſpargere il proprio ſangue in ſuo real ſeruigio, ma per ouiare alla malitia d'alcuni miniſtri, che ſotto quel preteſto intendeuano

tendeuano far pregiuditio a'priuilegi, donde si stabilisce, che nè attori, nè rei, nè per cause ciuili, ò criminali possono essere estratti. Ed estrarsi dalla Città vn Cittadino si dice quando è astretto conferirsi altroue fuor di essa Città à domandar la sua giustitia, ò à difendere la causa dinanzi à qualunque magistrato, poiche per tale effetto sono in questa Città constituiti i Giudici Pretoriani per le cause ciuili, ed il Capitaniale per le criminali, auenga, che hoggi, e gli vni, e gli altri sieno per l'vno, e l'altro effetto vniti, ed vn Giudice altresi dell'appellatione, i quali trè magistrati sono gli ordinarij de'Cittadini di PALERMO. Quindi è, che partendosi il Vicerè nessun altro officiale ordinario collaterale dell'istesso Principe, quantunque supremo, etiandio, che sia Delegato Regio hà 77
giuriditione alcuna, se non per trè giorni, che Triduo vniuersalmente si dice, il che procede per la somma autorità del Principe, i cui raggi si presumono durare per quel tempo, come communicati virtualmente dalla presenza sua à quegli vfficiali, che dall'autorità, e lato suo dependono, affinche si possano in quello spatio di tempo esseguire, ò terminare quelle prouisioni Viceregie, che si ritrouassero per auentura cominciate al tempo della partenza, e tutte quelle controuersie e liti, che parimente possono nel medesimo triduo decidersi. Ma trascorso quello, ed essendo assente il Vicerè non hanno i suoi collaterali od ordinarii sieno, o delegati (etiandio di cause la cognitione 78
delle

Latè Ferdidā.bon. super con sue. & cō. 2. in. 4. vol.

In consti. statuimus

delle quali non ſpetta à gli ordinarij di eſſa Città) autorità, nè giuriditione alcuna, anzi le ſteſſe cauſe de'Cittadini, tanto ciuili quanto criminali pendenti alla Gran Corte, reſtano per la forza e virtù del priuilegio ſtabilito con clauſola abdicatiua (per vſar queſta voce) ò pure priuatiua à tutti gli altri officiali, nella giuridittione de' ſopradetti Pretore, e Capitano, e lor Giudici, come ordinarij, da' quali può ogn'vno riportare la ſua giuſtitia; ſenza che ſia aſtretto difendere la cauſa ſua per ſorte fuor della Città, ò dinanzi ad altro Giudice incompetente, e ciò è ſtato da tutti' paſſati Principi coſtumato, e da Sua Maeſtà confermato à beneficio de'Cittadini, percioche ſe rimaneſſe ò tutta, ò parte della Gran Corte, ò altro Delegato nelle cauſe ſtraordinarie ſenza il Vicerè, con poteſtà riſtretta, e limitata per inſtruttioni (ſe bene eſteriormente appareſſe d'altro modo) ed vſaſſe giuriditione ſopra vn Cittadino, biſognarebbe, ch'il Cittadino per farſi ſpedire mandaſſe appreſſo il Vicerè, ilche ſarebbe appunto vna eſtrattione indiretta, ed vn eſſer legato, e non poter'eſſere ſciolto, e conſeguentemente vn mandare à terra il ſudetto priuilegio, che hà il Cittadino di non poter eſſer eſtratto dalla patria ſua per neſſun modo. Atteſo che eſtraendoſi la cauſa s'eſtrae altreſi eſſo Cittadino: doue che reſtando l'autorità al Pretore, ed al Capitano, e lor Giudici ordinarij può riportare da quelli ogni ſorte di giuſtitia, e con molta maggior facilità, e ſodisfatione, ſendo chiaro che molto meglio cono-

ſcerà

ſcerà la qualità delle gẽti, e ſaprà inueſtigare i delit
ti il Giudice Cittadino, che non farà il foreſtiere,
ſi come ſi vede per l'eſperienza giornalmente.

QVINDI altreſi auiene, che per oſſeruan- 79
za, e conſeruatione di queſto priuilegio al-
cuni altri predeceſſori di V. Eccellenza Illu-
ſtriſſima, occorrẽdo loro di qua partirſi con animo
di far ritorno in breue hãno procurato col conſen-
timento del SENATO per non offendere il
priuilegio di prorogare queſto Triduo, ad alcun
giuſto termine, come ſi vede hauer fatto più d'vna
volta il Marcheſe di Peſcara, ed vn'altra il Duca di
Terranuoua, onde appare, che da gli atti ſucceſſiui
hà il priuilegio ſudetto riceuuto interpretatione ta
le ch'etiandio da qualunque ſupremo Vfficiale or-
dinario, ò Delegato, imperiale ò regio non s'è
mai eſſercitata giuriditione alcuna contentioſa,
alta, nè baſſa in queſta fedeliſſima Città in aſſenza
del Principe ſenza l'eſpreſſo conſenſo del SE-
NATO, il quale hà coſtumato preſtarlo in alcuni
caſi, per ſeruitio di ſua Catolica Maeſtà, e con pre-
ſeruatione de'ſuoi priuilegi, e ſenza pregiuditio
de'ſuoi Cittadini, e coſi parimente ſuol permette-
re, che i ſignori titolati, e Baroni di vaſſalli, ed altre
ſomiglianti perſone poſſano co'lor ſudditi ammi-
niſtrar giuſtitia in eſſa Città, come chiaro ſi vede
per gli atti di conſenſo, che giornalmente ſi fanno
appreſſo il maſtro notaio del SENATO à ſup
plicatione, ed inſtanza delle parti: in tanto, che

manifeſtamente ſi vede, ch'ogn'altro vfficiale in aſſenza del Principe è incompetente à noſtri Citadini, e che l'oſſeruanza di queſto priuilegio ſendo immemorabile, ſia come anco è la conſuetudine ſcritta, e conſermata, parimente priuilegio irreuocabile; ilche altreſi procederebbe, quando ben il ſudetto priuilegio non vi foſſe eſſendo l'oſſeruata conſuetudine immemorabile * vero, ed efficaciſſimo priuilegio, il quale hà forza maggiore di qualunque altro priuilegio, e preſuppone giuſto titolo, nè ricerca buona fede, ed hà virtù di preſcriuere etiandio le regalie, e cotal preſcrittione ſi ſtende anco alle coſe ſpiritali, e contro la Chieſa, e s'acquiſta con eſſa il diritto dominio ſenza ſcienza della parte, e s'introduce da coloro, i quali † non hanno autorità di ſtabilir legge, ed hà la ſteſſa potenza, che tiene l'Imperadore quando procede con cauſa, * e deroga ogni legge contraria, ed interpreta la Diuina ed hà vigore d'inſtrumento publico e di ſtatuto, e ſi domanda non ſolamente priuilegio, ma altreſi legge, †. e Conſtitutione in tanto, che annulla per virtù dell'isteſſa legge ogni ſentenza, ed atto, che contro eſſa conſuetudine immemorabile ſi faceſſe, ò terminaſſe, come terminata la ſentenza, e fabricato l'atto, contro l'eſpreſſo caſo della legge, e. * ſi domanda anco verità veriſſima, e per ſuo

* l.hoc iure §.duct' aquę ff.de aqua quot. & ęſti.deci.cō.586. nu. 2. ſoc. iun. con. 181.n.59. i 2. col.& cō.108.n. 100.& ſeq. latè. Decian.reſp. 51.nu.37. cū ſeq.lib. 2. menoc. cō.192.n. 13. lib. 2. beci. con. 56.nu.62. roccus de curte inc. cū tāto ḋ cōſ. n. 30. Port. cō. 28.nu.22. & ſeq. cō. 97.n.3.Alba.cō.62. n.14. natta cō.446. n.12.borſ. cō.160.n. 62.lib.2. † Areti. cō.23.col. 4.verſ.ſed qñ vniuerſitas cōm. alex.cō.6. col. ante penul.nu.4.vol.1.crau.con.21.num.12.

* Bal. in c. licet in 6.not.l. de natu. feud.Iſern.in c.1.ſuper verbo flumina nu. 7. quæ ſint regal.borſ.con.160.n.63.

† Borſ.con.160.num.64.lib.2.decian.reſp.124.num.15. lib.5.hippol.riminal. con.2.num.23.lib.primo.

* l.1.& ibi glo.C.de ſeruit.& aqua.

ſuo fondamento non hà biſogno di ſcienza del ſuperiore, † e diceſi anco legitima cōceſſione; ed à dimoſtrare il poſſeſſo, ò quaſi, di eſſa baſtano due atti ſucceſſiui, * ſenza che ſieno ſtati nel giuditio con traditorio conteſi, ò terminati, † e moltiſſime altre prerogatiue tiene, che per breuità ſi tralaſciano.

81

AL ſudetto priuilegio ſi generaua pregiuditio dalle Conſtitutioni prammaticali dall'Eccellentiſſimo Marc'Antonio ſtabilite, in caſo, che facendo il Fiſco principale attore la doue per diſpoſitione del priuilegio gli viē prohibita, l'attione partendoſi la Gran Corte, che con l'Ordinario concorre mentre il Principe riſede in queſta Città, molti Cittadini ſendo proſecuti, reſtauano impediti, cō l'auuertenze, che dal Vicerè ſi fanno al Capitano intorno alle cauſe del Fiſco, atteſò, che ſono i Cittadini quindi aſtretti, ouero il Sindico della Città, à far parte per la ſpeditione fuori delle mura di queſta Patria, il che riſulta in manifeſta derogatione del predetto priuilegio confermante l'immemorabile conſuetudine, e preſcritta legge, concetta per clauſole, e parole negatiue, per quella voce, che quiui ſi legge (nullatenus) * laquale ridotta in lingua noſtra ſuona in neſſun modo, con quel che ſegue, teneantur exire Vrbem, &c.

82

E Similmente reſtaua offeſò il priuilegio, del quale qui principalmente intendiamo ragionare, per ciò che ſtabilendoſi per quello, che'l Fiſco

† Angel. in d. §. 2. quę duct. alex. con. 16. nu. 15. li. 5. Dec. con. 85. col. 2. Curt. iun. con. 158. n. 12. com. gabr. lib. 1. conclu. iur. de pſcrip. conclus. 1.

* Magis com. teſtatur. granut. i theuram. iur. xij. nu. 16. circa finē post alex. decium. caſtrenſ. & alios ab eo relatos

† Magis cō. Docia. reſp. 44. n. 29. & 30 libr. 2. & reſp. 51. n. 64. eo.

* C. ij. vt lite pen. lib. 6. c. ſuper literis de reſcri. c. cū contingat de præbend. gram. cō.

3. nu. 12. bong. ſup cõſuet. & noſtrates.

contro i Cittadini, ed habitatori di PALERMO non poſſa farſi principale attore, eccetto in quattro caſi cioè, di hereſia, di offeſa Maeſtà (comettẽdoſi però il delitto ò in Perſona del Re, ò ne'beni regij, ò nelle perſone de'ſuoi Vfficiali eſſercenti gli vfficij loro) ò in caſo, ch'alcuno foreſtiere foſſe vcciſo, e non vi foſſe perſona che la ſua morte voleſſe vendicare, e finalmente in caſo, che altri cometeſſe alcun delitto ſotto preteſto d'vfficio. Ne'quali caſi può il Fiſco farſi principale attore, e negli altri dell'intutto gli ſi vieta l'attione, con tutto che vi foſſe dinuntia di parte non potendo egli nè per quella via, nè anco d'inquiſition generale, ò ſpeciale in modo alcuno dar moleſtia a'Cittadini PALERMITANI, nè men'à gli habitatori,

83 ſendogli tolta ogni facoltà, e potenza in tutti'caſi, per la virtù, ed operatione di quella negatiua † (non) antepoſta al verbo (poſſit) laquale ſecondo i più graui legiſti, e canoniſti annulla etiandio tutti gli atti, che dal Giudice ſi fanno, e lo rende incompetente, e ſenza giuriditione alcuna, atteſo che coſi fatte parole conſtituiſcono preciſa neceſſità, e tolgono al Fiſco l'attione ipſo iure (per vſar vn termine proprio) e priuano il Giudice d'ogni autorità, e modo di formar inquiſitione. Per diſpoſitione dunque delle Cõſtitutioni prammaticali s'apriua la ſtrada al Fiſco coſi larga, che quaſi in ciaſchedun menomiſſimo delitto potea farſi attore contro'Cittadini, riceuendoſi le Conſtitutioni ſenz'altra dichiaratione eſpreſſa, ò preſerua del ſudetto

† Ias. in l. Patre furioſo de his, q ſunt ſui vel. alien. iur. nu. 23. hippo. rimi-nal. in l. q ſe patris num. 118. C. vnde liber. & i con. 218. nu. 32 lib. 2. & inter. min. ſtatuti ſimilis. con. 126. nu. 3. 4. & 5. lib. 2.

priui-

priuilegio. Fù dunque neceſſario, che l'Eccellenza di Marc'Antonio, come Principe dotato di tante rare, e ſegnalate qualità, in cui riluceuano tante degne parti di valore, di prudenza, e di giuſtitia, quante al mondo ſon note, ſi conformaſſe con la mente di ſua Maeſtà, oſſeruandoci inuiolabilmente il priuilegio predetto, come quello, che in quanto al fine ſi vede indrizzato allo ſcopo del publico, ed vniuerſal beneficio di queſta Città in quella ſteſſa maniera, ch'al commun beneficio del Regno ſono indrizzate le Conſtitutioni da quel gran Principe ſtabilite.

CONTRO queſti ſaldi, e ben poſti fondamenti del ſudetto priuilegio, e della ſua preſcritta oſſeruanza, due gagliarde oggettioni ſi faceuano da poco amatori di queſta Città, l'vna, e l'altra delle quali tenea la mira alla diſtruttione, e totale rouina di eſſo: e però intendo alquanto diffuſamente ragionar con V. Eccellenza Illuſtriſſima intorno à queſto, affinche ſendo ella pienamente informata della verità, nõ ardiſcano i cauillatori in queſto gouerno ſuo feliciſſimo per ſorte anteporle coſa, che repugni al vero, al decoro di queſta Città, ed all'oſſeruanza di detto priuilegio.

DICEVANO dunque che queſto priuilegio nõ è fondato con ragione alcuna, * ſendo nutritiuo di peccato, & cõſeguentemente repugnãte alla diuina legge, contro laquale concedendoſi priuilegio, ò ſtabilendoſi Conſtitutione alcuna, nõ tiene

84 * l. cõuenire ff. de pac. dot. c. fin. de conſuet. c. mala 8. diſt. c. nos conſuetudinem 12 diſt. c. ex parte vbi abb. de cõſt. rom. cõ. 90. in fi. bal. cõ. 267. col. fin. in 1. Alex. cõ. 129. col. 3 lib. 6. bal. in c. ad noſtram de prob. Iaſ. in l. centeſimis §. 1. col. pen. verſ. hinc eſt qđ ſtatuta ff. de verb. obligat.

tiene etiandio che trascorra tempo immemorabile nell'osseruanza di esso, e centenaria prescrittione.

SEcondariamente s'opponeua, chel priuilegio predetto sia vn sicuro presidio de'cattiui ed vno scudo, con lo quale si cuoprono que'Cittadini delinquenti, che meritarebbono essere dalla Republica * estirpati per salute de gli altri. Atteso, che l'esperienza ci dimostra, che assecurati molti, che'l Fisco nõ possa farsi principale attore cõtro i † trasgressori della legge, e che restaranno de'maleficij loro impuniti * commettono molti graui eccessi, onde la Città poi resta danneggiata nel publico, e piena, † e non purgata degli huomini scelerati, ed empi, secondo le santissime leggi. Il che chiaro par che dimostri il priuilegio esser manifesta cagione de'delitti.

A Queste due oppositioni si conuengono innumerabili risposte. E prima per dimostrare, che'l priuilegio sia ragioneuolmente fondato, crediamo, che basterà considerarlo in vn de'due modi, ò secondo la dispositione della ragion canonica, ò secondo quella della ragion ciuile.

SECONDO la legge canonica * quello statuto priuilegio, ò consuetudine si dice essere ragioneuolmente fondata, laquale considerata rispetto al fine non repugni direttamente all'eterna felicità, † ò uero che non s'opponga a'precetti della

85
* l. liber homo ff. ad l. aquiliam. c. vt famę cum simil. de sent. excómuni.
† l. si operis C. de pœn.
* c. vt clericorũ ex. de vita, & hone. clericorum.
† l. 1. C. ad l. iul. repetũd. l. vnica. C. de emendat. propin.
86
* l. ius ciuile, & l. omnes populi de iust. & iure cum similibus. lapus allegat. 101. nu. 13. vbi additio.
† Fel. in c. Ecclesia sanctę Marię nu. 85. de cõstit. Lapus vbi supra numero 13

la diuina legge, ò pure secondo altri, ch'ella sia constituita contro l'ecclesiastica libertà. *

* Ne ui-zan. con. 39. per totũ. borsat. cõ. 186. n. 7. lib. 2.

87

E Perche il detto priuilegio, e l'osseruanza di esso non si vede in modo alcuno permettere cosa, che dirittamente repugni a'diuini precetti, poiche per esso non si ordina, ch'altri vccida, che rubbi, ò che adulteri senza pena, ma solo si toglie l'attione al Fisco, lasciandosi alla parte interessata, ad instanza della quale e l'homicida, ed il ladro, e l'adultero possono di condegna pena esser puniti, segue necessariamente, che'l detto priuilegio sia ragioneuole, etiandio per dispositione di ragion canonica. Il che tanto più chiaro si farà conoscere, quãto più si dimostrerà, che'l detto priuilegio per dispositione almeno di ragion ciuile sia ragioneuolissimo considerato rispetto al fine, che'l publico, ed vniuersal benefitio di tutti Cittadini, perche quante volte lo statuto, o'l priuilegio è indrizzato al fine dell'vtilità publica, † che'l fine vniuersale della legge, di necessità bisogna dire, ch'egli sia ragioneuole, e fauoreuole, ancor che alle volte par che repugni a'precetti della Diuina legge. Come per essẽpio, noi sappiamo che per vn precetto sotto regola negatiua, nel decalogo si vieta l'homicidio, e nondimeno se dal Principe sara stabilita legge ò statuto, che ciaschedun possa senza punitione alcuna vccidere lo sbandito, così fatto statuto vale, e si giudica vtile, ed al ben publico necessario dalla ragion ciuile, quantunque dalla Canonica, e

† text. in autlic. de hæred. & fal. i prin. & in prin. & auth. de nõ alien. §. quia iuro michael vlcur. de regim. mũd. par. 2. q. 1. princi. nu. 4.

dalla

dalla diuina non si permetta, anzi l'vccisore mortalmente pecchi, secondo la chiosa †. Laonde considerata nel caso nostro, e l'intentione di chi impetrò il priuilegio, e la voluntà di chi'l concedette si presumono essere state ordinate à questo solo fine del publico ed vniuersal beneficio, e potremmo qui de'nostri maggiori parlando, dir quello, che all'istesso proposito de'suoi Romani disse nel primo dell'Inuentione Marco Tullio.

† In c.iter hęc 33.q.2. & Marsi. in trac. de bann. in verbo mortis n. 121. sequit borf. con. 134. n.2.lib.2.

88 *EA virtute, & sapientia maiores nostros fuisse, vt in legibus scribendis, nihil aliud sibi, quàm Ciuium salutem, & vtilitatem reipublicæ proponerent. Sic rationem semper in legibus condendis considerat am credimus.*

DALLA * cagione dunque onde si mossero que'primi Padri nostri ad impetrarlo, si conoscerà similmente il fine al quale fù impetrato, che'l publico, ed vniuersal beneficio de'Cittadini, sicome al medesimo fine si vede essere stabilita l'vniuersal legge del Regno per vn capitolo del Rito, in vigore del quale si toglie altresi l'attione al Fisco, e si lascia alla parte, che pretender può interesse, eccettuati alcuni casi di malo essempio, e particolarmente il caso della morte del forestiere, il quale non hauendo accusatore, che possa quella vendicare nel

* barto.& alij in l.2. C.q̃stio li ce.fine iu di.bart.in l. omnes populi q. 2.3.q.prin ci.ff.de iu sti. ex iur. late borsat.d. cō. 134.nu.3. & per totum. con. lib. 2.

Regno giusta cosa pare, ch'il Fisco possa, e debba proseguirla per non restar'il delitto impunito, ed à questa medesima legge vniuersale à tutti i paesani si dimostra conforme il priuilegio di essa Città stabilito per quella medesima ragion finale, che mosse gli animi de'legislatori del Rito ordinato all'vtilità publica, ilche sarebbe più, che basteuole fondamento per dimostrare, che'l priuilegio sia ragioneuole, non repugnando (massime come di sopra dicemmo) a'precetti della Diuina legge, ed essendo accompagnato d'vna legge vniuersale del Regno constituita dal medesimo serenissimo Re Alfonso, che concedette parimente il priuilegio alla Città nostra felicissima, ilquale fù vn Principe circospettissimo, e dotato di sommo valore, d'alta prudenza, ed ornato di profondissima sapienza, onde si giudica, che non si sia mosso à caso à stabilire la legge, ed à conceder'il priuilegio à quella quasi conforme; alla Città di PALERMO tanto benemerita appresso à lui, ed à gli altri Principi suoi augustissimi predecessori. 89

ED auenga, che necessario non sia per dispositione di ragion commune † assegnar la ragione interna, ed occulta di ogni legge, statuto, consuetudine, ò priuilegio, che dal Principe venga conceduto, perciòche questo sarebbe vna attione di troppa curiosità secondo disse Neratio legislatore, e ciò auenendo molte cose certe, che son 90

† c. cuncti 9. q. 3. Michael. vlcurtu. de regi. mun di part 1. q. 5. prin. vers. simi liter. n. 25

91 fin da molti secoli ſtabilite, ſi ſouerterebbono, onde ſi deè ſtare à quel tanto, che da gli antichi Padri s'è ſempre coſtumato ſenza cercar più oltre. Non dimeno perche la ragione interna del Rito, e del priuilegio facilmente ſi può aſſegnare, però non reſteremo di moſtrarla à V. Eccellenza Illuſtriſſima, affinche non reſti nella mente ſua ſcrupolo alcuno intorno all'efficacia, e ragioneuole oſſeruanza di detto priuilegio.

* l. pen. C. de his qbus vt indign. Eccleſiaſtic. x. c. 3. Regum c. 3. vegeti. li. 1. de re militari.

† D. Tho. de iudic. aſtro. & in lib. de fato art. 3. & in 2. 2. art. 5. ex auct. damaſceni lib. 2. q. 9. & in lib. 3. contra gent. c. 82 & 84. Pontan. de rebus cæleſt. li. 1. c. 1. & ſeq. & c. 5. de qualitatibus xij. ſign. & lib. 2. c. 2. de quatuor cæli quadiatu ris.

HA dà preſupporre l'Eccellenza V. ch'al Principe è neceſſaria l'intelligenza di penetrare la natura de' ſudditi, * perche ſe bene tutti gli huomini ſono d'vna ſtampa, e tutti vengono in queſta luce, accompagnati da' medeſimi affetti naturali, non dimeno ſi vede ancora vna ſecreta forza del cielo, † ch à diuerſi climi, e varie parti della terra influiſce diuerſa proprietà, ed agli animali, ch'in quella viuono imprime inclinationi ſi proprie, e ſi particolari, che fanno non ſolo effetti contrarij, ma bene ſpeſſo cõtrarij tra loro i coſtumi delle nationi: ſi vede parimente, che l'educatione propria d'vn paeſe per l'ordinario ſuòl eſſer di tanta efficacia, che muta quaſi à fatto lo ſtile della natura vniuerſale: Di modo, che'l Principe ſauio hà da co-
92 noſcere non ſolamente quali perfettioni, ò imper-
93 fettioni porta ſeco queſta maſſa commune, dõde ſi
94 forma l huomo, mà deue anco ſapere quelle inclinationi, ed affetti, che ſono proprij, e particolari de' ſudditi.

de sudditi suoi, ed à ciò fare non è bisogno, nè di molto studio, nè di gran fatica, ma sol di cose diuolgate, e notissime, bastãdo, che egli si disponga di volerle sapere, perche da questa intelligenza nasce la prudenza del dar leggi conuenienti a' popoli d'vn paese particolare. Perciòche si come nõ è possibile, ch'vn caualcatore per eccellente che sia possa determinare quale specie di freno si troui buono per vn 95
cauallo, se prima non conosce la natura, e la qualità particolare di quell animale, così non potrà già mai il Principe dar leggi conuenienti allo stato, se prima non haurà egli intera notitia della particolar natura, e di quelli affetti, che frà quelle genti sogliono essere più intensi, e più viuaci. Conciosia, che se bene la proportione così della giustitia 96
distributiua, come della correttiua piglia la theorica della natura vniuersale dell'huomo, nondimeno forma di poi la prattica dalle conditioni particolari di questi, ò di quegli huomini. Che chi volesse gouernare gli Asiatici con altre leggi, che vsa l'Imperio Despotico, certa cosa è, che fondarebbe vno stato di corta vita, producendo in quelle parti del mondo, ò il cielo, ò l'educatione, ò forse l'vno, e l'altro, popolo di natura seruile, à cui non solo si accommoda, ma è, sommamente necessaria quella specie di reggimento. E per lo contrario, chi volesse adoperar le medesime leggi in alcuni stati d'Europa, non è dubbio, che in breue rouinarebbe il Principe insieme col Principato. E però s'hanno sempre da fuggire le nouità, ed osseruare 98

Sotus de in 6. & in 2. c.

97

quelle leggi, che dal tempo, e dall'esperienza
sono state giudicate vtili, ed opportunamente sta-
bilite, considerata la natura de' sudditi, come qui
si vede essere stato non che vtile, ma necessario al
beneficio vniuersale del Regno, atteso che l'espe-
rienza maestra di tutte le cose ci hà fatto con viui,
99 e chiari effetti conoscere; che essendo questo nostro
clima caldo (il che è molto considerabile) secon-
do la chiosa † inchina gli huomini alla versutia, ed
alle calunnie, onde si veggono i Siciliani natural-
mente astuti * ed ostinatissimi litiganti, e soliti d'an-
teporre all'orecchie de' Fiscali molte cose per emu-
latione contro gli nimici loro per offendergli, e
vessargli col braccio della giustitia, anzi con quello
dell'ingiustitia, e della maluagità: onde poi que-
gli eccitati, e dalla natura dell'vfficio, e dalla pro-
pria inchinati ad esser molesti vniuersalmente à tut
ti sudditi di sua Maestà (serbando però sempre
l'honore di quegli huomini, i quali a di nostri nel-
l'amministratione di così fatto vfficio con vna quie
te honorata, e con modestissime attioni conserua-
no lo stato, l'integrità, e la forma della sua dignità,
dimostrandosi non solo dalle calunnie lontani, mà
de' cattiui, e de' calunniatori nimicissimi) e solo
diciamo di quelli, i quali per dimostrar almeno,
100 che rigorosamente amministrano l'vfficio loro, e
sicuri di non incorrere in pena alcuna di stelliona-
to, di talione, e di non pagar le spese fatte dalle
parti, ed il più delle volte indebitamente, che egli-
no debitamente pagar † douurebbono del proprio,
ed

† In l. sequtur §. pupillus. ff. de vsucap. menoch. de arbitr. iudi. cas. 57. nu. 45.

* Aristo. Rhet. M. Tullius in Verre. Iulius maternus in astronomicis. quẽ sequitur menoch. de arbitr. iudic. cas. 45. nu. 51. Fazel. de reb. Sicul. dec. 1. c. 2. lib. 1.

† Clar. in pra. crim. §. fin. q. x. vers. sed nunquid.

ed alle volte instigati da particolar interesse, ò spronati da qualche occulta passione, sogliono inquietare'paesani, e questi fedelissimi Cittadini, 011
i quali, restando in trascorso di tempo vane le prosecutioni dal Fisco incominciate si ritrouano trauagliati ne'corpi, pregiudicati nell'honore, offesi nella fama, e danneggiati nelle sostanze proprie, mancati di riputatione, e spesso ancora aggrauati nell'anima. Perciòche vedendosi gli antichi nostri ingiustamente molestati, e de'lor beni priui per vltimo si desperauano, il perche essendo nel Regno fatta vna legge vniuersale per tutti'paesani contro il Fisco, volle parimente questa Città impetrarne vna altra particolare con prerogatiue maggiori per li suoi Cittadini, come sommamente benemeriti appresso la Maestà del Principe, che'l priuilegio liberalmente concedette, per torre à fatto fin dalle radici cosi pronte occasioni di rouinare'sudditi, eccettuando nella concessione que'quattro casi, ne'quali si riserba l'attione al Fisco, come che non possa in quelli cadere legitima scusatione d'interesse particolare ad altre persone, ond'egli non possa farsi principale attore.

E Da questo si conosce, che quantunque il priuilegio paia ad alcuni essorbitante, considerata nondimeno la cagione sudetta fondata con l'esperienza, si vedrà chiaro, che egli sia indrizzato al 102
fine della publica vtilità, e del beneficio vniuersale, onde ragioneuole, e fauoreuole si dimostra: imperoche

peroche mediante quello i Cittadini non sono indebitamente trauagliati da'Fiscali, non sono danneggiati ne'corpi ad instigatione de'maligni le sostãze loro, non si consumano con l'ingiuste liti, e finalmente si leuano molte cagion di peccati, non si fomenta l'iniquità de'maluagi huomini, non si lasciano radicare le calunnie, anzi si suelgono à fatto le più profonde radici de'rancori, e de gli odij perpetui, che sogliono spesso indurre gli huomini à disperate, e precipitose risolutioni, si tranquillano gli animi de'Cittadini, si preserua la salute publica, e si rende l'vniuersità felice, e quieta, sotto vn politico, ed honorato viuere ad vn certo modo beatificata.

E Questa ragione non solo è fondata nell'esperienza, e nell'equità ciuile, ma etiandio nel-
103 la ragion canonica, dicendo San Gregorio nel proemio delle sue decretali pistole, che le sacri leggi son fatte affinche l'huomo honestamente viua, altrui non offenda, ed à ciascheduno ciò che di ragione se gli conuiene render debba. Nelle quali parole espressamente si contengono tutti gli ordini della moral filosofia, e particolarmente del politico, e regolato viuere, nelle cui leggi solo basta che sia fondato il priuilegio per chiamarsi ragioneuole,
104 atteso che come dice il Siluano nel primo suo consiglio: Lo statuto à far che sia ragioneuole, e da ogni legge permesso basta, che sia ad vno di questi

tre

tre fini ordinato, cioè ò al ben publico, ò al ben del corpo, ò al ben politico, co'quali tutti e tre fini hà nō solo debita proportione il priuilegio sudetto, mà veramente à quelli ordinato si dimostra. Al ben publico per la conseruatione de'popoli nel quieto viuere. Al ben del corpo, perche i Cittadini non sieno dal Fisco vessati con l'ingiuste carceri, e con la rigorosità de'tormenti, procedendosi nelle cause palatine spesso à gli atti irretrattabili della tortura, prima che'l Cittadino sia nelle sue difensioni inteso. Al ben politico per la tranquillità, che nasce negli animi de'Cittadini, e de'forestieri, i quali allettati dalla bontà del sito, dall'amenità del luogo, dalla nobiltà della patria, dalla grandezza della Città, e dalla moltitudine, dell'immunità, e de'priuilegi vengono ad habitare in essa, non senza aumento grandissimo del patrimonio Reale ed essaltatione della Corona di sua Maestà Catolica, à cui molto † più importa hauer sudditi grandi, e ricchi, che non dar adito al Fisco d'ingiustamente vessarli, poiche da queste prerogatiue inuitati i forestieri diuengono le città populose, e piene di tesori, i quali nelle vrgenti necessità *seruono per la conseruatione del suo imperio; sicome l'esperienza ci hà dimostro chiaro nell'aumento, e grandezza di questa patria fedelissima, la quale per essere di tanti priuilegi dotata, come prima, e capo d'ogn'altra del Regno, si vede per Diuina bontà giornalmente crescere in grandezza inestimabile con inuidia di molte potendo hoggi ragioneuolmente con-

† l. cū ratio. §. si plures ff. de bon. damnat. Arist. 3. polit. Isc. post afflict. in c. 1. in 2. columm. de prohib. ali. feud. p lothar. facit. tex. in c. 1. §, post natale, & qđ ibi notat. afflit. de pace teuend. socin. iun. cō. 60. nu. 31. & seq. in 3.

* l. 2. C. de omni. agro desert. lib. 11. §. cogitatio in auth. vt iud. sine quoquo suffrag.

tendere

105 tendere di nobiltà, e di valore con le maggiori di
tutta Europa, e non altramente auanza tutte l'al-
tre Città di questo Regno di antichità, di grandez-
za, di nobiltà, e di bellezza, e bontà di Cielo, che
faccia Italia istessa l'altre Prouincie d'Europa.

QVESTA esperienza dunque inchinerà
l'animo di V. Eccellenza Illustrissima all'os-
106 seruanza inuiolabile del predetto priuile-
gio, nè da quella può, nè debb'ella discostarsi, sen-
do Principe d'alto valore, ed ornato di quelle par-
ti essentiali, che formano veramente l'Heroe, nel
quale l'esperiēza essere deè la guida dell'intelletto,
la regola della voluntà, e l'anima della prudenza,
senza la quale (sendo vita del discorso, † che mo-
dera le virtù, ordina gli affetti, e scorge il Principe
al più sublime grado dell'humana felicità) non si
può gouernare nella pace, non si sà comandare
nella guerra, non s'intende il corpo dello stato,
non si sanno le infermità, che suol patire, non si
conoscono le medicine, che gli sono proprie, non
si veggono i tempi atti da darli, e si erra molto nel
più, e nel meno, quando pure si danno.

† Bernar. sup cant. Isid. in Synon. Aris. 2. poli. & de virt. & vit. diuisi. Demosth. 1 Olinth. liui. l. 10. dec. 3. tul. in 2. offic.

DI quì è nato, che molti con la sola esperien-
za vniuersale senza hauer già mai trattati go-
uerni particolari hanno felicemente dato leggi à
Città, hanno legitimamente ordinato forme di vi-
uere

uere à popoli, e nationi, come fece Caronda
a'suoi Catanesi, ed à molte altre Città di Sicilia,
e d'Italia, Dracone a'Thessali, Hippomano a'
Milesii, Filolao a'Thebani, Labea a'Cartagi-
nesi, Androdama a'Calcidensi, Pittaco à'Les-
bij, e Platone a'Magnesii, ed a'Siciliani. E ben 107
vero, che l'huomo veramente sauio sarà quello, à
cui s'vniscono due sorti di esperienza, l'vna * che
hà fatto sin quì l'età del mondo, e della quale si ca-
uano regole in quel modo, che patisce il continuo
mouimento delle cose humane (come quì ci hà
dimostro esser necessaria la legge del Rito per tutta 108
la prouincia, contro i sottili auedimenti, ed indu-
striose argutie del Fisco stabilita, ed in questa Città
il priuilegio al medesimo fine ordinato) † l'altra,
che fà l'huomo particolare nel corso dell'età sua,
auenga, che questa * considerata senza compa-
gnia della prima è sì breue, ed impedita, che già
mai fù, che cõ la sua guida sola giugnesse à grado di
eccellenza nell'attioni ciuili, perche la vita è breue,
ed in poche giornate si arriua al fine di essa, ed auuie
nę spesso che prima si chiudano gli occhi della fron
te, che s'aprano quelli del giuditio. Oltre à ciò que-
sta esperienza particolare così nuda suole per ordi-
nario esser dannosa al priuato, e pericolosa à gli sta-
ti, conciosia cosa che ella non insegna à fare mai, se
non col disfare, non conosce gli ordini, se non quã-
do le son mostrati da'disordini. L'esperiẽza dũque,
che rẽde prudẽte il Principe sarà come porta d'am-
bedue le predette, le quali si veggono così aperta-

* Aristo. Metaphi. 1. Eth. 6. Front. in pfat. Demosth. in arg. lib.

† Colum. lib. 1. Manil. lib. 1.

* Bernar. in epist. Hippocra. apho. 1. Senec. epist. 62. & episto. 123.

mente rilucere nell'Eccellenza V. Illuſtriſſima come in quelli due occhi della Grecia, e lumi perpetui
109 del gouerno ciuile Licurgo, e Solone, onde hebbero non ſolo la cognitione di formare quelle due Republiche ſi famoſe, lequali fiorirono per lo ſpatio di più di ottocento anni con tanta gloria, e con ſi largo imperio, mà hebbero lume, e giuditio da temperar'in tal guiſa le lor leggi, che fin al di d'hoggi ſi gouerna con quelle gran parte del mondo, come ſi ſpera anco, che ſi debba reggere queſto Regno à ſua Maeſtà fedeliſſimo per lunghiſſimi ſecoli, con le ordinationi, e leggi, che darà V. Eccellenza, ſenza pregiuditio alcuno de gli ampiſſimi priuilegi di queſta Città, i quali ſi ſon fatti, e con l'vna, e con l'altra eſperienza, conoſcere da tutti gli altri ſereniſſimi noſtri Principi non meno vtili, che neceſſarij al publico, ed vniuerſal beneficio de' Cittadini, che de' foreſtieri tutti, che in eſſa Città vengono ad habitare.

110 NE men repugna la ſeconda oggettione contra il ſudetto priuilegio, preſupponendo, che quello ſia cagione, onde i Cittadini commettano delitti, aſſicurati che'l Fiſco non ſia principale attore, e coſi reſtando i cattiui ſenza riportar le condegne pene de' lor falli, reſta parimente la Republica danneggiata, e piena di quegli huomini, de' quali per l'vniuerſal, e publica ſalute, neceſſario ſarebbe giornalmente purgarla. Perciòche riſpondendo ſi

nega

nega prima à fatto, che'l priuilegio sia cagione de'delitti, solo perche escluda dal giuditio il Fisco, e gli tolga l'attione principale: percioche se ciò fosse vero moltissime leggi si trouerebbono rinchiuse nel corpo della ragion canonica, e ciuile, che di molti mali si potrebbono dire esser cagione, che veramente non sono, poiche si veggon'ordinate ad ottimo fine, e per honoranza d'alcuna dignità particolare cõstituita à cõmun beneficio delle genti, e per quelle non solamente si toglie l'attione al Fisco, ma anco si diminuiscono, e temprano quelle pene, che regolarmente secondo l'ordine di essa legge si douerebbono à quelle persone, che di tal dignità non partecipano, commettendo per auentura delitti. Si come per essempio veggiamo, non esser permesso regolarmẽte al secolare accusare, * ò dinuntiare vn cherico d'alcun delitto, eccetto in quello dell heresia, ed in alcun'altri eccettuati da essa regola, se non hà interesse particolare, e non dimeno questo priuilegio conceduto al cherico per la riuerenza, che si dee hauere all'ordine sacro, non è però cagion onde'cherici debbano far delitti, e similmente in moltissimi casi graui, ed enormi, per li quali i laici si puniscono di pena di morte naturale, ò d'altra pena ordinaria, i cherici nondimeno si gastigano con vna semplice carcere, ò con altra lieue pena rilasciata all'arbitrio del giudice, e cosi anco doue la legge non permette la remission'al giudice competente in certi casi atrocissimi, quantunque priuilegiato sia il reo, niente

111
* c.2.3.& 4. 11.q.7. c.beat⁹ 6. q. 1. c. 2. 11.q.1. c. de cetero de testi.c. cũ P.tra conella de accusat.c. laycos. 2. q. 2. cum simil. de quibus p scriben.in prædictis locis. latè Decian. resp. 8. n. 2.lib.1.

di manco al cherico nel delitto d'offesa maestà † si concede l'eccettione dell'incompetenza dinanzi al Giudice secolare, e la rimissione al Giudice ecclesiastico da cui si punisce poi di pena straordinaria. E passando in oltre non veggiamo noi, che' caualieri * di molte religioni militanti, i familiari de' Cardinali, e de Vescoui, quantunque sieno laici godono priuilegi, ed immunità grandissime, etiandio essorbitanti da ogni legge? nè da questo segue, che l'ampiezza de' priuilegi sia cagione, che quegli s'arrischino à far delitti, senza timor della pena, si come nè anco dir si può, che'l priuilegio côceduto à familiari del santo officio, sia cagione, onde queg'i operin male, sendo il priuilegio conceduto per causa di publica vtilità † in difesa della santa sede catolica. Basta dunque dire, che la causa del priuilegio sia stata ragioneuole nella mente del concedente per que' rispetti à lui ben visti, i quali non è obligato à giustificare con ragione espressa. quando vengono i priuilegi abusati da' cattiui, perche la concessione si presume sempre mai giusta con tutto ch'altramente appaia, atteso che'l Principe quando concede l'immunità in rimuneratione de seruigi fatti si presume concederla non solo per causa ragioneuole, ma etiandio per obligo naturale, e si presumono anco giusti, e ragioneuoli quegli effetti, che risultano in fauore del priuilegiato mediante l'efficacia del suo priuilegio, si come continouamente veggiamo esser giudicate giuste le prerogatiue, e l'essentioni, che godono i cherici.

† Doct. in c. 2. & 3. de foro comp. rolan. à val. cô. 4. li. 1. Gigas in tract. de crim. læse maie. lib. 1 q. 68 rolan. con. 1 nu. 28. li. 3. menoc. cô. 99. n. 21. lib. 1.

* l 1. C. & equest. digni. vbi omn. lib. 12. bart. in l. 1. nu. 83. C. de dignitate li. 12. Ias. in l. si quis in conscribêdo n. 4. C. de pac. bônus de curti. in tract. de nobil. nu. 151.

112

† c. ad abolendam c. accusatus § sanè de hære. li. 6

113

rici, e cavalieri militanti con gli altri familiari sudetti, in virtù di que' priuilegi, che sono stati loro conceduti da gli Imperadori, da' Re, e da' tanti, e tanti sommi Pontefici, per quelle cause ch'eglino fin dal la concessione giudicarono ragioneuoli, e necessarie per la fondatione, e conseruatione de gli ordini militari, e della veneratione, che si deè a' Cardinali, ed a' prelati di santa Chiesa, ed' alla catolica, e necessaria vbidienza, che debitamente conuienesi altresi al sacro tribunale della santissima Inquisitione, 114 per l'estirpation * de gli heretici, e per difensione della fede stabilito, à beneficio vniuersale non solo del Regno, ma di tutta la Republica Christiana.

* c. accusatus. §. sanè de hęret. lib. 6. Cardinal. in clem. 1. de hęret. Nicol. cimer. in p̄fact. ad di rect. inqui sit. in principio.

AGGIVNGASI, ch'essendo il priuilegio ragioneuole, come si è di sopra dimostrato, non può dirsi cagion de' delitti, conciosia cosa, che se tal fosse, tal' anco sarebbe ogn' altra legge stimata; poiche non è egli punto repugnante alla ragione vniuersale di essa legge, quantūque possa chiamarsi priuatiuo della ragion particolare d'alcuna 115 legge, onde riducendosi il caso del priuilegio alla ragione vniuersale segue, che non solamente si dica ragioneuole, mà vtile alla Republica, ed esclusiuo de' delitti, e si deè con larga interpretatione stendere, ed ampliare in fauore de' Cittadini, con ristringimento sempre dell'attione del Fisco.

E Che

E Che ſia tale ſi vede molto chiaro, percioche
116 l'vniuerſal ragion della legge è'l fine, à che eſſa legge è formata, cioè del publico † beneficio, alquale fin'è come ſi è detto indrizzato il priuilegio, e quantunque tolga l'attione al Fiſco, la rilaſcia però alla parte, ed in queſto deroga ſolo vn priuilegio particolare al Fiſco competente per diſpoſitione di ragion commune, e ſi riduce il priuilegio alla più antica, e ragioneuol cauſa di eſſa legge commune, ch'è laſciar l'attione contra il reo alla parte intereſſata, onde ſi dimoſtra, e ragioneuole, ed oſſeruabile, ed eſcluſiuo anco di delitti. Perche ſe tale non foſſe, nõ ſarebbe ancora coſi lungamente durato, nè con preſcritta conſuetudine, ed oſſeruanza inuiolabile cuſtodito, e da tutti gli Auguſtiſſimi progenitori di ſua Maeſtà tollerato, difeſo, confirmato, e mantenuto, e coſi parimente da tut-
117 ti gli Illuſtriſſimi predeceſſori di V. Eccellenza interamente ne'ſuoi giuſti termini preſeruato. Onde ſegue, che non ſi deono in modo alcuno mutare quelle coſe, che lungamente * ſono ſtate coſtumate perche ſi dicono ragioneuoli per la ſola oſſeruanza immemorabile, anzi quando in ſe ſteſſo conſiderato il priuilegio non foſſe † in tutte le parti buono, ma patiſſe qualche imperfettione, per la ſua antica oſſeruanza, per regola di buon gouerno, per lo decoro, che la Città ne riporta, e per l'affetto radicato, ed vniuerſale che tutti Cittadini gli hanno non ſi deè in modo alcuno alterare, mà cuſtodirſi, ed oſſeruarſi inuiolabilmente, perciòche per

† l. 1. §. ſi. C. de cad. toll. l. 1. ſol. mar. l. ad inſtructioně C. de ſacroſan. eccleſ. paul. de caſtr. con. 230.

* l. minimè cum concord. de leg.

† Abb. pan. cō. 7. circa primum dubium col. pen. & cō. 26. col. 2. ver. ſed prædictis. 2. vol. Decian. reſp. 51 nu. 39. lib. 2.

per vera conchiusione de legisti si stabilisce, che s habbia più tosto à sopportare vna imperfettione in alcuna legge, che venire à termine di alterarla, * quando massime l'alteratione, ò la nouità può partorire indegnità nella Republica.

118
* Doc. in l. sancim' C. de testa. & in l. præcipimus C. de appella. specul. de appel. §. 2. versi. verũ. Aul. geli. lib. 19. c. 1.

SIMILMENTE hauendosi riguardo à quanto vien disposto dalla ragion commune, si trouerà molti priuilegi, e statuti essere permessi, e giudicati ragioneuoli in molte parti, e prouincie d'Europa con tutto che sieno correttorij, e tal volta ancora cõtrarij di essa legge commune, sicome per essempio dir possiamo, che statuendosi da alcun Principe, che la legitima, la qual si dee al figlio dal padre, se non per legge di natura, almeno per ragion † di legge naturale comprobata dalla ciuile, e ch'è tanto priuilegiata, che non gli si può torre, nè aggrauare, si diminuisca, ò si differisca à certo tempo dopò la morte del padre, ed anco (per legitima cagione) si tolga dell'intutto * così fatto statuto, ò legge municipale si dice ragioneuole quantunque, chiaramente corregga molte leggi, ed à vn certo modo essorbiti dalla ragione di essa legge: e stimasi parimente buona rispetto al fine, per che fù constituita, ch'è la conseruatione de beni nella propra famiglia. †

119
† Rebuffus de recusat. in præfat. n. 7. Rot. luc dec. 35. n. 1. menoc. d arb. Iu. cas. 149. n. 12. dec. perus. 21. nu. 50. e seq. qui dicit com.

*c. Rainutius de testam. Bal. in l. filiũ quem habentem. pen. col. vers. sed ad huc quæro C. famil. ercis. com. dicit alber. in l. qm̃ in prioribus C. de in officio. testam. alex. con. 55. circa finem in 2. vol. curt. con. 80. & con. 16. Brun. in tract. de statu exclud. fæmin. in 1. art. nu. 8. com. dicit Perus. deci. 21. uu. 51.

† Soc. iun. cõ. 62. nu. 10. lib. sequitur menoch. de arbit. iud. cas. 149. nn. 12.

IN

IN oltre veggiamo, che la varietà de'costumi degli huomini, cagionata da quella secreta virtù celeste, che poco dianzi dicemmo, hà prodotti effetti 120 così diuersi, e così contrarij in molti luoghi etiãdio d'Italia, che si sono stabilite leggi particolari stimate nondimeno dalla ragion commune ragioneuoli, per le quali s'escludono à fatto le femine dall'heredità paterna, ilche essorbita (secondo molti) da ogni legge naturale, * ed è cõtrario ad ogni equità humana, perche questo rigore repugna a'precetti della giustitia distributiua, all'affetto naturale del sangue, all'vfficio della carità, all'amor paterno, ed alla ragion interna d'ogni legge. Ma perche considerata quella sola ragione, che poco dianzi adducemmo, circa la conseruatione de'beni nella famiglia (poiche la femina prendendo marito passa in altro parentado posponendo il cognome paterno, e conseguentemente perde la memoria della sua antica nobiltà) si stimano da ogni legge così fatte leggi, ò statuti ragioneuoli, † e degni grandemente da esser'abbracciati. E nondimeno è chiaro, che quelli solamente si fondano in vna rigorosa ambitione più tosto, ch'à fine d'vniuersale, e publica vtilità: nè però dir si può, che somiglianti leggi sieno prima cagione, onde i padri si muouano ad essere poco amoreuoli verso le figlie loro.

E Tutte queste ragioni, che noi applichiamo al caso nostro militano legitimamẽte, perche l'argomento * procede cõgran forza dalla dispositione

121

* Bal. in l.2. in vltima col. C. quæ sit longa consuet. deci. con. 13. n. 3. decia. resp. 61. num. 41. lib. 3.

† cõ. cur. iun. con. 87. nu. 5. soc. iun. con. 10. n. 13. vol. 4. magis cõ. bors. con. 208. n. 5. lib. 2. decia. resp. 6. n. 13. li. 1. & resp. 44. nu. 20. lib. 2.

* Beroi. cõ. 3. n. 4. lib. 1. & con. 152. n. 8. lib. 3. beci. con. 32. n. 11. & con. 5. nu. 4.

tione dello ſtatuto, à quella del priuilegio e della conſuetudine, e coſi anco dal priuilegio allo ſtatuto, ſendo (come dicono i Dottori) equiperati, che non eſſendo altro il priuilegio, che priuatione di legge, ò vero priuata, † e particolar legge, lo ſtatuto altreſi è legge priuata, e particolare, che'l più delle volte deroga quel tanto, che la ragion commune diſpone, il che ſimilmente hà luogo nella conſuetudine. Onde per conchiudere diciamo, che ſe gli ſtatuti, e le conſuetudini eſſorbitanti, e correttiue della ragion commune, contrarie all'equità naturale ſi permettono per decoro d'vna Città, ò per non mutare vn coſtume antico d'vna prouincia che'Romani per legge inuiolabile oſſeruar ſoleano, * ſolamente perche i nobili mantengano con le ricchezze loro la nobiltà, conſeruando i beni nella famiglia propria in pregiuditio del proprio ſangue de'figlioli; per qual cagione ſi deè ſtimare irragioneuole, e pregiuditiale vn priuilegio di queſta Città fedeliſſima ſtabilito, conceduto, ed ordinato ad ottimo fine, indrizzato al publico beneficio de'Cittadini, e conforme alla vniuerſale ragione della legge, anzi che ci riduce alla più antica ragione di eſſa legge? e per inuitare, e dar'animo à foreſtieri, che veniſſero ad habitar in eſſa con propagatione, ed accreſcimento del giuſto, e largo dominio di ſua Maeſtà.

† l. ius ſingulare de leg. c. priuilegia. 3. diſti. cap. Abbate ſancti Siluani verſ. contra q͞d fuit ą̄ verbo. ſignifi. natta. cō. 164. nu. 3. li. 1. decia. reſp. 19. n. 142. lib. 3.

* Cicero. de legib. 11. paul. in l. 2. de iuſt. & iur. Hotom. in com. verb. iur. ver. more. Andre. Eboren. ex ēplo. memorab. tomo 2. de legi. & cō ſue. in ti. de more quem maior. obſer. in vrbe.

E che'l priuilegio sudetto non possa esser cagion prossima, nè lontana, donde il priuilegiato commetta delitti, chiaramente si proua con l'essempi, che si veggono d'innumerabili priuilegi
122 d'immunità maggior di questa conceduti, e da ogni legge humana, e diuina permessi à molte persone, ed à varij luoghi: che se tali fossero non sarebbono giamai stati, nè permessi, nè tollerati. Ma
123 perche il male nasce dalla sola superba mente dell'huomo reo, s'è veduto sempre in ogni età, ogni sorte di Principe concedere moltissimi priuilegi à molte Città, ed à molte nationi, ed à diuersi luoghi, e sacri, e profani: Si come per diuina
124 legge positiua sappiamo le Chiese hauer larghissima immunità † per que'delinquenti, che quiui fuggono hauendo commesso qualche graue, ed atroce delitto; non potendosi indi trar fuori dalla giustitia * secolare ad effetto di punirgli, secondo i lor demeriti. Anzi se per auentura ardisse il Giudice secolare con violenza cauargli da
125 quel sacro santo luogo, incorrerebbe (come si dice) ipso iure nelle pene, ed ecclesiastiche cēsure † e sarebbe ancor obligato tant egli, quanto il Princi-
126 pe secolare ristituire il reo nella sua primiera libertà; e quel che più importa è, che statuēdo il Principe alcuna legge contro questa immunità ecclesiastica, * non si deè da suddiri osseruare come repugnante, e contraria alla diuina legge. oltre, che'l legislatore pecca mortalmente, e così fatto priuile-
127 gio di essentione si stende etiandio a monasteri,

ed à certo

† c inter alia & c. vlt. de homici. Archi. in c. miror 17. q. 4. calc. con. 70.

* Host. in sum. tit. de immu. eccle. §. in quantū ad quos col. 2. Io. And in c. 1. de hom.

† c. si quis contumax 17. q. 4.

* Doct. in c. solite de maio. & obedi. & in in c. 1. & c. cum omnes de constit.

ed à certo numero di passi intorno alle Chiese, e procede in tanto, che non può il Vescouo estrarre † il suddito alla sua giuriditione dalla Chiesa volendo quello corporalmente punire, anzi di più diciamo, che colui il quale è in Chiesa fuggito, come delinquente, se voluntariamente si darà in mano del * Giudice secolare; per la virtù, ed efficacia dell'immunità sudetta; non potrà esser punito di pena corporale: e s'egli dubitasse volendo darsi in man del Giudice secolare che' non procedesse al condegno gastigo non osseruando il priuilegio predetto, prima; ch'esca da quel luogo sagro, potrà il Giudice ecclesiastico costringere cō la propria autorità il secolare all'osseruanza del priuilegio † sotto vincolo di giuramento, facendosi espressamente promettere da quello, che non lo punirà corporalmente.

128 † Io. And. ind. c. inter alia de immun. eccl. doct. in l. 2. C. de his qui ad eccles. confug.

129 * c. id constituimus. 17. q. 4. pan. in d. c. inter alia. vbi innoc.

130 † c. de raptorib. 36 q. 1. c. resi. 17. q. 4. oēs ind. c. inter alia.

QVINDI leggiamo Agostino santo hauere scommunicato Bonifacio Re perche l'immunità * Ecclesiastica violò estraendo vno dalla Chiesa con la Regia autorità, ilquale non fù giamai assoluto fin, che riconoscendo il suo fallo, non ritornò il reo nella primiera libertà. Quindi altresi veggiamo per legge commune imperiale esfere stabilito vniuersalmente, che nessun Giudice † ardisca estrar delinquente alcuno dalle Chiese, sotto pena d'esser reo d'offesa maestà, con queste formate parole.

131 * Augu. epist. 187. & in alia imediate post. eam.

† c. frater 17. q. 4. 132

C. de his, qui ad ecclef. confug.

FIDELI, deuotaq; praecèptione. Sancimus, nemini licere ad sacrosanctas Ecclesias confugientes abducere, sub hac videlicet definitione: vt si quisquam contra hanc legem venire tentauerit, sciat se maiestatis crimine esse retinendum.

133 NE però dir si può, che le Chiese, e cosi largo, ed ampissimo priuilegio d'immunità loro conceduto, e da ogni legge confermato, sien cagione, che gli huomini corrano à commettere delitti, con tutto, ch'in ogni passo nelle Città grandi, e magnifiche vi sia vna chiesa, nè villa così picciola si ritruoui, che la sua non habbia.

134 QVINDI San Giouan Chrisostamo considerando cosi grande, ed ampia ecclesiastica immunità, efficace mente nell'homelia xix. al secondo libro difende Eutropio, crudelissimo Tiranno, che sendo stato da Honorio, e d'Arcadio condennato à morte si fuggì in chiesa, dalla quale gli Imperadori ordinarono, che fosse estratto, affinche contro di lui la diffinita sentenza di morte s'esseguisse. Le cui parole non men piene di profondi misteri, che degne

gne di perpetua memoria, ci è parso puntalmente riferire.

ET propter hoc maximè tuendus Eutropius, quòd Scelestorum princeps fuit, in his enim oportet glorificari Deum, qui permisit eum in id necessitatis adduci, vt per ipsum, & virtus quidem quòd impugnatorem suum supplicem videt: misericordia verò ex eo, quòd protegit supplicem, ista enim verò sunt ornamenta altaris Ecclesiæ, ista sunt verè christianæ pietatis insignia. Sed nefas esse inquies raptorem, atq; inuasorem cunctorum, altare Dei contingere, nolo hoc dicas carissime, quoniam quidem, & meretrix illa peccatrix pedes Christi contigit, & non ex hoc oprobrium contulit Christo, sed insignia virtutis eius elicuit. Neq; enim immunditia eius polluit eum, qui mundus erat, sed puritas mundi purificauit immundam: recordamini illius non esse seruos,

qui

qui pro his à quibus ad crucem deductus est dicebat Pater ignosce illis, quia nesciũt quid faciunt.

E Poco dopo sogiugne.

QVOD enim agendum è Christianis euellendus ne quispiam ab ea ecclesia, ad quam paulo post omnibus accedendum est offerendaq; dominica oratio, qua hoc potissimum orabimus, & dimitte nobis debita nostra sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris. Non ergo patiendum vt is, qui in Ecclesiam sperauit frustra sperauerit,

135 E Per maggiormente dichiarare, e confermare ciò che di questo priuilegio detto habbiamo, egli è da sapere, che non è legge alcuna, con laquale egli non si conformi, atteso che se noi andremo distintamente considerando la legge della natura, troueremo, che fin dal principio del mondo hanno molti saui con lunga esperienza osseruato alcune bestie hauer per istinto naturale

inuiola-

inuiolabilmente custodito i termini dell'ecclesiastica immunità, se creder vogliamo al Principe de' peripatetici nel nono libro della natura degli animali, mentre dice ritrouarsi scritto appo grauissimi autori, che nel monte Partenio dou'era il tempio di Pan, s'auenia, ch'alcuna fiera sendo, ò d'altra bestia rapace, ò da cacciatore seguita, e infestata quiui fuggisse, era sicura intanto, che nè la fiera rapace, nè il cacciatore ardiuano d'entrare nel tẽpio, etiandio da gli animali irragioneuoli hauuto in veneratione: il che parimente riferisce essersi osseruato nel bosco di Diana Etolia, e ne' monti 136
Menalij, con istupore, e merauiglia grandissima delle genti.

OLTRA di ciò sappiamo, che somigliãti priuilegi sono stati (come dicẽmo) fin dal principio del mondo ritrouati, ed in tutti secoli, in tutte l'età, in tutte le monarchie, ed imperij passati, e da ogni sorte di gente introdotti, ed osseruati. Ed incominciãdo da quel testimone, che n'habbiamo nelle scritture sacre al vẽtesimo primo capo dell'Essodo, trouiamo pure quel gran legislatore Mosè hauer'eretto vn serpente di bronzo, cõ priuilegio, che coloro, che ad esso fuggiuano, fossero sicuri, e salui. E similmente non si legge al ventesimo quinto capo de' numeri Dio ottimo massimo hauer constituite certe Città in sicurissimo presidio de' micidiali; il che parimente si vede chiaro nel Deuteronomio

137 (beside "OLTRA di ciò sappiamo"); 138 (beside "trouiamo pure quel gran legislatore"); 139 (beside "de' numeri Dio ottimo massimo")

à capi xix. e nell'Essodo al primo capo si dimostra hauer altresi Iddio il suo altare stabilito col medesimo priuilegio d'immunità, e così anco appare nel terzo libro de'Re al primo, secondo, e terzo capo, e prouasi con l'autorità del Salmista al settantesimo, sed al centesimo trentesimo primo salmo con queste parole.

INtroibimus in tabernaculnm eius tanquam in domum refugij, & saluabimur, sanctum enim est templum eius.

E Passando in oltre al tempo della monarchia,
140 ed imperio de'Greci, che sapientissimi furon giudicati, quantunque gentili, non costituirno eglino il tempio di Diana Efesia, con priuilegio ampissimo d'immunità per gli micidiali, che in esso confugiuano? Onde dicono, che Oreste vcciditore
141 della propria madre, hauendo nel tempio d'Apolline fuggito, che era pur dell'istessa immunità dotato, non ardiuano le Furie tormentarlo, dalle quali era per si graue fallo continouamente molestato. Come testimonia Marone nel quarto del suo Enea

Cum fugit, vltricesq; sedent in limine diræ.

Somigliante priuilegio fù ancora largamente
142 conceduto da'Greci al Tempio di Pallade, nel quale come scriue Tucide nel primo libro della

guerra

guerra del Pelopon. al trentesimo secondo capo, hauendo fuggito Pausania traditore della propria Patria giudicato, da gli Efori seuero magistrato de' Lacedemoni, ed indi con violenza estratto, furon gli Ateniesi assaliti da vna graue, e mortifera pestilẽ- 143
za, della quale non furon già mai liberati, se prima conforme al risponso dell'Oracolo d'Apolline nõ ritornauano l'istesso Pausania viuo nel luogo della sua prima libertà, e mentre che quello restituire non poteuano, ergessero in quel tempio due statue almeno, che'l medesimo Pausania rappresentassero. Ed appo l'istesso Autore si legge, che hauendo certi capitani di militia da quel tempio cauato fuori alcuni soldati seditiosi per gastigarli, furon grauemente puniti, come sacrileghi, violatori, e temerarij trasgressori del priuilegio conceduto à quel tempio, appresso la gentilità tenuto sagro. Questi medesimi priuilegi furon parimente giudicati necessarij nel tempo così della Republica, come anco de gli Imperadori de' Romani, sico- 144
me appresso grauissimi autori leggiamo, onde moltissime immunità per gli micidiali, ed altri malfattori furon attribuite, nõ che à tẽpi, ad altari, ed à diuini simulacri, mà etiandio alle imagini, ed alle statue de gli Imperadori stessi, lequali erano sicurissimo presidio de gli vcciditori, ed oportuna tutela di tutti coloro, che ad esse per qualche commesso fallo fugiuano: del che ancora si veggono stabilite leggi dal- 145
l'Imperatore Giustiniano nel suo Codice Imperiale.* Ed à dì nostri lasciando à parte l'antichità, e' riti

* De his qui ad statuas confug.

della gentilità, non trouiamo noi molte case, e molti palagi di Principi, e di Signori particolari hauere somiglianti priuilegi d'immunità? che pure dir non si possono cagion onde altri commettano micidij, ed altri graui, ed atroci delitti, e tra gli altri in Roma i palagi de gli Illustrissimi Colonnesi, Orsini, e di molti Cardinali di santa Chiesa, nè però segue, che sieno cagione, ch'altri temerariamente presuma, trasgredire i giusti limiti delle santissime leggi della giustitia: e quando tal causa considerar si potesse sarebbe così lontana, ed estrat-
146 ta, che non si dee fare legitimo fondamento di lei; perciòche tutti legisti, e canonisti concordemente dicono douersi sempre mai hauer riguardo solamente alla cagion * prossima del male, ed immediata, e non alla rimota, e separata. Hor poiche questi priuilegi d'immunità si veggono fin dal principio del mondo da ogni legge permessi à luoghi, così sagri, come profani, à persone particolari, ed à popoli in generale, à prouincie, ed à Città, à simulacri, ad imagini, ad altari, ed à tempi, e da tanti saui succisiuamente in ogni età, ed in ogni tempo sono stati giudicati ragioneuoli, anzi necessarij, ed altresi nell'età nostra, ch'è quella della legge di gratia, da tanti sommi Pontefici si ritrouan simili priuilegi conceduti in fauore de'micidiali, e rei della morte, si come leggiamo, oltre l'immunità delle chiese, essere stato ancora priuilegiato il sacerdote, che per le strade porta il sacratissimo Corpo
147 del nostro Redētore, a'cui piedi fuggēdo vn reo, è libero,

* l. sociū qui in eo. ff. pro Soci. l. si mulier ff. res amo. glo. in c. de cetero de hom. paris. con. 73. nu. 15. in primo crau. con. 205. n. 30. decia. respon. 25. num. 101. lib. 1. menoch. cō. 41. n. 16. lib. 1. riminal. iū. con. 121. nu. 3. in 2.

bero,ed immune dalla giuſtitia ſecolare, come ben pruoua il Felino nel ſuo cōſiglio terzo con ragioni efficaciſsime,e ſimilmente il Caſſaneo ſopra le con ſuetudini di Borgogna,per qual cagione s'haurà da ripūtare ingiuſto, ed irragioneuole vn priuilegio particolare di queſta tanto benemerita, e fedeliſ-ſima Patria, à lei conceduto in ricompenſa di ſin-golari, e ſegnalatiſsime attioni de'ſuoi Cittadini in aumento dell Imperio de'ſuoi ſignori, ad otti-mo fine del publico beneficio,ed vtilità commune di eſsi popoli ſtabilito, ed ordinato, da tanti paſ-ſati Principi tollerato, mantenuto, e ne'ſuoi giuſti termini difeſo? chiara coſa è, che per queſta ragion ſola, neceſſario, ragioneuole, e non ſolamente da permetterſi, ma da fauorirſi ancora ſarà dà ogni ſa-nō intelletto, e retto giuditio, e da quello di V. Eccellenza(come d'ogn'altro Principe prudentiſsi-mo) ſtimato.

IN vltimo diciamo, che ſe tutte le coſe del mon do, che ſon fatte à buon fine, perche mala- 148
mente da gli huomini s'adoperano, foſſero giudi-cate male, non vi ſarebbe arte alcuna, nè diſcipli-na liberale, che ragioneuolmente permettere ſi do ueſſe, atteſo, che ogn'vna di loro peruerſamente vſata è cagione d'infiniti mali. Il che non dalla na-tura delle coſe ſi cagiona, ma dalla maluagità de gli huomini, che quelle come ad ottimo fine or-dinate abuſandole, in peſsimo, e ſcelerato le

conuertono. Conciosia, che, nè i Re, nè gli Imperadori sarebbono à buō fine promossi ed eletti, à que' sublimi gradi de gli Imperij, e reggimenti loro, poiche molti di essi sceleratissimi sono stati, e con lo scudo spesso della suprema, ed assoluta pote-
149 stà son diuenuti crudelissimi Tiranni. Nè capitano alcuno della militia, nè l'arte stessa militare permetter si donerebbe poiche molti di quelli si sō visti tradire i capitani generali de gli esserciti, ed anco vilmēte portarsi nelle giornate cāpali. E nōdimeno gli ordini della disciplina militare sono strumenti essentiali alla conseruatione de gli stati, * e sogliono essere di tanta importanza, alla somma dell'Imperio, che per mal regolato, ch'egli fosse nell'altre sue parti, basterebbe questa sola disciplina di militia bē fondata à farlo di lunga vita. E questo si vide sem-
150 pre in ogni dominio, ma più, ch'in ciascun altro in quello della Republica Romana, atteso, che di tāte Republiche lequali hebbero fama, già mai ve ne fù alcuna, che hauesse più di questa pronte ad ogn'hora le cause della sua rouina; ma quella felice disciplina dell'armi sue correggeua sempre à guisa d'instrumēto bē gagliardo qualsiuoglia disordine, che
151 faceua il corpo di quello stato, onde ragioneuolmēte è stata sempre la militia giudicata non che vtile al mōdo, ma anco necessaria, imperoche se'l male, che da quella nasce cōsiderar solo si volesse, chiara cosa è, che permetter in modo alcuno non si dourebbe. Così parimente ne'i Tribunali di giustitia, de gli alti, e bassi magistrati s'haurebbono da cōstitui-

* c. sūma. 32. q. 1. Val. max. lib. 2. de disciplina milita. Seneca in herc. furen. trag. 1. Cassa. in catal. glo. mundi part. 9. consi. 3.

re per cõseruatione della Republica, ed essecutione della giustitia tanto distributiua, quanto correttiua, poiche molti Giudici corrotti, ed iniqui preuaricano alle volte i veri limiti delle santissime leggi. Ne'dottori legisti ordinati alla difensione del giusto distributiuo, chiamati dall'Imperatore sacerdoti, * spettabili, nobilissimi, ed ornati d'altri chiari, ed illustri titoli, proposti al patrocinio de gli orfani, delle vedoue, de'pupilli, delle chiese dell'vniuersità, e d'altre così miserabili, come anco potenti persone, che però non sanno le cause loro difendere, opponendosi come valorosi campioni à quelli, ch'ingiustamente gli altrui beni, e vita insidiano. Onde di lor scriuendo Lione, ed Artemio Imperadori ragioneuolmente dissero.

152

* In proemio ff. l. 1. C. de consul. libro 12. Latè Iacob. bën. de priuil. iurecon.

Aduocati, qui dirimunt ambigua facta causarum, suæque defensionis viribus, sæpè publicis in rebus, & priuatis lapsa exigunt, fatigata reparant, non minus prouident humano generi, quàm si prælijs atque vulneribus patriam parentesque saluarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladijs, clipeis, & thoracibus nituntur: sed etiam aduocatos. Militant nanq; causarum patroni, qui gloriosæ vocis confisi munimine laborã

tium

tium ſpem, vitam, & poſteros defendunt. ne' dottori legiſti dico, l'offitio de' quali, è pur coſi fatto, laſciar ſi dourebbono al mōdo, ed alle bē ordinate Republiche, poiche alcuni di loro cōtrarij à queſta legge moſtrandoſi con le ſottigliezze de gli argomenti, e cō l'argutezze de gli ingegni cauilloſamente diſtorcono i veri ſentimenti de gli ottimi legislatori, ed oſtinatamēte cōtendono l'ingiuſto. Nè i medici, ò le medicine permetter ſi dourebbono, poiche molti di loro, ò per ignoranza, ò per malitia in vece di dar ſalute, vccidono ſpeſſe volte gli infermi. Nè i cibi al viuer dell'huomo neceſſariamēte, e dal ſommo Dio, e dalla natura con ſi larga copia ordinati, vſar da noi ſi potrebbono, poiche molti, e molti laſciando l'vſo della ragione, e dandoſi in preda al ſenſo con la crapula vengono non ſolo, ne' corpi, mà anco nell'anima danneggiati, tenendo per loro Dio (come l'Apoſtolo dice) il ventre. Nè l'armi alla difenſione delle Città, de' Regni, e de gli Imperij, e delle perſone ſteſſe ritrouate ſarebbono in modo alcuno lecite, poiche molti temerariamente, vſandole, con quelle vccidono gli huomini, e ſpeſſo anco con ingiuſta forza, ed importuna violenza eſpugnando l'altrui Città, e Regni, quelli ingiuſtamente ſi prendono, e con ingiuria de' legitimi poſſeſſori à viua forza i beni altrui vſurpando, malamente poſſegono. Nè gli elementi
153 ſteſſi ſarebbono à gli huomini giudicati ſaluteuoli, poiche molti abuſandogli ſi cagionano la mor-
154 te. E finalmente nè la ſanta diuina legge Euange-

lica

lica da Christo Dio Saluatore e signor nostro, per salute del mondo stabilita permissibil sarebbe perche molti ostinati, e seditiosi heretici falsamente interpretano, e suscitano ogni di nuoue, e false 155
opinioni cōtrarie alla verità Catolica, e con mente gonfia si studiano di mantenere i lor vani discorsi, e pareri contra le traditioni de' Santi Padri, e sagri dogmi, ed instituti dell'Apostolico Senato, onde si veggono in vna confusa Babilonia così incerti, mutabili, e diuisi in ogni cosa, eccetto che nel mal fare, che bene spesso quante sono le Città, anzi quante sono l'habitationi, tante sono le sette, e l'opinioni loro. E nondimeno nessun certo sarà mai, ch'ardirà d'affermare, ch'i Regni, gli Imperij, la disciplina militare, l'officio del Giudice, quello de gli auuocati, i medici, la medicina, i cibi l'armi, gli elementi, e la diuina legge, ad ottimo, e santo fine ordinate non sieno, e che necessarie all'vso humano, e catolico viuere giudicar non si debbano: conciosia che non puo esser cosa (per via di dire) cosi buona, ch'vsar malamente da gli huomini non si possa, * onde interrogato souente *Arist.li.
Socrate sapientissimo, che cosa fosse il sommo 1.retho.
bene, risponder solea, vsar bene le cose buone, e che cosa fosse il sommo male, vsar male il bene: così dunque conchiudendo diremo, che'l priuilegio, del quale trattiamo à buon fine stabilito, per conseruatione, e tranquillità della republica, e per grandezza, ed ornamento di essa, per mozzar le calūnie al Fisco, per non trauagliar i corpi de' Cittadini,

dini, per conseruatione delle sostanze loro, per
tor le cause dalle disperate, e precipitose risolutio-
ni, per troncare il filo alle mal ordite tele de gli
156 odij, e de'rancori perpetui, per lasciar libera l'at-
tione alle parti stesse interessate, per allettar gli ani-
mi de gli stranieri cō l'osseruanza dell'immunità ad
habitare in essa Città, con aumento dell'Imperio
Catolico di Sua Maestà, ed essaltation maggiore di
sua Real Corona, per segno vero, ed indubitato di
157 qualche gratitudine de'receuuti seruitij da questi
popoli fedelissimi, e finalmente per osseruanza in-
uiolabile della stessa sede Regia; non sia cagion
esso onde si commettano micidij, nè altri per auuen
tura scelerati delitti, mà la peruersa, e ria natura
di quegli huomini, che malamente l'vsano, e che à
contrario fine la sua immunità conuertono, che co
me al male inchinati, e pronti il medesimo, e forse
ancor peggio farebbono se'l priuilegio nō vi fosse.

DELL'ARMI

IL secondo articolo principale della giusta, e legitima pretēsione del SENATO, il quale venne da me cōteso dauanti all'Eccellentissimo Marc'Antonio, fù intorno all'alteratione della pena per l'apportatione di quelle armi, che possono questi Cittadini fedelissimi vasalli di sua Maestà in suo Rea seruitio portare; per dispositione de gli ampissil

mi priuilegi di queſta Città, le quali fin qui nõ ſono mai ſtate proibite da Principe alcun altro de' præ-deceſſori di V. Eccellenza per legge ò prammatica alcuna Regia, ò Viceregia, ma ſolo vietar ſi ſogliono per bando del Vicerè, e del Capitano, e Giu 158
ſtitiario di queſta Citta, nel tempo della notte date le due hore, auenga, ch'in queſto la Cõſtitutione del l'iſteſſo Principe habbia più toſto dimoſtrato d'ampliare, che di riſtringer'il priuilegio poiche con lume concedea l'apportatione di quelle, che da gli vfficiali ſteſsi fidar parimente ſi ſogliono à moltiſſime perſone, ch'in effetto non ſono per ſeditioſe, nè per cattiue riputate, ò per altri reſpetti, e cauſe, che gli animi de' ſudetti muouono. E contro i traſgreſſori di queſti bandi non ſi è mai proceduto ad eſſecutione d'altra pena, che di onze cinque, ſicome parimente nell'iſteſſa pena incorrono quelli che di giorno non hauendo l'armi difenſiue fidate ſon preſi in fragante con eſsi, la qual pena ſi vedea pur alterata nelle Conſtitutioni prammaticali inſino alla ſomma di ſcudi cinquecento, legge in vero troppo dura, perche da cinque onze à cinquecento ſcudi ſi vedea vno ſtrano trapaſſo, e quaſi da vno eſtremo ad vn'altro ſenza mezzo, e bẽche eſpreſſamente per quella legge non ſi nominaſſe la ſpada, nondimeno in quella generale, ed vniuerſale prohibitione d'armi di maglia, ed altre difenſiue, ed offenſiue, ſi potea preſupporre, che vi ſi comprendeſſe di neceſſità, portandoſi almeno dal cittadino dopo l'hora permeſſa, ò hauendola di gior-

no alle mani, e quando bẽ l'intentione del Principe

159 come creder si può, sendo stato in ogni sua attione,

160 prudentissimo, non sia stata tale, qual altri per auentura, interpretandola distortamente l'haueriano dimostrata, nõdimeno per troncar lo stame d'ogni sorte di pregiuditio, che ritornar potea da maligna interpretatione, fù necessario farne instanza, come presupposto habbiamo à sua Eccellenza Illustrissima.

QVESTA dunque così giusta, e legitima pretensione del SENATO, e del Sindico si rendette molto chiara, venendo accompagnata dalla virtù, ed efficacia d'vn priuilegio ampio, il quale sta in cõtinoua osseruanza in essa Città, onde si stabilisce, e concede a' Cittadini, che possano portare tutte sorti d'armi disensiue, ed offensiue, dandosi autorità al Capitano, che possa quelle proibire in tempo di scandalo, ò di seditione, durante però lo scandalo, e la seditione, da che non essendo venuto il caso onde si possano verificare le qualità † della prohibitione, cioè dello scandalo, e della seditione, nè purificare la conditione del priuilegio, non si poteano a' Cittadini proibire l'armi

sotto

† l. 1. § qđ autem ait ꝑtor vbi bart. ff. ne qd in flumin. pub. l. prætor lã. 2. §. docere ff. de vi bõ. rap. soc. cõ. 55 n. 4 lib. 1. tiraquel. đ retra. cõ sã. §. 8. gl. 7. n. 1. gozad. cõ. 35 n. 13. Felin. in c. 2. đ tescrip. brun. in tract. exclus. fęmi. art. 6. nu. 321. dicens deberi probari omnes qualitates copulatiue, quia vna deficiente non admittitur. Ripa. con. 78. nu. 1. plot. in tract. de in lite iura. §. 8. n. 2. & seq. Craue. 2. resp. pro genero. n. 31 & nu. 25. subdit procedere quoque in qualitate à iure præsumpta. Bero. con. 29. nu. 29. vol. 2. Natta con. 474. nu. 34. & con. 581. n. 20. ceph. con. 256. in fin. menoch. con. 75. n. 14. & seq. beci. con. 53. n. 9. Decian. resp. 119. nu. 10. lib. 3. & resp. 11. nu. 23. lib. 2. & resp. 33. n. 27. lib. 1. hip. riminal. con. 139. nu. 30. lib. 2. Bertazol. con. 196. nu. 2. & con. 198. nu. 6. & cõ. 208. nu. 10. & 50. nu. 5. & con. 57. nu. 22. & con. 170. num. 18.

ſotto l'ordinate pene delle Conſtitutioni, il che ſi fortifica con vna regola legale, che * quel che ſi permette à certo tempo, oltre di quel tempo s'intende proibito.

RISVLTA ſimilmente in fauore de'cittadini dalla diſpoſitione del detto priuilegio vn'altra conchiuſione vera, ed indubitata, cioè che ſuccedendo etiandio il caſo dello ſcandalo, e della ſeditione non ſi poſſano perpetuamente vietar l'armi, mà durante la ſeditione, e lo ſcandalo; per la medeſima regola di ſopra allegata.

DA queſte due conchiuſioni ſegue, non vi eſſendo all'hora per la Dio gratia nè pericolo, nè ſoſpetto alcuno di ſcandalo, ò di ſeditione, perche queſta Città così quietamente viue, ed è ſempre viſſuta, che è ſtata, ed è incomparabil eſſempio di fedeltà, e d'vfficioſa, e natural oſſeruanza verſo il ſuo Re, nella quale per commun concordia, e de gli Iſtorici, e de gli ſteſſi Re ne'lor priuilegi, che ciò teſtimoniano, non hebbe mai in queſto Regno alcuna altra Città vguale non che ſuperiore; che non ſi poteano l'armi vietare a'ſuoi cittadini dell'iſteſſa fede armati, nè perpetuamente, ne à tempo.

E Benche chiaramente ſi vegga, che la ſpada non è vietata in altro tempo, che di notte doppo le due hore à que'luoghi, che hanno priuilegio di portarla, nientedimanco ciaſcheduno per ſottrarſi dalle veſſationi l'haurebbe volũtariamẽte

161
* l. ſtatu liberũ §. ſtichum ff. de leg. 2. l. ſi creditor. §. illud de diſtrac. pign. becc. con. 32. i prin. latè Tiraquel. de retract. conuent. §. 1. glo. 2. nu. 46. cum ſeq. rimi nal. iun. cõ. 203. n. 91. & ſeq. li. 2. ceph. cõ. 345. n. 13. lib. 3. & cõ. 412. n. 2. & in terminis priuilegij arguit tiraquel vbi ſup. n. 45. per tex. in c. ſi Papa de priuil. in 6. & l. ſi quando ff. de leg. 1. & ſtatuti. bertazol. cõ. 7. n. 1.

162 deposta, fuggendo le male interpretationi, che
163 contro l'intentione di quel buon Principe, tutta indrizzata, à fauorire questa Città, alcuni anteponessero.

E Questa proibitione d'armi non può apportare vtilità alcuna à Sua Maestà, nè si vede, che risultar possa in suo Real seruitio, perche sendo questo Regno alle frontiere dell'Africa l'industria, e l'essercitio dell'armi si rēde à paesani molto necessario per potersi ne i casi importāti trouar pronti, ed atti alla difesa cōtro gli inimici di Sua Real corona, che la proibitione del cōtinouo apportamento di quelle auilisce gli animi, e gli rende inesperti della disciplina militare, che con l'vso, e lungo essercitio s'acquista * onde nelle improuise inuasioni non potrebbono per auentura così ageuolmēte mostrarsi prōti alle fationi armiggere per difesa della Patria, e di se stessi, contra le forze esterne. Bisogna dunque (come altroue dicemmo) che'l Principe nel dar le leggi, vada prima con l'intelligenza penetrando la natura de' sudditi, † e la situation del luogo, doue egli vuol quelle con lunga vita ed osseruāza perpetua stabilire, affinche dopo fatte nō vēgano da quelli per l'impossibiltà dell'essecutione disprezzate, il che risulta manifestamente contro la riputatione del Principe, il quale nel dar nuoue leggi dee procurare, che sieno secōdo il costume * de' popoli osseruabili: ch'ancorche egli possa mutare e rimutare le leggi à voglia sua, nondimeno dee andare in ciò

* l. in nomine dñi vers. iubemus sēper. C. de off. p. fect. Prçt. Afri. & ibi Alberi. latè Ccpol. in tract. d' impat. militū d'ligēdo vers. scientia quoq; rei mili. n. 3.

† Latè Mich. vlcur. de regimine mundi par. 1. q. 4. prin. vers. 9. quçro. nu. 44. & par. 3. q. 2. prin. n. 20. vers. quarto quæro.

* c. erit autē 4. di. c. cerificari d' sepul. michael. vlcur. de regi. mundi par. 3. 2. q. prin. n. 19. ver. 4. quæro.

molto

molto auertito, ed à vn certo modo, che l'alteratio-
ne di quelle, e dell'antiche cõsuetudini sia buona ed
vtile manifestamente, che benche per queste cinque
ragioni almeno la mutatiõ si dimostri necessaria. Pri 164
ma, che questo alterare nelle altre arti è vtile, come
nella medicina, nella nauigatione, e nella militia in
particolare, ed in altre. Secondo, che le leggi da
principio erano troppo semplici, e'costumi trop-
po barbari, e cambiate quelle, e mutati questi di-
uennero migliori. Terzo, che tutti cercano non che
cosa habbiano fatto, ò tollerato i lor predecessori,
ed à che fine, mà quello, che par loro essere buono.
Quarto, che ne'tempi rozi gli huomini erano po-
co esperimentati nelle attioni del moudo, e però
l'institutioni antiche han dibisogno di riforma.
Quinto, che non tutte le leggi, ò le consuetudini
possono essere perfettamente scritte, e fondate,
atteso che come l'altre arti abbracciano elleno al-
tresi l vniuersale, † la onde l'attioni per hauer infini
ti casi particolari non vi sono interamente compre
se. Nondimeno non ostante le sudette considera-
tioni, si vede chiarissimamente, che'l mutar le leg-
gi, e le consuetudini leua loro la dignità, * e la riue
renza, e perche chi l'osserua le serua, più tosto in
esse, e nell'ordinationi de'magistrati si sopporterà
qualche imperfettione, che venire ad atto di mu- 165
tatione. E quanto al primo, ed vltimo argomen-
to si risponde ch'in ciò le leggi, e l'altre arti non si
confanno, perciòche nell'altre arti l'inuentione 166
sempre gioua quando sia migliore, ma le leggi non
vagliono

† In auth. quib⁹ modis natur. effic. legit. ĩ princi. l. 1. C. de vete. iur. enucle. michal. vlcun. de regim. mũd. par. r. 4. q. priu. vers. 8. quæro nu. 38.

* Plut. de polit.

vagliono cosa alcuna, se non sono obedite, e l'o-
bedienza si rende difficile se non precede vn lun-
go vso, ch'à poco à poco s'acquisti l'autorità,
il che si fà col tempo, e per ciò le riforme nel lor
principio, mancando l'antichità, mancano in con
167 sequenza necessaria di riputatione, ch'è il fonda-
mento del tutto. A gli altri argomenti si risponde,
che la mutatione è accettata, quando è del certo
vtilissima, si che non si facendo ne debba succede-
re euidente, e notabil danno, nel qual caso il pri-
168 uilegio della Città hà proueduto, dunque il Prin-
cipe dee essere molto circospetto in valersi dell'asso
luta sua potestà di formar leggi vniuersali con dero
gatione de' priuilegi,* e delle consuetudini partico-
lari, all'osseruanza delle quali, e per ragione d'hone-
stà, e per dispositione di legge naturale, e per obli-
go di religione cō legame di giuramēto, e per l'inte
resse della Republica † è astretto di sottoporsi: per-
che sendo quelle legitimamēte con trascorso di tē-
po immemorabile fondate sopra la bontà ciuile, ed
honestà politica, legano l'istesso Principe, e sono (co
169 me altroue dicēmo) Principe del Principe, e posso-
no tanto à lui comandare, quanto à gli altri, e più à
170 lui che meglio sà obedirle, cō essēpio de' sudditi: la
onde Traiano, ancorche fosse padrone quāto gli al
tri Imperadori, volle nondimeno sottometersi al
douere, e ne diede la norma à gli altri, quando nel
creare Sura tribuno de' soldati gli disse, togli questa
spada, la quale tanto stringerai in mia difesa, quāto
io giustamēte signoreggio. Cōforme al sudetto im-
perial

Andr. Eboren. sen. & exemp. vers. priuilegium. fol. 228.
† Paul. de Castr. cō. 347. col. pen. decian. resp. 25. nu. 53. lib. 1.

perial decreto prima di lui fece parimente vn'edit- 171
to Antioco dapoi, ch'a'suoi popoli diede le leg-
gi, ordinando per quello, che quante volte egli 172
comandasse cosa alcuna contra le leggi da lui fat-
te, non fosse in modo alcuno obedito, e che po-
tesse ogn'vno opporsi a'suoi precetti, come ingiu-
sti, ed inualidi, secondo riferisce Alessandro d'Ales
sandro al capo ventesimo terzo del sesto libro de'
giorni geniali. Vn somigliante priuilegio tien'an-
co questa Città, in virtù del quale Sua Maestà le-
ua il consenso ad ogn'atto contrario, ch'ella fa-
cesse contra la forma, e dispositione de'nostri
priuilegi, con clausola derogatoria, ed annullati-
ua. Intanto, che chiaramente dir si può, che non
solo ogni legge dà Sua Maestà fatta, ma ogni res-
critto Regio, ch'in modo alcuno possa offendere.
ò pregiudicare i priuilegi sudetti sia nullo, ed ineffi-
cace, come l'istesso Re espressamente dichiara, e
che inquanto tocca quelli pregiudicandoli, non
sia legge stabilita, nè rescritto impetrato con volun
tà Regia, laquale con la precedente protestatione
s'intende perpetuamente * leuata da ogni legge,
statuto, ò rescritto contrario a'priuilegi predetti, e
tanto più sendo tal consenso tolto con vincolo di
giuramento, † laonde dir possiamo, ch'in virtù del-
l'allegato priuilegio le Constitutioni di quel degno 173
Principe, fatte in quanto offendeano, ò pure of-
fender potean'priuilegi di PALERMO non
erano Constitutioni, e che non vi fù la voluntà del 174
constituente, * ed in quanto vi fosse per auentura

* l. at si qs §. pleriq; ff. de relig. & sũp. fun. l. qui in aliena. ff. de acq. hæredi.

† Natta. con. 368. n. 6. & 3. vol. 2.

* Doct. in l. si quis in princ. testaméti de leg. 3. Andre. Gamba. de off. & potestate legati. à late. lib. 8. n. 32. fol. 260. bal. con. 226. in prin. col, 1. & 2.

stata,

ſtata, fù conueniente, che da quel ſi dichiaraſſe non v'eſſere, e particolarmente biſognaua cotal dichiaratione in queſto caſo dell'armi, ed in quello del Fiſco che non poſſa farſi principale attore per quelle ragioni, e cauſe dà noi largamente allegate nella terminatione del primo cõtrouerſo articolo.

175 IN oltre queſta Città tien priuilegio, che'l ſuo Capitano, e Giuſtiario non poſſa proibire l'arme a'cittadini ſotto altra pena, che d'vna onza, e benche ſi ſia permeſſo, che queſta pena ſi ſia accreſciuta alla ſomma di onze cinque dall'iſteſſo Capitano, ch'è ſtato per lo tempo nell'vfficio, niente di
176 manco può il SENATO, ed il Sindico non oſtante la permeſſione, e toleranza de'predeceſſori, rinuenire il priuilegio, e far, che s'oſſerui la primiera forma, e puntale diſpoſitione di quello, riducendo la pena alla ſomma men dannoſa al cittadino, etiandio, ch'à queſt'atto haueſſero acconſentito con giuramento i Senatori, ed il Sindico,
177 atteſo, che hauendo eglino la tutela della Città, à ſomiglianza de'tutori, non poſſono notabilmente pregiudicarla, e pregiudicandola è lor lecito per diſpoſitione di ragion commune venir contra il proprio fatto, come ben proua il Beroo nella decima ſettima queſtione delle ſue familiari. E la ragiõ è, che hauendo il Pretor, i Senatori, e'l Sindico nel prender l'amminiſtratione de'loro vfficij giurato di oſſeruare, e difender inuiolabilmente i pruilegi, le

conſue-

 178

consuetudini, e buoni costumi di essa Città, ed ancora di difenderli, se dapoi per auentura fanno il contrario, etiandio pregiudicandoli, o tolerando cosa, che deroghi con espresso consenso giurato, tal'atto, e giuramento son nulli, ed inualidi, come repugnanti al primo giuramento, il quale assoiben do, inferma, ed annulla il † secondo, e come contrarij à gli ordini ed alle prerogat ue: della publica dignità alla quale nō può pregiudicare il consenso del Magistrato etiādio con giuramēto * ilche se cō uiene à gli stessi vfficiali cōtrauenienti molto maggiormente dee esser lecito a'successori nell'officio, a'quali non può hauer pregiudicato il fatto de'predecessori †, e ne'quali non passa la virtù, ed efficacia del giuramento contrario fatto da'primi, ancorche fosse stato valido, legando esso quanto al l'effetto del pergiurio la sola persona del giurāte. *
Ed oltre che questo è chiarissimo per dispositione 179
di ragion commune, ciuile, e canonica, si rende nondimeno senza difficultà manifesto per vn'altro capo irrefragabile,. perciòche la Città haue vn suo particolar priuilegio, che toglie à fatto l'occasioni delle dispute, e per quello si stabilisce, che non s'in
tenda mai fatto pregiuditio a'suoi priuilegi, ancor 180
che nell'attioni contrarie à quelli vi trascorresse 181
tempo di prescrittione, e di contraria consuetudi-

P ne,

† glo. singularis in c. licet de iureiura. in vj. Cardin. in clemen. 1. de proba. Alex. in l. stipulatio hoc modo 6. col. de verb. oblig.

* c. si diligenti de foro cōp. bart. in l. seius Augerius ad l. falci. Decian. resp. 19. num. 40. lib. 3.

† Late tiraquel. in tract. nobil. c. 35. nu. 5. Decian. resp. 19. n. 45. lib. 3.

* c. veritatis de iureiurā. bal. in. l. 3. col. 1. C. plus uale. quod agit. & con. 398. num. 3 lib. 1. Castrens. con. 306. col. 2. lib. 2. paris. con. 75. num. 23. lib. 3. menoch. con. 61. num. 31. & con. 81. num. 21. vol. 1. Decia. resp. 6. num. 11. vol. 1.

ne, ed osseruanza con espresso, ò tacito consenso del
Pretore, del rimanēte del SENATO, e del Sindi
co di essa Città, per che la trasgressione, ò l alteratio
ne d'alcun priuilegio, come derogatoria di questo
priuilegio preseruatiuo, si stima per nō fatta, per nō
182 prescritta, e per non riceuuta da' popoli, in pregiudi
tio de' successori nell'vfficio, i quali vēgono al reggi-
mento della Republica à somigliāza di coloro, che
succedono, e son chiamati al feudo con la clausola
di patto, e prouidentia del Principe: * e quāte sono
le persone, tante sono le prescrittioni, ed in per-
sona d'ogni successore s'intende vn nuouo vfficio,
e conseguentemente vn priuilegio all'vfficiale no-
uamente à suo tempo conceduto, non hauendo
(come detto habbiamo) il fatto del predecessore
in virtù di questo priuilegio potuto nuocere il suc-
cessore nell'vfficio dell'vniuersità: alla quale etian-
dio per diterminatione di legge, competerebbe
altresi la restitutione nel suo integro stato, e tanto
maggiormente quanto più sappiamo, che'l con-
senso de' primi padri non si stende à pregiudicare
il terzo.

* No. in c. 1. de feudi. marchi. & in c. imperialem §. prætcrea Ducatus de prohibi. feu. aliena. per federi. & in c. 1. dè successi. feud. Bal. in c. 1 §. hoc quoq; colū. 2. vers. pone ergo de suc cess. feud. & idē cō. 198. in 3. paul. con. 374. col. 2 ver. enim vennunt Decian. d. resp. 19 num. 44. lib. 3.

AGGIVNGASI, che'l consenso de' pre-
decessori in pregiudicio de' priuilegi, e dell'im
munità di questa Città, ò l'attioni di qualunque
altra persona, che derogar, ò pur offender gli vo-
lesse, son nulle, ed inefficaci, come repugnanti, e
183 contrarie all'autorità Apostolica, perche sendo i pri
184 uilegi nostri confermati dal sommo Pontefice Ales
sandro

ſandro ſotto grauiſſime cenſure fulminanti contra i traſgreſſori di quelli, ſi domandano priuilegi non ſolo Reali, ed Imperiali, ma Papali, * ed Eccleſiaſtici, onde non ſi poſſono riuocare, ſe non di commun conſenſo del concedente, e del confermante, ſi come ſingolarmente dopo molti grauiſſimi autori, ch'egli riferiſce, e ſegue, afferma il Ceſalo in vn ſuo conſiglio 461. ſotto il numero venteſimo al quarto libro; laqual confermatione ſi vede publicamente impreſſa nelle conſuetudini Palermitane dopò l'ottanteſima ſeſta, ed appreſſo tutti magiſtrati come notoria allegarſi ogn'hora in fauore di eſſa Città, e ſuoi cittadini. 185

186

E Se per auentura mi s'opponeſſe, che ciò non hà luogo in quanto al Principe, di cui non par, che ſenta il priuilegio, poiche ſolamente vieta al Capitano, che alterar non poſſa la pena d'vna onza, onde non ſi dee ſtendere alla perſona del concedente, la quale par, che ſempre s'intenda eſcluſa, e non compreſa nel priuilegio, della giuriditione, ę poteſtà ch'egli concede, † perciò che altramente ſarebbe vna moltiplicatione de' priuilegi, la quale non ſi permette. Onde quel, che'l priuilegio, ò lo ſtatuto * non dice, nè anco da noi dir ſi dee.

SI riſponde, che dalla conſuetudine preſcritta, ed interpretante s'ę ſempre così inteſo il priui-

* l. explicito C. de rerum pmu. barba. inter cõſ. Alex. 123. vol. 4. ceph. con. 694. n. 49 li. 5. & cõ 601. n. 32. lib. 4

† l. 1. C. de off. pfect. vib. vbi bart. bal. in l. 1. ver. ex quęri. tur ff. de off. conſ. Anch. cõ. 163. rom. con. 393. Aret. con. 102. deci. con. 3. & con. 542. num. 7.

* Bal. in c. iter corporalia đ trãsl. pręlat. & con. 447. col. 3 in 5. Decian. reſp. 13. num. 11. 12. cũ ſeq. lib. 3.

legio, includendo etiandio la persona del Principe il quale per commun consenso de leg. sti s'intende hauer conceduto tal giuriditione, ed autorità, con priuatione à se stesso, cõcorrendoui (come nel caso nostro) trascorso di tempo, e di prescrittione immemorabile,* ed essẽdo massime il priuilegiato suddito al Principe concedente, perche all'hora nõ si scema punto dell'autorità principale, ma si dice far per altri, quel ch'egli da se fatto haurebbe; sicome notabilmente considera il Decio.† E per quelle ragioni ancora, che nel capitolo antecedente aducemmo, che non s'intende il Principe sciolto dall'osseruanza di que' priuilegi, che per seruitij segnalati sono stati da lui conceduti in ricompensa di quelli, sendo passati in contratto, ed à questa legge di cõtratto è sottoposto il Principe come ogn'altro priuato, la quale come diceua Crisippo, dee esser duce, e principe indistintamente di tutti, intanto, che l'istesso Principe non possa quella dominare, e come bẽ disse Plutarco, chi sarà Principe del Principe, se nõ sarà (come si dice) il dettame della ragion naturale? la quale è Reina assoluta di tutti' mortali, il che parimente affermò Pindaro. E quel, che si dice, che'l Principe è sciolto da ogni legge
187 s'intende (secondo Corasio) di quelle, che da al-
188 tri Principi sono state fatte, che à lui non sono superiori, ma non già da quelle, ch'egli medesimo
189 stabilisce, promulga, ò ad altri per priuilegio con-
190 cede, ò vero è sciolto dall'osseruanza della sollennità di essa legge, mà non già dalla dispositione,

ch'in

* Felin. in c. pastoralis nu. 5. limitatione 8 de offic. Iud. ordina.

† In con. 664. in fine & in c. ceterũ n. 8. de iud. & cõ. 550. colum. 1. com. con. 393. com. decian. resp. 16. n. 18. 19. & 20. li. 2. Felin. in c. pastoralis col. 1. 1. limit. de off. iud. ordin. rolãd rital. con. 48. in 2. dubio à nu. 25. vsque ad 34. lib. 2.

ch'in quella si contiene, come per essempio non sarà astretto ne' Giuditij seruare le sollennità dell'ordine giudiciale, mà ben quel tanto, che dalla legge si dispone intorno alla sentenza, che haurà da terminare conforme alla rettitudine della giustitia distributiua, ò vero secondo la legge della natura, ò dell'honestà, perche all'osseruanza di queste è così efficacemente obligato, come ogn altro; perche nessuna potenza humana potrà mai fare che'l Principe non sia animal ragioneuole mortale come gli altri huomini.

COMPROBASI tutto questo con l'atto prattico, perciòche dà che fù conceduto il priuilegio insino al presente giorno, non si vide mai essere stata dà Principe alcuno alterata la pena più di quella, ch'accrescer suole il Giustitiario del- 191
la Città: anzi sempre mai è stato il priuilegio mantenuto, e tolerato conforme alla sua precisa dispositione, e da vna inuecchiata consuetudine in- 192
terpretato della maniera, che detto habbiamo di sopra, laqual consuetudine sola basterebbe à fondar la nostra intentione, atteso, che ella hà vigore di priuilegio, come altroue largamente prouammo, e si deue osseruare nell'istesso modo, e forma, che s'osserua il priuilegio medesimo, ilche nasce dalla efficacia, e virtù d'vn'altro priuilegio della Città, per lo quale si statuisce, che tutti'buoni costumi, le consuetudini, e l'antiche osseruanze, si debbano inuiolabilmente come priuilegi di essa Città osseruare, e difendere.

SE-

193 SECONDO si risponde, che quãdo ben questo
antico costume, e prescritta consuetudine non
hauesse forza, nè efficacia di priuilegio, come in
effetto haue, nondimeno sendo ella interpretante
del priuilegio, opera, che contra di quello non si
possa introdurre nouità pregiudiciale, e derogatoria
della sua virtù, e questo presupposto è così vero,
che procede ancor, che le parole sieno contrarie,
e repugnanti alla dispositione della consuetudine
predetta, laquale come Reina delle consuetudini,
e priuilegi, e signora assoluta d'ogni legge
humana, Cesarea, e Pontificia, produce con la sua
interpretatione effetti così grandi, ed importanti,
come detto habbiamo.

E Tanto più assolutamente deono hauer luogo
le sudette cose, quanto più veggiamo, che
considerata la continenza del priuilegio, si vede
chiaro, ch'ella non introduce nouità scandalosa,
nè permette atto proibito per legge diuina, perciò
che il portar dell'arme da se non è atto malo,
se non è in quanto alla trasgressione della legge
proibitiua, che fà esser delitto quel, che di sua natura
non sarebbe: ò pure se l'apportatione non fosse
à mal fine indrizzata, ilche regolarmente non si
presume, se non vien prouato il contrario, potendosi
l'arme portare per custodia, e per difesa della
persona propria, † onde segue, che quante volte
194 vn'attione humana puo esser indrizzata à due fini,
195 ò può hauer due sentimenti, * de' quali l'vno inclu

da,

† l. 1. & pen. ff. ad l. iul. de vi pub. Bo uel. in repet. l. capitalium. §. famosos n. 131. & seq. ff. de p ṛr. per* dec. 31. nu. 3. menoch. de arbi. cas. 394. duen. regu. in verbo arma. 8. lapit.

* Bart. in l. nō solū §. sed vt pbari. nu. 2. ff. d ope. nou. nuntia. soc. cō. 42. col. 3. in fine lib. 4. menoch. cō. 55. nu. 21. lib. 1. decis. perus. 31. nu. 8. bors. d. cō. 141. n. 41. lib. 2.

da, e l'altro escluda il delitto, si dee sempre prendere quello, ch'esclude il fallo. Anzi come di sopra dicemmo, nelle ragioni allegate del primo articolo, l'arme da se stesse considerate son buone, ed vtili, rispetto al fine, che furon ritrouate da gli huomini per propria difensione, e per conseruatione della Republica, e tutela delle leggi, onde si dicono sorelle.

ED auenga, che per dispositione di ragion commune sieno regolarmente vietate, * nondimeno questa proibitione non si stende in que' luoghi, doue il priuilegio, la consuetudine, ò lo statuto le permette, perciòche all'hora s'attende quel, ch'è disposto per † legge priuata, e municipale, ò per l'osseruanza, e non quel, che termina la ragion commune, laquale quantunque imponga pena contro di coloro, che portano l'arme, lascia però l'essecution di quella, che possa temprarsi dal Giudice secondo l'arbitrio suo, il quale considerando ben la qualità della persona, la sorte dell'arme, l'opportunità del tempo, e la situatione del luogo, doue il trasgressor delle leggi si ritroua, * tempra la pena con quella rettitudine, che le parrà conuenirsi alle sudette cose, onde si vede, che non vi essendo 196
per questo fallo, certa pena ordinaria, è da credere, 197
che l'arbitraria non douea mai esser così graue, 198
come quella, che si vide per ordinaria imposta
dall'Eccellentissimo Marc'Antonio nelle sue Con- 199
stitutioni, nō si vedendo cagiō ancora di vsare tanto

* toto titul. C. vt armo. vs' libro. 11. auth. de de arm. §. si autem vbi bart. & alij menoch. de arbit. iud. cas. 394. n. 19. Decis. perus 31. Borsat. con. 141. n. 38. li. 2. beci. con. 4 num. 3. bolognet. con. 25.

† Lucas d' penna. cō. & omnes superius ducti.

* Menoc. de arbit. cas. 394. vbi late.

to rigore contro questi Regnicoli fidelissimi, e particolarmente contro i nostri cittadini, i quali forse non istimarebbono aspra così fatta legge, quando fossero stati sicuri, ch'à questo gouerno fosse douuta succedere V. Eccellenza illustrissima, la quale procede sempre con ogni circospettione, prudenza, e benignità nell'essecutione d'ogn'altra legge, quantunque più di questa sia rigorosa, ò mite, impercioche quando ella sarà pienamente informata della qualità, e de'costumi delle genti e di questi popoli fedelissimi vasalli di sua Maestà, che tanto ardentemente l'amano, e così vfficiosamente l'osseruano, anzi come singolarissimo Principe l'ammirano; non procederà in questo, ed in ogn'altro caso, se non con l'equità, con la pietà, e con la solita liberalità di larghissime gratie. Per la continoua dunque mutatione de'tempi, ed incostanza delle cose humane, fù necessario, che si temperasse l'asprezza di così fatta legge, lasciandola nella prima antica forma con le pene, che dal Capitano stabilir si sogliono ne'suoi bandi, affinche venendo qua persona non conoscente la natura de'sudditi,
200 e ritrouando la legge fatta, co'l rigore di quella non procedesse indistintamente contra ogn'vno: ilche spesso auenir suole ne'nuoui reggimenti; atteso, che i Principi per dimostrarsi formidabili nel principio de'gouerni loro sogliono mostrarsi rigorosi osseruatori d'ogni legge, quantunque dura, e si rendono al far delle gratie, ad vn certo modo inesorabili.

DA

DA quanto qui si è detto nacque la giusta pretẽsione del Capitano di questa Città, intorno alle cose appartenenti la sua preminenza, ed autorità: imperoche sendo il Capitano capo della giustitia criminale, e promouendosi il più delle volte à questa dignità Caualieri molto principali, e benemeriti; ragioneuol cosa pare, che godano altresi per lo decoro dell'vfficio, per la qualità delle persone, per la nobiltà, e grandezza della Città, per la riuerenza, e per lo rispetto, chè deuono hauer'i sudditi à così preminente vfficiale di sua Maestà, tutte quelle prerogatiue, giuriditioni, ed honori; che han soluto tutti gli altri, fin dalla prim'hora, che questa dignità fù ordinata nella Constitutione del Magistrato di PALERMO, da'predecessori Serenissimi di Sua Maestà Catolica. Perche s'altramente fosse aueñuto, oltre, che si sarebbe fatto pregiuditio à molti priuilegi con derogatione manifesta di molte antiche consuetudini, ed osseruanze, si sariano ancor'abusati infiniti buoni costumi, e scematosi tanto dell'autorità del detto vfficio, ch'in breue con poca sodisfattione del publico, e men decoro della Città si sarebbe ridotto in picciola, ò forse nessuna estimatione. Perche se le pene, e le fiscalie solite d'applicarsi à lui, gli si toglieuano con applicarsi alle fortificationi del Regno; color, che fossero stati creati Capitani in successiõ di tempo, nõ potrebbono condecentemente mantenere la riputatione dell'vfficio, secondo il grado loro, per le graui spese, che giornalmente vi corrono. Se la

201 202

fidanza dell'arme, ch'egli può vietare indifferentemente gli si interdiceua, e limitaua insino ad vn certo terminato numero di trenta persone, oltre
102 che gli si mancaua di confidenza, e gli si scemaua della solita, ed ordinaria giuriditione, ed autorità prescritta, e stabilita con l'osseruanza immemorabile, e centenaria, laquale come di sopra dicemmo è priuilegio chiaro, ed indubitabile, anzi hà forza maggiore di qualunquealtro priuilegio, ò Constitutione scritta, e similmente si pregiudicaua, e derogaua ad vn altro priuilegio, che questa potestà dona espressamẽte al Capitano di PALERMO; non saria appresso le genti tenuto in quella debita veneratione, che sin qui è stato, se le cause, che può da se medesimo prouedere à relegatione infra (per vsar'i proprij termini) restauano in man de'suoi Giudici, ei rimaneua senza rispetto, e senza giuriditione alcuna. Il perche non si douea già mai permettere, che in progresso di tempo restasse questa Città tanto pregiudicata, con la diminutione dell'autorità ne'suoi vfficiali, anzi essendo ella tanto benemerita pe'cõtinoui seruitij fatti a'Re, e prõta ogn'hora à farne di nuouo, le si dee più tosto accrescere la potestà, ed ampliare la giuriditione, affin che le persone di merito non isdegnino di essern'eletti vfficiali. Oltre che con la cõseruatione della so-
103 lita preminenza, e decoro de'magistrati si chiude il passo à male conseguenze di sottentrare alle dignità, persone basse, e di poco rispetto appresso i po-
104 poli, il che darebbe molti viui colori a'disegni di

quelli

quelli, c'hanno volontà di malfare, vedendo i 204
ministri della giustitia dispregiabili, e di poco va- 205
lore, ilche non si conuiene al giuditio dell'ottimo
Principe, douēdo egli compartere † i pesi secondo 206
la proportione de' meriti delle persone, che gli han da portare. Altrimenti succedendo per le cause predette, sarebbe giudicato errore dannoso al buō gouerno, e contrario ancor'al giusto distributiuo, che dee compartire l'vtile, proportionar le grauezze, e distribuire gli honori à persone degne. Imperoche se'l Principe con souerchia scarsità comparte gli vtili à benemeriti, è poco amato: se indegnamente distribuisce gli honori, è molto odiato: se non proportiona le grauezze; ne' tempi quieti sarà stimato ingiusto, e ne' turbolenti sarà forza, che patisca. La scarsità de gli vtili offende per lo più la gente bassa, ma la sproportionata distributione degli honori impiaga si pericolosamente gli animi de gli altri giudicati meriteuoli, che (come nell'istorie si legge) non hanno alle volte curata la calamità propria, purche ci sia stata inuolta quella del Principe, solo per farlo accorgere delle sconuenienti elettioni, e della sproportionata distributione. Il perche per euitare molti altri inconuenienti, che di ciò possono, e sogliono seguire, l'elettione de' ministri, e di quelli, che hanno da essere più confidenti, * dee esser molto aueduta mente fatta, poi ch'oltre le sudette cose scuopre ancora la capacità del Principe, apre le sue più secrete inchinationi, mostra il ritratto del gouerno futuro, e dichiara 207

† clem. cupientes in prin. de penit. & remiss. Cepol. de impera. misi. diligen. vers. virtutis etiam ratione, & vers. nobilitatis, ferè per totum & in vers. ratione dignitatis. cassa. in catal. glo. mun. par. 8. consi. 29. contra. in tēp. iud. de impera. lib. 1. c. 1. q. 2.

* c. tantis Daniel. 81. distin. Michael. Alcur. de regi. mūd. par. 4. q. 2. prin. n. 7.

208 quella parte, ch'egli è per hauerne nelle sue medesime deliberationi: laonde quanto è maggiore la grandezza, più illustre la nobiltà, e più singolare la magnificenza di questa Città; con tanta maggior'attentione si deue procedere alla promotione della prefettura di essa: alla quale, come necessariamente si conuien persona, c'habbia tali aiuti dalla natura, dalla educatione, e dalla esperienza, che sia priuata * in atto, e Principe ad vn certo modo in potenza; così anco è necessario, che à tal persona rimanga la solita autorità, e preminenza: acciò che possa mantenere il grado con riputatione alla dignità conueniente. Presupponendo che quanto si fatti ministri anderanno declinando dalla sopradetta eccellenza, tanto più si verranno debilitando li fondamenti del buon gouerno.

* l. ad subeunda C. de decurion. alberi. in auth. præsules C. de episcopal. au. Mart. laud. in tract. de officiali. dom. q. 38 Cepol. & M. Alcur. in locis supra alleg.

DELL'ARCIVARIO.

L'ALTRA pretensione del SENATO cõsistea intorno alla innouatione, che si fece per le Cõstitutioni dell'Eccellẽtissimo Sig. Mar
209 c'Antonio dell'vfficio d'Arciuario del Pretore di questa Città, à cui se per auentura si toglieuan quegli emolumenti, ch'eran soliti da conseguire gli altri suoi predecessori, confermati da vn'vso inuecchiatissimo, e da vna consuetudine immemorabile; malageuolm

te haurebbe potuto egli per l'auenire sostenere il debito peso dell'vfficio, che gli sarebbe rimasto senza il giusto, e condecente lucro, contra la ragion d'ogni legge, così humana, come diuina: poiche etiandio il sacerdote, che serue l'altare, bisogna, che viua dall'altare, † ed ogni operaio è degno della sua mercede, * ed à chi porta il peso, si conuiene anco il commodo: adunque per nessun modo si doueua far nouità, che pregiudicasse così necessario vfficio alla Republica, poiche in quel luogo con vtile, ed vniuersal beneficio si custodiscono, e fedelmẽte conseruano, nõ solo innumerabili atti publici, che appartengono al Real seruitio di Sua Maestà, ed al commodo vniuersale, e particolare di tutti i Cittadini, ma etiandio al pacifico, quieto, e tranquillo viuer quasi di tutti' Regnicoli.

210

† c. cũ secundũ de præbend. decia. ref. 43. nu. 22. in primo.

* Latè Decian. in apolog. contra alcia. c. 22. nu. 155.

DEL SENATO

IN vltimo entreremo con breuità alla giustificatione del titolo di SENATO, col quale ordinariamente dopo il decreto datoci dall'Eccellẽza del Sig. Marc'Antonio col voto del sacro Regio, e collaterale concilio in vigore di prãmatica, e perpetua legge nelle instruttioni del gouerno publico di questa

Città,

211 Città, ſiamo ſtati ſoliti ſegnar le lettere del Magi-
ſtrato, affinche ſi vedeſſe, e conoſceſſe chi foſſe lo
ſcrittore di quelle, e che con effetto ſi dimoſtraſ-
ſero del SENATO, la doue prima pareano
dell'ordinario ſuo Maſtro notaio, la qual ſegnatu-
ra, ſi puotè forſe introdurre da gli antichi noſtri
padri per due potentiſſime ragioni, la vna è, ch'eſ-
ſendo gli vfficij di Pretore, e Giurati annali, e mu-
tabili, ageuolmente auenia, che la mutatione de'no
mi nelle ſegnature cagionaua ſoſpetto, e nouità
ne gli animi di quelli, a'quali le lettere del Magi-
ſtrato s'indrizzauano, e però diuiſarono eſſer me-
glio, ch'elle andaſſero ſottoſcritte da vfficiale, la
cui mano per eſſer egli perpetuo, poteua eſſer me-
glio conoſciuta: il qual modo hà ſempre indiſtin-
tamente coſtumato con ogni ſorte di perſone,
212 fuor ch'alla ſantità del ſommo Pontefice, alla Mae-
ſtà del Re noſtro ſignore, ed alla Ceſarea dell'Im-
peradore: e queſto per ſingolare affetto di riueren-
za, che à ſudetti è douuta. L'altra ragione, che facil-
mente potrebbe cadere in conſideratione è, che tal
213 ſegnatura ſia ſtata introdotta per l'Eccellenza del
primato, ch'eſſa Città, fin dalla ſua fondatione hà
ſempre hauuto ſopra tutte l'altre Città del Regno,
onde non parea conueneuole, ch'ella doueſſe man
dar fuori le ſue lettere con la ſottoſcrittione de'pa-
dri in quella maniera, che tutte l'altre coſtumano,
perche queſto nō ſarebbe ſtato conforme à quella
maggioranza, ed autorità, che con ragion tiene
trà tutte l'altre: e coſi fatta prerogatiua ſi vede eſ-

ſer

ser fondata à somiglianza dell'Imperio Romano, laqual hoggi osserua l'Imperadore, e sua Beatitudi- 214
ne santissima ne' suoi Apostolici rescritti, che giornalmente van fuori con la sola mano del Datario: la qual forma antica sendo giudicata dall'Eccellẽtissimo Sig. Marc'Antonio nõ troppo conforme à quel tanto, che vniuersalmente in tutte le più principali Città d'Europa modernamente si costuma; deliberò, che si mutasse questa sottoscrittione in altra più chiara forma, e che dimostrasse espressamente l'autor delle lettere, e per non derogar punto dell'antica preminenza di essa Città, ordinò, che la signatura fosse d'vn'altro nome suo proprio, antichissi-
mo, e naturale, ch'è questo di S E N A T O, 215
del quale è stata sempre la Città fin da molti, e molti secoli in continuo possesso, ò quasi, poiche in tutti i luoghi publici, e priuati, doue l'occasioni le s'hanno rappresentate per segnalarsi, ò con fabriche, ò con pitture, ò con iscrittioni in pietre, in marmi, in bronzi, ò con istatue, ò con presentationi di galee à Sua Maestà, hà segnato, e fregiato gli stendardi, e le fiamme di quelle con l'antichissima insegna dell'Aquila, e con l'iscrittione di
S. P. Q. P. che altro non è, ch'vn testimone eterno 216
della fede, c'ha sẽpre hauuta, e di quelle attioni segnalate, e notabilissime, che questa Città suol fare ogn'hora in seruigio del suo Re: e per tal cagione stimò quel degno Principe cosa molto ragioneuole il segnarsi le lettere con questo nome, ch'ella può publicamente vsare in ogni luogo, ed in ogni

tempo, ſendo in vero grandezza, e prerogatiua
molto maggiore vſarlo in publico, che ſcriuerlo
in ſecreto in vna lettera. Mà poiche nouamente
117 per lettere del Marcheſe di Briatico all'hora Preſidẽ
te in queſto Regno, ci venne da Meſſina ordinato
d'addurre le ragioni, per le quali queſta Città nel-
le ſue lettere ſi ſoſcriue con queſto nome di S E-
N A T O, affinche n'haueſſe dato informatione
à Sua Maeſtà, nè ſapendo per qual cagione, ſe
pure non fù curioſità vanamente anteposta, ò pur
alcuna inſtigatione inuidioſa della gloria, e della
grandezza feliciſſima di queſta Patria, ci riſoluem-
mo con vna breue lettera dargliene per quell'ef-
fetto larghiſſima ſodisfattione. E non hauendo
dopo queſto ſucceſſo, inteſo noi, che coſa il Mar
cheſe haueſſe per auentura fatto intorno à ciò,
ſiamo entrati in penſiero non laſciar coſa di tanta
importanza à dietro ſenza darne diſtintiſſimo ra-
guaglio à V. Eccellenza, affinche come Principe,
dotato di tante ſegnalate qualità di giuſtitia, e di
clemenza, e ſpogliato d'ogni affetto di paſſione,
poſſa occorrendo darne vera, e legitima informa-
tione à Sua Maeſtà; per conſeruatione di così de-
gna prerogatiua di queſta fedeliſſima Città, da
quel giuditioſo Principe in vſo ritornata per ſuo
maggior decoro, ed ornamento, e per le cauſe, e
ragioni ſopradette, e tralaſciando moltiſſime coſe,
che dir ſi potrebbono in fauore di queſta ragione-
uole, ed antichiſſima preminenza del nome di
S E N A T O, poiche da altre perſone di ben fon

date

date lettere, e di giudicio sono state, e con autorità di ragion commune, e con testimoni di storici grauissimi, e con iscrittioni d'antichissimi marmi, manifestamente comprobate: per non fastidire per sorte la mente di V. Eccellenza andremo ristrignendo il negotio con quella maggior breuità, che ci si rende possibile, e che la grauità della causa publica ricerca, considerando massime, che la moltitudine delle ragioni apportarebbe più tosto noia, che aumento di giustitia, la doue da se medesima con pochissime parole puo farsi chiara nel cospetto di Sua Catolica Maestà. E perche'l primo
che sopra ciò scriuesse fù il Dottor Bartolo Sirillio benemerito nostro Cittadino, che felicemente rinchiuse in vna sua breue lettera, risposta d'vn'altra 218
c'haueua a lui scritta richiedendolo del suo parere, 219
l'illustre Fabricio Valguarnera Baron del Gudurano; Caualiere non solamente per la chiarezza del sangue, ma per le honorate qualità dell'animo maggiormente, e per lo buon zelo in particolare c'ha sempre dimostro nelle cose della patria, principale, e ragguardeuole fra gli altri della nostra Città, della quale si ritrouaua in quell'anno Pretore, tutto quello, che per auētura altri cō lunghissimi discorsi hà dopo lui detto; non par cosa giusta, ch'io debba tralasciare quelle viue ragioni, che da si chiaro, e nobil'ingegno con incredibil prontezza furon addotte. Ed incominciando da quel tāto, ch'egli medesimo, e con le storie, e con l'autorità di molti graui scrittori hà con verità fōdato, dee presupporre l'Ec-

220 cellenza V. Illustrissima, che si legge appresso què
buoni Autori, i quai trattano della origine, e fonda
tione della Città di Roma, come dopo l hauer aper,
to l'Asilo, di che prese la nuoua habitatione il suo
primo accrescimento, creò Romolo i Senatori: e
furõ così da lui chiamati, ò (sicome alcuni credono)
per l'età, ò secõdo, ch'altri vogliono per lo sapere, e
per la virtù loro; cõcio fosse, che col nome senes da
221 quegli antichi Latini, non solamente i vecchi erano
intesi, ma gli huomini saggi, e virtuosi altresì. I me-
desimi oltre à ciò si nominarõ Padri, ò perch'ei su-
perassero gli altri di tempo, ò perche soli essi haues,
son figliuoli, ò perche soli potessero i lor padri di-
mostrare essendo gli altri fuggitiui, e di oscuro nasci
222 mento. Mà qual che sia la vera delle sudette opi-
nioni, che non fà hora al nostro proposito il pi-
223 gliarne pensiero, in questa tutti conuengono gli
scrittori, che si elessero al Senato nobili, e che l'or-
dine Senatorio, infin'dalla sua prima creatione, fù
dalla Plebe distinto, e separato del tutto. Chiamò,
dice Dionigi Aliacarnasseo, gli huomini di più de-
bol fortuna Plebei, che Demotici si direbbon "
da'Greci, e quei, ch'erano di miglior conditione "
Padri. E Plutarco, Fur detti Padri conscritti, e "
questo nome si ritrouò per far differenza frà l'ordi- "
ne Senatorio e'l Popolare. Il che continuoamente "
poi si mantenne sempre in osseruanza, di maniera,
che à poco à poco essendosi la Plebe in tutti gli al-
tri ordini mescolata, ed essendo alcuna volta acca-
duto, ch'i Consoli (non che altro) del corpo della

Plebe

Dioni. Alicarnas. de antiq. Roman. li. 2.

Plutar. in vita Romuli.

Fenestella de Magistratib. Roma c. 1

Liui. li. 8.

Plebe ambedue si pigliassero, come per vna fiata auuenne l'anno dopo l'edificatione CDXVI. che fù Ti. Emilio Mamercino, e Q. Publio Filone, dal Senato nondimeno ella sempre stette diuisa, e ben spesso discorde. Perche in leggendo Noi la Cronica di Roma, ne vien ogni poco incontrato in questi, ò somiglianti parlari, la Città discor" de in se stessa ardeua di vn odio mortale trà i Padri," e la Plebe. Nacque discordia trà la Plebe e'l Senato." Ed appresso Vlpiano. * Succedette, che la Ple-" be venne à discordia co'Padri, e dilungossi da loro," e contendendo la Plebe co'Padri.

Liui. lib. 2. 3.

Hot. de Magistratib' Rom. L. eccl. cōrad. de p. fi. & Senator. c. 7.

* l. 2. de orig. iur.

SI che da Romolo ne viene, ed in Roma primieramente fù in vso il nome SENATO, che si presero, ed vsaron dapoi l'altre Città d'Italia, nelle quali trouata si fosse vna cotal adunanza di nobili al SENATO di Roma per alcuna proportione corrispondente. E si disse il SENATO di Cuma, di Capoua, di Nola, di Tiuoli, di Tarento, e dell'altre, che lungo troppo sarebbe raccontare il nome di tutte. Anzi non pur d'Italia, mà qualhora di Cartagine, di Athene, di Lacedemone, di Corinto è occorso à gli Italiani scrittori, così a'Latini, come a'Toscani mentouar la sudetta adunanza SENATO parimente l'hanno chiamata, come che quelle Città (secondo il suo fauellare ciascuna) la significassero tutte con altri diuersi nomi, de'qua'nomi parecchi ne referisce Aristotile in que'libri, ch'egli lasciò intitolati Del buon

224

Oēs histo rici Rom. & in specie Liui. Dec. 3. De Athe. Plato. in pluribus locis & in speci. in Menexen. De Lacede. Arist. Pol. lib. 3. & Cicer. pro leg. Agr.

 gouerno.

gouerno ciuile. E queſto, perche non tiene la noſtra lingua, nè l'antica, nè la moderna, voce non diremo più acconcia à quello eſprimere, che Senato eſprime, ma nè alcun'altra del medeſimo ſentimento, ilche ageuolmente potrà vederſi leggendo i volgarizatori de'libri Greci, e Latini.

HOR tutto conceduto per vero (ſicome in fatti non può negarſi) ciò che di ſopra ſi è detto; è da concedere inſieme, ch'à queſt'ampliſſimo Collegio di Pretor, e Giurati della noſtra Città, non ſolamente ſtia bene, e ſe gli conuenga il nome Senato, ma che gli tocchi di più per diritta ragione, anzi che con altro nome non poſſa in alcun modo appellarſi, s'ei non voleſſe già formarſi voce di nuouo, ò preſtarſene alcuna ſtraniera, e barbara, che l'vna perauuentura non ſi permetterebbe, e l'altra ſaria nel vero troppo odioſa. Demet. Fal.

225 GLI ſtà bene, e conuienſegli il detto nome, peroche egli tiene col Romano Senato non picciola ſomiglianza, trattando, e deliberandoſi in eſſo le coſe più importanti alla vniuerſità, ed eſſendo tutto di nobili ſenza ammetteruiſi giamai perſona della Plebe.

226 Strabo. lib.6. Egidi. Brit. hiſtor. Angli.

GLI tocca, e pretendelo giuſta, e legitimamente, imperciòche PALERMO (come grauiſſimi autori ne fanno fede) è Colonia di Roma: ilche così è à dire, come appunto s'ei ſi

diceſſe

dicesse PALERMO esser figliuolo di Roma, e questo da quel popolo discendere, e deriuare, e che giustamente i beni paterni a' figliuoli si appartengano, credo esser cosa più nota, che ne faccia mistieri di condurci auuocati.

NON puo altramente chiamarsi, poiche altro nome del medesimo significato non hà (come si è detto) nè la Latina, nè la Toscana fauella.

E potendo, ò (che fia meglio dire) douendosi così di necessità nominare, certo è, che così ancora si debba necessariamente nelle sue lettere sottoscriuere. Nè punto rilieua s'ei non si troua, ch'egli giamai per lo adietro habbia fatto così, conciosia cosa che nè anco si ritroua, ch'egli d'altra maniera habbia fatto giamai, ma senza proprio sottoscritto col nome solo del Mastronotaio vsaua d'inuiar le sue lettere, ilche la nostra Città, e non altra dell'Isola costumaua di fare, per vna cotal grandezza (come si può credere) e prerogatiua, per le cagioni di sopra allegate. Il qual vso forse, come troppo altiero, e non conueniente à questi nostri cotanto ceremoniosi tempi, parendo anco à sua Eccellenza, che in se contenesse discordanza, scriuendo molti col nome d'vn solo, ò ragionando vn solo sotto il numero di molti, fù da lei con prudente auuiso ordinato, ch'insieme fosse con gli altri abusi corretto, de' quali gran moltitudine regnaua innanzi, ed in PALERMO, e nel rima-

nente di Sicilia, e se n'è quest'altro modo introdotto, il quale hauendo non men di quello, del graue, e dell'honoreuole; non porta seco fior d'inuidia, nè alcuno degli inconuenienti, che quello apportaua.

NE punto ci da noia quello che da alcuni si afferma, cioè che SENATO, il nostro Magistrato non possa chiamarsi; percioche da lui non si può quello che dal Romano Senato si poteua: conciosia, che nè il Senato di Sparta col Tebano, e con l'Ateniese teneuano (si come puo vedersi ne' libri della Politica) la medesima autorità, nè quanto alla possanza quel di Roma etiandio sempre fù à se
227 stesso conforme: concio fosse, che molta i Tribuni, gli ne tolsero, e molta appresso gli Imperadori.

COSI parimente si dilungano dal vero color, che dicono in quelle Città sole, che sono, ò furon libere, essere, ò poter'essere Senato, auuenga, che pur si truoui; il Senato nascer da prima sotto i Re, e viuer lunga stagione sotto gli Augusti. E per non allegar più ragioni, doue può esser giudice il
228 senso, si vede hoggi in molte Città, Senato, le quali altra sorte di gouerno mai non han conosciuta, che quella di vn solo, e di queste alcuna al santissimo imperio del Re nostro signore stà sottoposta, sicome è Milano, ed Anuersa; * lasciamo stare, ch'à tempo

* Merula & Corius.

tempo della Republica di Roma, cinque Città li-
bere in Sicilia ſi annouerauano. Centurpio, Hale- 229
ſa, Segeſta, Halitio, e PALERMO, delle
quali Città niun'altra, che PALERMO è
rimaſta.

Cic. lib. 5. con. verr.

230

QVANTO a quel pòi che da gli auuerſarij ſenza alcuna autorità s'oppone, che per hauer SENATO, ſia di biſogno hauerlo hauuto anticamente, potrebbe alcun diſputante cauar di ſtraniſſime conſeguenze: pur à noi, che di conteſe non ſiamo vaghi, baſterà farli vn trattó chia rire, che queſto SENATO non è coſa à PALERMO ſi nuoua, come da loro ſi va ima-
ginando, mà gli è buon tempo, ch'ei l'vſa per ſuo, e 231
del continouo à buona fede nè ſta in poſſeſſo. È vicino à trent'anni da che ſcriſſe la ſua ſtoria Tommaſo Fazello, furon prima di lui Pietro Ranzano, ed Antonio Beccatelli, e più antico di tutti loro Vgone Falcandio, e pur SENATO, e Senatori di PALERMO in più d'vn luogo ne' coſtoro libri ſi legge. E Franceſco Maurolico in vn certo libro, ch'ei fece delle lodi della ſua Patria, e mandollo fuori ſotto nome di ſtorie Siciliane, tutto, ch'egli molto, come buon partegiano ſe ne guardaſſe, pure vna volta vi inciampò à dire i Patritij di PALERMO, che ſe quello è vero, che dice Liuio, * i Patritij denominarſi da Pa-
dri, cioè da Senatori, doue Patritij ſi ritrouano, iui 232
è forza, che ſi ritroui prima SENATO.

Fazel. li. 8 Ráza. li. de Panor. falcan. epiſtol. ad cõſta. Ant. Becca. in epiſt. Maur. lib. 5. hiſt. Sicil.

* Hoc idẽ ait Hottoma. in cõme. ver. iuris. In verbo Patritij. & Cõrad. in templ. iud. in tit. de præſide, & Senatoribus lib. 1. c. 7. num. 7.

SVPERA ogn'altra delle pruoue fin quì assignate, quella vecchia vſanza, à noi da'noſtri maggiori di mano in mano condotta (come già di ſopra dicemmo) di ſcriuere intorno allo ſcudo, à gli arazzi, alle inſegne della Città. IL SENATO è popolo di PALERMO. e queſta poi raffrontata con aſſai marmi antichi, maggiormente ſi conferma, ne'quali con lettere meze roſe dal tempo; ſi che à gran fatica ſi poſſon leggere è ſcritto S. P. Q. P.

233

MA che biſogna faticare in cercando i Ranzani, e'Maurolici, ò andar quà, e là copiando le inſcrittioni delle pietre, e delle bandiere, hauendo la teſtimonianza del più degno ſcrittore, che già mai latinamente ſcriueſſe? Marco Tullio Cicerone, le cui parole, come pretioſe gemme, ne'teſori dell'eternità ſi conſeruano, così vna volta orando cõtra Caio Verre ſi ritruoua, che diſſe.

234 *ETIAM illud prateribo quotieſcunq; Panormum veneris illo anno, & ſex menſibus (nam tãdiu fuit in carcere Apollonius) toties ad te SENATVM Panormitanum adiſſe ſupplicem cum magiſtratibus, ſacerdotibusq; publicis.*

Cicer. in ver. lib. 5.

QVESTE, e molte altre cose, che furon dette le quai per adesso non riconosciamo necessarie, parendoci homai di hauer à bastanza discorso intorno à questo articolo si tralasciano, poiche venendo finalmẽte terminato per vn rescritto principale della Maestà di Carlo Q. signor nostro, di gloriosa memoria, nel quale non solo hà chiamato Senator' i Pretor', e Giurati di PALERMO, ed ordine Senatorio tutto il corpo del Magistrato, mà hà dato alla Città prerogatiue molto maggiori; par che cessi affatto ogni difficultà, e senz'altra contesa opera nel caso nostro la dispositione d'ogni legge, la doue apertamente si veggono le parole chiare del priuilegio, nel quale si dice essere il caso della stessa legge, che nella seguente maniera dispone; scriuendo il Principe inuittissimo a'nostri Padri. 234

l. ancillæ C. de fur. & ibi bar. Bal. con. 343. col. 2 in 1. & cõ. 174. in fin. in 2.

EXIMIIS, & circumspectis Gubernatoribus, SENATORIBVS, & Magistratibus Reipublicæ Ciuitatis Panormitanæ; Insulæ nostræ Siciliæ.

CAROLVS Hispaniæ Princeps, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Barbantiæ, &c. Eximij, & circum-

specti viri subditi, & Conciues nostri amatissimi, salute præmissa. Quæreremur equidem de naturæ in nos asperitate, & impetentia si quærimonia dolori, quem patimur medelā vllam afferre posset; blandiri enim visa est natura, quod auum nostrum colendissimum Catholicum Regem, donec infirmiorem ætatem adoleuissemus, summa ope, animi vigore, & virtute, summa auctoritate, mediocri autem corporis valetudine seruauerit; nunc autem pubertatis nostræ exacto curriculo, cum iam virum sapere incepimus, & ad auitæ prudentiæ normam accingeremur, ille nobis, cum nihil minus speraremus, importunissimo tempore e medio ereptus est. Et quia sanando huic vulneri lachrimæ non sunt profuturæ, prudentius egimus si Regnorum nostrorum compositioni, maturè vti Principem, patriæ parentem decet intendamus: Quæ sit, semperq; fuerit vestræ REIPV-
235 *BLICAE, & SENATORII*

ISTIVS

ISTIVS ORDINIS in colendos auum nostrum, & nos obseruantia, promptitudo, & amor integerrimus, non ignoramus: & ideo singulari præ cæteris nostris subditis quadam amoris prærogatiua REMPVBLICAM VESTRAM, & Regnum complectimur, sperámusq; vbi ad vos (quod quidem citò fiet) applicuerimus, Principem optimum, optimo populo nos daturos. Interea rerum summæ, & in uicem nostram præfecimus Don Vgonem de Moncata Viceregem, cui non secus, ac nobis vti obedientes Ciues, & in his, quæ ad conseruationem, ac augmentum status Regni attinent, omnem eidem opem, consilium, & vires (si quidem opus fuerit) impartimini. Eximij, & circumspecti viri, subditi, 236 *& CONCIVES nostri amātissimi. Deus optimus maximus vos feliciter agere subeat. Ex Brusella die xi. Februarij. M. D. XVI. Yo el Principe.*

237 238 CESSA dũque per tal reſcritto ogni dubbio, che ſe la nominatione, che fà il Padre di legitimo al figliuolo naturale, lo rende legitimo, non è dubbio alcuno, che molto maggiormente la nominatione del ſupremo Principe, maſſime per ſuo reſcritto principale, conſtituiſca in quella dignità, che vorrà il nominato: e tanto più efficacemente, quanto ſi vedrà il ſoggetto eſſer abile à riceuere il grado dal Principe trasferito con la ſola nominatione ſenz'altra eſtrinſeca ſollennità, * ſi come ne' medeſimi termini i dottori noſtri affermano, e particolarmẽte que' due lumi della ragion canonica l'Hoſtienſe, e l'Innocentio, i quali dicono, che quãdo il Principe ſcriue ad alcuna vniuerſità, nominandola Città, ò Collegio, quantunque ella tal non ſia, così diuiene per la ſola nominatione: ſoggiugnendo eglino, che parimente nobilita quello, che nobil, ò figliuol di nobile chiamerà † in vna lettera principale. E Dottore ſarà quegli ancora, che coſi verrà dall'Imperadore nominato, potendo egli ſolamente con la parola conferire coſi queſta, come ogn'altra dignità maggiore. * Quindi parimẽte inferiſcono dalla forza della nominatione diuenir libero lo ſchiauo, che figliuolo ſarà nomato dal padrone: † in tanto, che quando ben ogn'altra ragion mancaſſe, queſta ſola ſi dee giudicar baſteuole à rendere il caſo noſtro indubitabile, ed à far che ſi renda certo l'animo di V. Eccellẽza, e di Sua Maeſtà, c'habbia il Principe nel-

la

*arg. l. idẽ vlpian' in fin. ff. dè excuſ. tuto. & in l. quidã cõſulebat ð re iudic. In c. cum ab eccleſiarum de officio ordin. deciã. reſ. 21. n. 18: lib. 1. & reſp. 6. nu. 3. li. 2.

† Bal. in l. ſacrilegij C. de diuerſ. reſcrip. facit tex. in c. cũ redemptor 12. q. 2. & in l. 2. in fin. ff. de natali. reſtitu. bon' decurt. in ſuo tract. de nobili. 3. p. n. 129. cum plur. ſeq. Paul' de Caſtr. cõ. 107. quantũ ad primũ dubiũ ĩ prin. li. 2

† Bal. in l. qui ſub ꝑtextu C. de ſacroſanct. eccleſ. Bart. in l. maximarũ in fine C. dè excuſ. mũ. lib. 10. Caſan. in catal. glo. mũdi par. 10. cõſide. 31. ver. ſed tñ.

la Constitutione giustamente stabilito il nome di SENATO à questa Città, la quale sẽdo sempre stata, come ancor è Solio Reale di tutti gli augustissimi predecessori di Sua Maestà, e prima Motropoli di tutte le Città di Sicilia, come chiaramẽte testifica Rè Guglielmo primo di questo nome in due suoi priuilegi cõcessi alla chiesa cattedrale di questa Città, l'vno dato in Messina l'ãno 1155. doue dice,

SANCTAM itaq; Panormitanam Ecclesiam, quam ex hoc generali voto diuinæ religionis intuitu amplectimur, tùm quia, & regij diadematis nostri primitias in ipsa, & ab ipsa suscepimus &c. 239

EL'altro dato in PALERMO à 15. d'Aprile dicendo.

GVGLIELMVS Dei gratia Rex Siciliæ, &c.
Etsi vnicuiq; nostri Regni Ecclesiæ in educandis clericis, & adulterijs coercendis priuilegio pendeat principali: venerabili tamen Panormitanæ Ecclesiæ illud tanto clementius duximus indulgendum,

dum, quanto, & in Vrbe regia fundata
240 *dignoscitur, in qua thronus, et SOLIVM nostræ residet Maiestatis.*

CON quel che segue. E Federico Secondo Imperadore in vn suo priuilegio dato in PALERMO l'anno di nostra salute 1200. cosi disse.

HABENTES quoque præ oculis quòd in ipsa Ecclesia Panormitana sacram vnctionem, & regium suscepimus diadema, quia etiam sicut ipsa Ecclesia PRIMA est inter omnes Ecclesias regni nostri, & excellentia dignitatis suæ ceteris praeest, sic diuitijs debet excedere vniuersas, &c.

ED in vn'altro dato nella stessa Città à 11. d'Ottobre 1211. cosi leggiamo.

ATTENDENTES quod venerabilis, & veneranda sacrosancta Panormitana Ecclesia, quæ CAPVT EST, ET SEDES REGNI

REGNI NOSTRI, & antiquitate sit nobilis, & dignitate, ac speciali prærogatiua inter alias Regni nostri Ecclesias PRIMA, & meritò PRINCIPALIS sit: quia tamen persecutione multa vastata, non modicam sui iuris iniuriam patitur, ne nostro felici tempore quæ hactenus passa est, iterum patiatur: considerantes quod in ea sacram vnctionem, & regium suscepimus diadema, consideratione quoque, fidei, & grati seruitij, quod Berardus dictæ Panormitanæ Ecclesiæ Archiepiscopus, &c. 241

E Finalmente l'istessa Maestà del Rè nostro Signore con parole manifeste lo determina particolarmente in quella lettera, che scriue al Duca di Medina Vicere in questo Regno, data à 7. di Gennaio l'anno 1577. e per suo ordine registrata nel Tribunale del Real Patrimonio à 9. d'Agosto 1560. mentre dice. 242 243

PRimeramente, por ser el Castillo de Palermo muy importãte, y la Ciudad la mas PRINCIPAL

del Reyno,y tener las partes,q̃ requiere vna buena fuerça; nos ha parecido,que no solamente se deue guardar, y entretener; pero os encargamos,que pongais muy gran cuydado en acabarle de fortificar por todas partes, y tenerle tan munido, y proueydo como veys ser menester en los tiempos presentes.

SI dimostra non solamente degna del nome di SENATO, ch'è suo proprio, ed antico, ma di qualsiuoglia altro titolo maggiore: apparendo massime chiaro, essere stata (come di sopra dicemmo) alcun tempo libera,ed in forma di vera Republica, e come oltre gli infiniti marmi antichi, che ne fan larga fede, e de'quai rende infallibil testimone Fazello nell'ottauo libro della sua storia, lo mostrano più che manifesto due altre pietre antichissime che si ritruouarono vltimamente dinanzi la piazza del Pretorio, ne'fondamenti del nuouo, e superbissimo fonte cõ queste inscritioni, lequali auenga, che sieno rose alquanto dal tempo, nondimeno ageuolmente si legge nell'vna DIVO CLAVDIO R. PVB. PANOR. e nell'altra. DEÆ NEMESI. R. PVB. PANORM. Si che tralasciando innumerabili altre cose, che dir si potrebbono in fauore di essa Città, così intorno al suo primato, e maggioranza

sopra

ſopra tutte l'altre di Sicilia, come ancor'alle ſue grandezze, e prerogatiue, che da tutti paſſati Re, ed Imperatori per ſuoi meriti le ſono ſtate liberalmente concedute; poiche per teſtimonianze di veri, e non finti, priuilegi, conſeruati, e cuſtoditi ne'teſori della Chieſa cattedrale, e della Città ſteſſa apertamente ſi può conoſcere; mi baſterà ſolo hauer poſto in conſideratione all'Eccellenza V. Illuſtriſsima tutte le ſudette ragioni, acciò che poſſa, occorrendo, come Principe d'alto valore, e di ſomma giuſtitia dotato, appo Sua Maeſtà Catolica proteggere la cauſa publica in queſto articolo del SENATO, e nella conſeruatione di tutti gli altri priuilegi renderſi conforme alla pia mente di quella, che preciſamente ordina, che ſieno inuiolabilmente cuſtoditi ed oſſeruati: perciò che ſendo quelli vna perpetua teſtimonianza di cumulata virtù * de'meriti riconoſciuti dal Principe ne'ſudditi, ſe poi ne'giuſti termini loro mantenuti non vengono; chiara coſa è, che ſi fà ingiuria † a'meriti di chi l'ottenne, al giuditio di chi li concedette, alla religione di chi li giurò, alla giuſtitia di chi li poſsiede, e ſi dãno a'popoli occaſioni potẽti da dolerſi, e di ritrarſi dalle honorate attioni. * E pel contrario poi l'oſſeruanza fa sì, ch'ogn'vn conoſca, che ſolo dall'internã, e debita affettione, che queſti popoli hãno a'ſuoi naturali, e legitimi Signori, ſi regge queſta Città con ſante leggi ſotto il feliciſsimo gouerno di così giuſto, e fortunato Principe, di chiariſſimi ornamẽti, e di ſingolariſſime pre-

*Imola la l. qui ſoluendo la 2. ff. de ſolut. Decia. reſp. 19. n. 212. & ſeq. volu. 3.

† Caſſiodo. lib. 4. epiſt. 11.

* Caſſiodo. lib. 2. epiſt. 16. Paul. de Caſtr. cõ. 317. col. penul. in primo ſequit Decia. reſp. 25. nu. 53. lib. 1.

rogatiue adornata, mostrandosi, ricetto sicuro della Pace, ricco tesoro dell'Abondanza, perpetua sede della Giustitia, vnico ricouero della Felicità, sagro tempio della Religione, Illustre albergo della Gloria, gloriosa corona, sublime, e primiero Solio del Regno Siciliano, e finalmente antico, e sempre lucido specchio di viua, ed incomparabil fede verso il Re nostro Signore.

IL FINE.

Tutte le cose, che nel presente discorso, ed altroue per noi si son dette; si secondo i sensi, come secondo le parole, al giuditio, ed alla correttione della Santa Romana Chiesa del tutto si sottomettono.

LA

LA TAVOLA
DELL'E COSE
PIV NOTABILI,

Che nel presente discorso si contengono.

A

Attioni

B

C

Capitan

Consti-

Corrado

D

E

F

H

Imagini,

I

Leggi,

M

Mutation

N

O

P

te

Principe

Principe

Q

R

S

Serpente

l'osseruanza

V

Il Fine della Tauola.

LA

LA TAVOLA DE GLI AVTORI

allegati nel diſcorſo.

IL FINE.

Faccie.	Linee.	Errori.	Correggimenti.
4	20	La licēza non renda.	Nè la licenza renda.
	21	Oponendosi.	Opponendosi.
16	18	Siegue.	Segue.
19	3	Vetando.	Euitando.
20	15	Siegue.	Segue.
24	1	Submittendo.	Sommittendo.
24	32	Di Re.	Del Re.
36	3	Di Re.	Del Re.
37	20	Contraditione.	Contradittione.
38	4	Iudiciraijs.	Iudiciarijs.
52	30	Douurebbono.	Dourebbono.
58	22	Trattati.	Trattato.
69	10	Veto.	Vere.
72	26	Tucide	Tucidide.
73	22	Altri.	Altari.
88	16	Pūtuale dispositione.	Puntalmēte la dispositione.
83	27	Decimasettima.	Ventesimasettima e 28.
104	23	Legitima.	Leggitima.
115	19	Amantissimi.	Amatissimi.
119	18	1577.	1557.

E s'altri simili per auuentura fossero trascorsi, si lasciano al giuditio del benigno lettore.

REGISTRO

ABCDEFGHIKLMNOPQRS

TVXYZ.

Tutti son Duerni eccetto A che, e Terno, e Z ch'è vno

In Palermo per Gio. Francesco Carrara
M. D. LXXXVI.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.